CARITATIVI AVERTIMENTI,

Sopra molte vsure, ingiustitie, inganni & malitie.

Quali si scoprano vsare da alcuni Mercanti, Patroni, & Marinari, in qualunq; Società in Terra, & in Mare; specialmente nella Società, ò Colonne, di pescar il Corallo; & in pescar il Pesce, con la Sabega; & pescar la Tonina.

Aggiontoui li suoi rimedij per saluar il Capital dell' huomo in questo mondo; che è la pretiosa Anima.

Non puoco vtile à Confessori, & altri interessati.

Composto da me Frate Alberto Galletto da Grazzano di Monferrato, Minor Osser. di S. Francesco, della riforma di Genoua minimo.

IN FINALE, Per Gio. Tomaso Rossi, 1629.

Con licenza de' Superiori.

DEDICATIONE.

LLI Molto Magnifici Signori Consoli, li Signori Michel Ferraro, Gio. Angelo Morteo, Gio. Maria Gastado, & Girolamo Airaldo, con tutto il resto del Consiglio, e Communita di Arassi, & altri interessati, caritatiuamente, per debito di gratitudine, e meriti loro Dedicato; Instantissimamente supplicandoli, si degnino con quel amor e carità, con il qual l'hò composto, Dedicato, & Dedico, benignamente accettarlo; attentamente leggerlo, & (che sopra il tutto importa) forzarsi, con fauor del Sig. di cauarne il douuto, & desiderato frutto, per saluar la preciosiss. Anima (che li concedi esso Sig.) al qual, si degneranno pregar per me peccator.

Io Frà Sebastiano di Baiardo Lettore Theologo, Consultore del Sant' Officio, & al presente Vicario del Conuento di Santo Giacomo di Sauona, per ordine, e commissione de nostri Superiori Generale, e Prouinciale hò letto il presente trattato, intitolato Caritatiui auertimenti sopra molte vsure inganni, ingiustitie, & malitie, quali si scoprano vsure d' alcuni Mercadanti. Composto dal R. P. F. Alberto Galetto Minore Osseru. riformato di San Francesco ne vi hò trouato cosa che sia contro la Fede, & i buoni costumi, che perciò si stima degno di darsi alla Stampa, per il gran frutto, & vtilità che molti ne debbano cauare, & in fede di ciò hò fatta, e sottoscritta questa di propria mano.

Frà Sebastiano di Baiardo come sopra.

Io Pietro Cella Dottor di Teologia, e Canonico, Cantor della Rouore nella Cathedrale di Sauona per ordine di Monsignor, Illustriss. & Reuerendiss. Francesco Maria Spinola mio Vescouo hò letto il presente Trattato delli Caritatiui auertimenti sopra la Società del Corallo, Pesci, e Tonina, composto dal M. R. F. Alberto da Grazzano de Minori Osseru. Riformati; ne v'hò trouata cosa contra la Fede, e buoni costumi, saluo, &c. E però per bene de Mercanti meriteuole d'essere stampata, &c. Io Judetto Pietro Cella affermo quanto sopra.

FRANCESCO MARIA VESC. DI SAVONA.

APPROBATIONE.

Io Frà Tomaso Riccobono Dominicano Lettore Teologo, di commissione del Reuerendiss. Padre Inquisitore di Genoa, hò letto il presente Trattato delli Caritatiui auertimenti sopra molte vsure, inganni, ingiustitie, & malitie, quali si scoprano vsare alcuni Mercanti, &c. Composto dal R. P. Frat' Alberto Galetto Minor Osseruante di S. Francesco, ne vi hò trouato cosa che sia contro la Fede, & i buoni costumi, & che non sia degna di darla alla Stampa, & in fede di ciò hò fatta, & sottoscritta di propria mano. Io Frà Tomaso Riccobono.

Imprimatur, Frater Vincentius de Florentiola, Inquisitor Genuæ.

AL BENIGNO LETTORE, S.

AVertisco prima, ò benigno Lettore, chē simplicemente, & per breuità lasciate le dispute, & allegationi più che sarà possibile, (che però à mediocramente intelligenti, sarà chiaro)dirò conforme al picciol talento, de Dio concessomi, molte cose necessarie, circa qualunq; Società in terra, e in mare; & particolarmente circa le Società del Corallo, Tonina, e della Sabega; conforme à quanto sono stato informato, e pregato, e mi sono potuto imaginare che si possi vsar circa dette Società : Et questo acciò meglio si scopri l'vsure, ingiustitie, & inganni, che do alcuni circa dette Società, si commettono, e si possino commettere, per poterle fugire. Aggiontoui li suoi rimedij, accioche le Società si facciano fraterne, e nō Leonesche; ma si giustamente, e cautamente, cioè; in tal modo, con giustitia, che al fin delle Società, datto che non vi fosse altro guadagno temporale, almeno il Capital sij saluo, e senza pericolo. Qual Capitale, nelli negotij di questo mondo, da Dio datto, e concesso, intendo io che sia la pretiosa Anima. Del qual Capitale, così ne dice N. S. cioè, Quid enim prodest homini, si vniuersum mundum lucretur, Animæ verò sue detrimentum patietur?

 e cento

e cento al proposito. Dunq; seruato questo Capitale; sicuro sarà stato buono, e sauio Mercante; & hauerà fatto vera Società fraterna, e non Leonina. Et perciò dunq; meglio fare, si come il Mercante, ò Negotiante, tiene specissime volte per le mani, & volta, e riuolta polize, liste, conti, &c. non per altro, saluo per non far qualche errore in danno della borsa circa li guadagni temporali; Cosi à simili per non far qualche errore in danno del detto Capital dell'Anima, non deue vsar minor diligenza, che per la borsa si suole vsare. Per ilche fare, è essortato il benigno Lettore, à tener spesse volte questo Tratato nelle mani, studiarlo bene: Et quel che più importa, essequir ciò che gli è insegnato, per saluar detto capital dell'Anima; che tutto il è niente in questo mondo; & al sicuro, hauerà gran guadagno, si come, hauendolo perso, per coseguente, cõ indicibil confusione, e pena eterna, si trouerà anco hauer perso il corpo, con quanti tesori hauesse guadagnato in questo mondo; dal che, Dio ne guardi. Auertirà vltimo il benigno Lettore, che Sermo cõmunis, neminem ledit; Ma però, se da quanto dirò in questo Trattato, dall'acuto Aculeo, ò Coltello della verità, si sentirà ferita la conscienza; Sarà segno, che sarà interessato; & à lui particolar hò detto accioche in tẽpo congruo si penti; si emendi; e dia la douuta sodisfattione. Se non si sente ferita la conscienza legendo; ne rendi le douute gratie al Signore, & lo preghi humilmente, si degni preseruarlo dal peccato, & da ogni ingiustitia, & cõseruarlo in gratia sua; qui per gratia, e di la p gloria. Amẽ.

A' TVTTI LI MERCANTI, e Negotianti, Raro Auertimento.

HO' giudicato cosa molto vtile; e necessaria, inanti che trattar delle sequenti Società, auertir breuemente tutti li Negotianti, e Mercanti in genere, cioè; che cosa, di loro, ne dicano li Sacri Canoni, e Dottori catholici: Accioche, dalla propria passione acciecati, e dall' Auaritia, non trabbocchino all' improuiso nell'Inferno. Dico dunque, Sette, esser le cose, le quali, a pena si possino far senza peccato, come si hà nel c. *Negotium dist. 5. de pœnit.* Tra le quali 7. vi è numerata la Mercantia, ò Negotiatione. Lo nota Sum. Rosella. *Negotiũ.* §. 2. & altri Dottori. Però, veramente la Negotiatione e Mercãtia, sono molto vtili, & necessarie alla vita de gl'huomini, per molti commodi, quali, da quella prouengano, se però, si fà giustamente; Si come anco, molti mali da quella ne prouengano, (*teste experientia*) se si essercita ingiustamente; come dice Siluestro. *Negotium q.* 1. Accioche dunque giustamente, senza peccato si faccia, è necessario, (tra le altre conditioni) che il Negotiante, e Mercante, habbi principalmente le sequenti Conditioni;

La prima Conditione è; Che solamente negotij (Nota) per sua necessità, e honesta vtilità, O vero de suoi domestici, a quali è tenuta prouedere; (e non per cupidità, ò altro mal fine; perche tal è il peccato, qual è il fine, ò intẽtione ꝑ il che negotia) Il Scrutinio Sacerdotale. *Tit. de vsura. pag.* 17. dice; Quello che senza necessità, vtilità, ò pietà, ma solo congrega per auaritia; ò compri per vendere più caro pecca mortalmente, per l' Auaritia; etiam che seruasse la giustitia nel comprar, e vendere: Il che, puochi auertano, & molti vi cadono.

Seconda, & vltima Conditione è; (se non negotia per sua vtilità, e necessità, e de suoi; ò per pietà come sopra) Che deue, di necessità di salute, (Notate Mercãti) Negotiar per il ben commune del Regno, Città, &c. O' vero per vtilità

lità del proſſimo; O vero per pietà. Cioè, per diſpēſar quel giuſto, e moderato, guadagno che pretēde, e piglia, in elemoſine, & opere pie; (quādo eſſo, ne ſoi nō n'hanno biſogno) Et ſe di preſente, nō gliè occaſion di opere pie; le reponi con vera intentiō di far l'opera pia, quādo l'occaſiō ſi appreſenterà. Altrimēti nō hauendo intention di far come ſopra in caſo; Reſto chiaramente cōuinto dalla raggione, e dalla propria conſcienza, che negotia per cupidità, & auaritia, pche ſorizar in terra; & alla morte, il theſoro reſtarà in terra, & eſſo, con il ricco Epulone, ſarà *Sepultus in Inferno*. Et acciоche vi potiati guardar da ſi gran danno, ve hò notati li ſudetti Auertimenti, accioche non errati la ſtrada del Parodiſo; che Dio ve lo concedi. Amen.

Secondo li Dottori cōmunemente, & in particolare, *Compend. omnium oper. Nau. ver. Societas, ex l. 1. & toto ff. pro Socio. Inſtit. & C. eo tit. c. Per veſtras. de donat. Manu. Nau. c. 17. num. 151. Doctores moderni, & antiqui, verbo Societas,* dicono; Società, ſi dice, eſſere Contratto, tra due, ò più perſone, per maggior commodità di far maggior guadagno, in qualche negotio, ò eſſercitio a tempo determinato: Tra perſone libere, che ſi poſſino obligare. Si può far detto contratto in ſcritto, con parolle, ò per mezzo di nontio. Si può contrahere circa tutti li beni; Circa vn negotio particolare; e circa vna coſa particolare. Si intende che il negotio, arte, ò coſa, ſiano licite, e non prohibite, perche, in detti caſi, non liciti, e prohibiti; non ſi può far contratto valido di Società S'intende anco, che in tutto, & per tutto, ſi ſerui l'Equità; perche, il guadagno, e il danno circa il negotio, deue eſſer commune: Et ſecondo l'induſtria, fatica: &c. e capitale, ſi deue il tutto diuidere tra compagni, chi più, e chi meno; conforme al capitale, induſtria, pericoli, &c. ſecondo che ogn'vno merita, a giudicio di prudente. Et ſe detta Equità, non ſi ſerua, non puotrà eſſer lecita Società, perche; Conciosia che Sicietà ſia Fraternità, *l. verum. in princ. ff. Pro Socio.* Chiaro appare, che ſarà iniqua Società, e Leonina. *l. ſi non fuerint. in fine. ff. pro Socio.* Il che beniſſimo ſi deue notare, per ciò che tratterò in appreſſo, con fauor del Sig. Iddio, in tutti queſti Auertimenti; accioche

nel

nel fin delle Società, quando per sorte nõ vi fosse altro guadagno, almeno resti saluo il capital dell' Anima che questo deue essere il scopo, e fine d'gni huomo, specialmẽte Christ.

La raggion puoi, di pigliar guadagno nella vera Soc. & non nel Mutuo, e questa, cioè; Che nel Mutuo, si trãsferisce il dominio della pecunia, nel recipiente; (*Omnes, verbo, mutuum.*) in tal modo che, se riceuuto, lo perde suo è il danno, & è tenuto restituirlo; Mà nõ così nella Soc. perche dice il testo della *l si tibi animę meę ff. de præscrip. ver. Nemo societatē, contrahendo, rei dominus esse desinit. Sum. Angelica ver. Societas nu.4 in fine. Armilla,* & altri *ver. Societas.* Per questi, & altri fondamenti che addurrò, tanto dirò circa al detto Capitale, è Società, come chiaro si vedrà, con fauor del Sign. acciò non si facci errore, in danno del Capitale della propria Anima, come sopra. Che Dio lo concedi. Amen.

1 Per non far dunq; perdita di detto e si gran Capitale dell' Anima, deuono essere tutte le Società, Collonne, ò Compagnie, Fraterne; e non Leonine. Non sarà Leonina, quando che ogn'vno de Compagni, piglierà solamente il giusto guadagno, che li tocca, nel diuiderlo, conforme al giudicio d'huomo esperto, e timorato di Dio; conforme alli dinari, industria, fatica, è pericolo, che ogn'vn di loro, hà misso per capitale suo, nella Società, ò Compagnia. Non sarà Leonina Società, quando in caso di perdita, conforme al capital che hà misso, de dinari, barca, fatica, pericolo, &c. al giudicio come sopra, concorri con patienza in quella, si come con allegrezza concorre nel guadagno. *Omnes DD. moderni & antiqui*, & come più chiaro si dirà.

2 Et perche il dinaro, per capital misso, in qual si sia Società, per se solo; ne la Fregatta, ò qual barca, ò Rete si sia; ne il Patron, ne li Marinari, ò Pescatori, per se stessi, non possono guadagnare. Per tanto, volendo guadagnare, e necessario, che tutti concorrino insieme, con ciò che fà bisogno, in Società Fraterna. Et è commune.

3 Leonina Società, e trattata da alcuni Dottori; è particolarmente la Summa Angelica. *titul. Societas, numer.* 4. così ne dice, cioè; *Equitas in omnibus seruetur: damna, & lucra*

lucra debent esse communia in omnibus da essempi, e lo proua poi dice; *Cum ista aquitas non seruatur, non poterit esse Societas iusta, nec licita, cum Societas sit Fraternitas. l. verũ in princ. ff pro socio patet quod erit iniqua, & Leonina l. si non fuerint. in fine quod bene nota, pro ista materia. hæc ibi* Il Lessio, famoso, e nouo Autore, *de contractu Societ. c. 5. nu.* 8. doppò che ha trattato di alcuni inganni, che si fanno nel 2. modo di contrahere Società, da quelli che vi mettono il capitale, tirãdo quasi tutta l'acqua (come si dice) al suo molino, cioè, il guadagno in borsa sua, dice puoi, *Itaque talis Societas, feré est Leonina, in qua, alter sociorum, solum habet damnum, alter solum lucrum*. questo iui.

Si dice Leonina, perche; Si narra per fauola; che vna volta, il Leone fù auttor di far vna Societa, con altri quadrupedi di rapina per far vna Caccia; Nella quale, li compagni, molto si affaticorono, restãdo alcuni feriti: Pigliorono Cerui 2. Caprioli 2. Porci saluatici 1. Al diuidere la preda, disse il Signor Leone; Di raggione, & honestà, mi tocca in parte, vn Ceruo, perche, sono il Rè, e se lo piglia. Mi tocca l' altro Ceruo, perche, son stato auttor della Società, che altrimenti senza me, non si faceua; e se lo piglia. Mi tocca vn Capriolo; perche, hò fatto ancor io fatica; e se lo piglia. Mi tocca l'altro Capriolo; perche, son capo del negotio, e se lo piglia. Mi tocca vn bon quarto del Porco, con il figaretto, e la testa, perche hò fatto il spartimento; e se lo piglia: E quel poco resto, lo distribui alli compagni dicendoli; stati allegri, e fatteui grassi; e rotondi.

Si che, da questa Società Leonesca, molti huomini, hãno imparato a tirar quasi tutta l'acqua al suo molino; con tante pretensioni, e cauilationi, tirano quasi tutto il guadagno in borsa loro, e li poueri compagni, che non sanno, ò non possono dir la sua raggione, con la pouera sua fameglia, si facciano grassi di quel poco resto, che gli lassano, più presto per vergogna del mondo, che per giustitia, timore, & amor di Dio. E li poueri marinari fanno come possono, dubitando di peggio, e tacciono, come faceuano i Compagni del Leone, nel spartir la preda. Et ecco, perche si dice Leonina Società.

4 Et

Circa al Capital nella Società del Corallo.

4 ET perche il Capital è di chi lo mette in Società, ò compagnia; & è sempre in suo dominio; (benche sia in ...u d'altri, non facendosi altro patto; è non essendo altra laudabil consuetudine, che il Capital fosse commune, da dividersi in commune in caso che non vi fosse guadagno, & auanzasse solo il capitale; in tal caso, si diuide in commune; come sotto anco si proua. Per tanto, se si perde, à lui si deue perdere; e se si salua, a lui si deue saluar, e restituire, come nel sequente nu. 5. si proua, per più Dottori. Dal che ne segue che, Chi hà misso il capital, lo deue mãtenir a borsa sua; e facendolo assicurar da altri, il pretio di essa sicurtà, lo deue parimenti pagar di propria borsa, e non alla borsa della Società, ò Collonna. La raggion è pronta, & è; Perche è suo; a lui si ritorna; a lui guadagna la parte ordinaria, e douuta; & a lui dunque, tocca pagarne la sicurtà (facendolo assicurare) & anco le altre spese, che circa quello si fanno. *Qui sentit commodum, & incommodum sentire debet.* Et è conuerso. *de reg. iur. in 6. Decretalium.* Si come anco; Chi ha misso il dinaro, non vol sentir il danno delle spese che si fanno, per mantenir la Fregatta, ò Barcha, quando si perde, ò rompe alcuna cosa; (perche tocca al Patrone essendo sua, a lui guadagna, a lui si ritorna, è a lui si perde in caso.) Ne meno, vol sentire della fatica, industria, e pericolo di Turchi, che passano li pescatori marinari, perche, queste cose, sono il loro capitale; Cosi versa vice, ne essi marinari, Società, ò coll. deuono sentir danno, ne spese, circa al capital del dinaro; perche, dette cose toccano al patron del capitale, misso in Soc. e questo, per le leggi della Fraterna Società quali vogliano, che si serui la giustitia, equità, & egualità, tra li Fratelli è Socij; altrimenti, sarà Leonina Società, come sopra.

5 Che il Capital, debba sempre essere al pericolo di chi pone in Società, (perdendosi senza colpa di chi lo riceue) è lui, ne deue pagar le sicurtá di sua borsa, facendolo assicurare, & altre spese, ò danni, che circa quello occorressero,

ro, senza detta colpa; ne mai li marinari, ò Collonna deue sentir di dette spese, ò danno, come già hò detto, e in più luochi, con l'occasione dirò; ne fanno chiarissima proua communemente li Dottori Catolici, nel *tit. Societas* è specialmente li sequenti è li, da loro allegati.

Dottori che trattano del Capitale posto in Società.

FLores theologorũ *Quæstionum de contractu Societ. Art. 1. Difficult. 1. Conclus. 1. ibi sic ait, videlicet; Qui pecuniam Socio dat hac conditione, (vel intentione) vt lucrum ex negotiatione diuidatur; Capitale autem saluetur, vsuram committit.*

Summa Armilla Tit. Societas, nu. 1. Ait; si capitale vnius stet sub lucro, & non sub damno; hoc enim iniquum est. Nõ è danno, il pagar la sicurtà di quello? *Numero 2. dicit; In societatibus dum vnus ponit pecuniam, & alius operam; de natura huiusmodi contractus est, esse debet; quod ponens pecuniam, stat duplici periculo, scilicet, perditionis pecuniæ, & vsus negotij: Ponēs vero operas, substat tantum vni periculo, scilicet periculo perditionis operarum:* (se è amazzato, ò pigliato da Turchi, al Corallo, non gli và la vitta?) *quia, hoc est, de natura huius contractus, licet periculum non sit æquale tamen licitus est contractus. Numero 3. asserit; vsura esse non potest, quando id quod ponitur, stat periculo ponentis*, dunque, *à contrario sensu*, che si cõclude? *vsura est. Numero 5. Ait; Secundo periculum pecuniæ, stat periculo ponentis. Aliter &c. Numero 9. dicit; Non licet mercatori, certam quantitatem pecuniæ dare cum pacto, quod vna pars sit salua, & cum periculo alterius partis tantum.* Perche? è vsura per la parte che sta salua; è cosi stando, non deue guadagnar a lui; mà si a chi la riceuuta. *Numero* 10. *Ait; Pactum quod periculum pecuniæ sit commune, est licitum, Sed in fine, si superest capitale, diuidi debet pro rata cum socio* Questa è la raggione che, *Qui sentit incommodum, & commodum sentire debet de reg. iur. in 6.*

Summa Rosella Societas. nu. 4. circa medium, Ait; est enim licitum pactum, ex persona ipsius, [parla di quello che hà misso l'opera] *vt ipse non sentiat damnum capitalis: Ratio est, quia sensit damnum in opera sua.* [che è il suo capitale.] *Numero*

11.

11. dicit; Glosa in l. si non sentiat ff. pro socio. ibi affirmat; Quod ille qui ponit operam suam, Nunquam obligasse se videtur, ad damnum, sortis; [Che è da notare] Sufficit enim damnum operarum suarum perditarum; Cum Correlatiuorum, eadem sit ratio, seu natura; quod & ibi probat, & sequitur; Quando pecunia est statim perdita; tunc damnum, debet esse commune: [Perche, il compagno, non hà ancora messo il suo capitale, che sono le sue opere, così resta obligato pro rata, a detto danno] Si vero post opera posita, pecunia capitalis perdatur; [Nota] non tenetur ad damnum dictæ pecuniæ. Quam opinionem (ait) Cinus dicit equiorem.

Summa Angelica societas 1. nu. 4. in fine, sic ait; In mutuo, transfertur dominium in accipientem; in Societate vero non [che perciò stà al pericolo del deponente. Numeros 10. dicit; si perditur capitale. An damnum debeat esse commune? An solũ illius qui ipsum posuit? Glos. in cap. fin ff. pro socio debet perire danti asserit. Et doppò adatte le contrie opinioni, dice; Sed iu dic: Quod si nullum est pactum, vel alia Consuetudo; Quod si pereat ratione societatis, ante operas exibitas à soc. tunc damnũ sit commune. Cin. l. 1. C. pro socio, & est æqua, vt ibi. Si vero perdatur post aliquas operas exibitas; Etiã aliquid sentiat de dãno. Si post oẽs operas exibitas; tunc perditur solũ ponenti illud; Et sufficit alteri perditio sui capitalis operũ suarũ ꝙ equissimũ est, præsertim in cõsciẽtia. Lo ꝓua neruolamẽte, puoi dice di più; No licet facere pactũ, ꝙ periculũ capitalis, sit alterius, quã illius qui posuit. lo ꝓua, dice poi; Scias tunc, ꝙ eatenus capitale ipsum [Nota] esset diuidendũ pro rata, in fine societatis. si nihil inueniretur de lucro preter cap. ipsũ, quatenus pactũ, vel consuetudo, de d. periculo cap. adesset.

Io. Baptista Corradus, Societas. Respons. Cas. Cons. Quest. 254. pag. 502. lit. A. Clausu. Tertio modo. Ait; vt autem Societas iusta sit: pecunia debet stare periculo ponentis & equitas in omnibus seruetur, videlicet; Quod damna & lucra sint communia. [Et si intende delle spese, guadagno, ò perdita, circa l'istesso negotio, & non circa il capitale; Perche, già lui, e gli altri sopradetti, e sotto noterò, dicono che il capitale debet esse & stare periculo ponentis; lo proua con essempi, è autorità. Nella pag. 504. §. Statuimus iui apporta la Bolla di Sisto V. delle Società così dicendo. Atque in posterum non licere. ijs qui pe-

cunias,

cunias, vel animalia, &c. qual Bolla, e notata qui sotto, a carte 8. oue fij può vedere.

Praxis Episcop. Societas, nu. 8. pag. 332. dicit; Quod, capitale, non stat periculo recipientis, in toto, vel in parte, quoad casum fortuitum, nisi interueniat pactum assecurationis [Che il deponente paghi il pretio della sicurtà al recipiente, come pagaria ad vn terzo, che l' hauesse assicurato; non alla borsa della collonna, ma a quella del deponente. O spartisca il capitale in fine, come sopra, venendo il caso. Altrimenti non.

Tolledo lib. 5. c. 41. num. 1. dice; *Secundo, vt singuli, exponant ur periculo perdendi de capitali suo* [dinari, & opere, &c.] *Sicut exponunt se lucro, vnde quoties aliquis vel de lucro, & non exponit se periculo perdendi, est iniusta Societas, hæc ibi.* [Non Fraterna, mà Leonina Società.]

Emanuel Rodriq; in Sum. par. 1. c. 46. De contrahen. Societ. n. 4. ait; Si fiat Societas sine conditione, & simpliciter, Tunc, capitale debet perire danti, quia dominium eius, apud dantem remanet, & non transfertur in Socios; sicut etiam se tenet pro illo, quando non amittitur, sed lucratur. Quod videtur intelligendum ante, & post adhibitum laborem, &c. Sociorum; hauendo fatto il contratto simplicemente, senza conditioni, come qui sopra.]

Couarr. Variarum par. 1 lib. 3. ca. 2. num. 2. Conclus. 1. Clausula, Sed si industria alterius &c. Iui va concludendo, che quando la fatica, industria, &c. d' vn compagno, è vguale alla pecunia deposta dall' altro Socio; che senza dubio, conuiene alla giusta Società, che il guadagno (leuate le spese, e li danni) fij commune. Mà il danno [Nota bene) contingente nella pecunia depositata, [Perche, e Dāno, include il pretio della sicurtà, secondo Lessio, nel luoco *infra citando num. 12. Dubit. 2. Clausula, Et igitur, co Pietr. Nauarr. lib. 3. c. 2. num. 412.*) Spetta al Patron che l' hà messa in Società. Da la raggione iui; Che similmente; il Compagno, ha perso la sua industria, &c. equiualenti alla detta sua pecunia; lo proua, e dice di più; Che quando l' industria, &c. equiuale alla pecunia del compagno, depositata in Società: Et che finita la Società, non vi fosse guadagno, ne altro, saluo la detta pecunia, posta dal compagno; Dice che, quella deue essere commune, e diuisa *pro rata*,

rata, tra li compagni: Da la raggione; Perche, l' industria, &c. poste dal compagno, in tal caso, sono al tutto perdute, senza sua colpa: Altrimenti, seguirebbe, che vno di duoi compagni, quali in Societá hauessero messo equal capitale, [vno del dinaro, e l' altro, della industria, &c.] vno perdesse il tutto; e l' altro, il tutto hauesse saluo. Et iui proua, questo esser contra le leggi della Societá Fraterna; dal che ne seguita, che saria Leonina Societá, &c. Questo dice esser vero, (E notabile] quando il pericolo del capital, de l vne dell' altro, e commune; Perche, se per patto, ò de iure, ò consuetudine, il pericolo della pecunia, pertenisse a chi l'há deposita; come è consuetudine, in queste parti, appertenir al deponente] all' hora, la pecunia solamente auanzata, senza guadagno, non saria commune all' altro compagno.

Et quando si dice, e si admette, che la pecunia sij commune, per participar di quella, quando solo auanza senza guadagno; proua, che all' hora s' intende, quando l' industria, &c. del compagno, fosse eguale, non solo all' vso, má etiã ad essa pecunia, al giudicio d' huomo prudente, & asperto conforme alle leggi, &c

Leonardo Lessio. *de iust. & iur lib. 2. c. 25. de Societ. pag. 257. num. 7. ait; Ex his patet, si sors pereat, perire illi qui eam posuit; nec quidquam ei ab altero qui operam posuit, compensari debere*; (hauendo però misso tutte le opere) *Si vero aliquid super sit; hoc eidem qui posuit deberi, &c.* con Michel Salon. *de Societ. num. 2. §. Secunda conditio art. 3. pag* 645. Et quasi tutti li Dottori antiqui, e moderni, tirano a questo segno, cioè; Se il capital nelle Societá, si perde, ò auanza; a chi l'há misso auanza, ò si perde; saluo se si perde per colpa di chi l'há riceuuto; [Nota] O vero, che sij per espresso patto ò consuetudine approuata che; Chi lo riceue, stia al suo pericolo, *pro rata*; Et in tal caso, non vi essendo guadagno, auãzando solo il capitale, ò parte di quello; & hauendo il compagno posto le sue opere tutte. & la industria; si deue detto capital diuidere *pro rata*, con il compagno; si come staua al pericolo, se si perdeua; Altrimenti non, in qual si voglia Societá si metti, in terra, ò in mare. Si perderia bene alli compagni, quando liberamente pigliassero sopra di loro il pericolo

pericolo

pericolo di quel capitale; e chi l' hà misso, di propria borsa gli ne pagasse il giusto pretio della sicurtà che ne pagaria a vn terzo; secondo vna opinione; benche giudico assai più sicuro, farsi assicurar da vn terzo.

6 Il Mercante dunq; chi si sia, che metti il capital in Società, ò Collona sopra Fregatte del Corallo; ò sopra altre Barche, per altri negotij in mare, ò in terra; Di necessità, è salute dell' Anima sua, (che è, il principal capitale) è; Prima, che lo metti; stij, e sij al suo risigo; & pericolo; Perche essendo suo come sopra; & à lui guadagna, à lui si ritorna, essendo saluo: Per cōtra, à lui che è patron di quello, si pde perdendosi senza colpa de cōpagni. *Qui sentit cōmodum, &c.* Restando dunq; il dominio del Capitale sempre appresso il deponēte quello, come prouano tutti li Dottori sopra nu. 5. citati alli suoi luochi, è in appresso diffusamēte, si vedrà. Stādo anco la Vulgatissima. *Si res stat, domino stat; Si perit, domino perit;* Necessariamente ne sequita; se il capital, in Soc. guadagna, ò pde; che al patron di quello che l' hà misso guadagni, ò perda; Se guadagna, senza dubio, si rallegra; E se perde, di ragione, nō deue hauer patienza? *Iob, Si bona suscepimus, &c.* c, 2. Gli cōpagni, che hāno pso la fatica, &c senza guadagno, nō bisogna ch' habbino patienza? Et perche nō il mercāte.

In caso dunque che non si pigliasse Corallo oltra la valuta del capitale; ò in qualunque Società, non vi fosse guadagno oltra il Capitale; Esso capitale in detto caso, si deue restituir, à chi l'hà deposto, perche, è suo, & è stato à suo pericolo come sopra. E' saluandosi solo vna parte; a chi l'hà misso, si dà, come sopra. Et il Lessio, in fin. del n. 5. qui sopra citato, nel lib. 2 c. 25. de Soc. Dubit 2. iui ha tratato del 1. 2. è 3. modo di contrahere le Società. Quali tre modi, non si assumano in queste parti, (ch'io sappia) Nel nu. 12. puoi, tratta del 4. modo di Società, qual si costuma in queste parti, & è; Che chi mette l'opera, industria, &c. nō è mai admesso alla perdita, ò guadagno del dinaro depositato in Società alcuna; ma, è admesso solamente alla perdita, è guadagno, circa al negotio, p il qual si è fatta la Società: Nè il mercāte, partecipa della fatica, industria, &c, del Cōpagno; conforme al detto 4. modo per qui vsato, come iui proua esso Dottore.

Pigliando

Pigliando puoi del Corallo, oltra al Capitale, & spese; (Cosi in ogni altra Societa) Ciascuno della Collonna, ne deue hauer la sua giusta parte, di esso; òvero, del giusto suo pretio, cōforme alla Societa Fraterna, (è non Leonina) e conforme alle giuste conuentioni tra compagni fatte; e conforme al capital, industria, fatica, &c. de compagni; à giudicio di esperti, è timorati di *Dio*, & è commune: e chiaro, senza prouarlo.

Circa l'Assicuratione del Capitale, e guadagno.

ASsicurandosi il capitale, e guadagno, tutta la massa insieme, cioè; Il corallo, ò il suo pretio: Gionta a casa la compagnia; Si deue far il giusto conto, (dedutte le spese &c.) di tutta la valuta, cioè; Capital, è guadagno; fatto questo, Chi ha messo il capitale, a quello deue essere imborsato; & ad esso, di sua borsa, deue pagarne il pretio della sicurta, e non farlo pagar alla Colonna; (come alcuni ingiustamente hanno fatto) perche, è di chi l'ha messo; a lui guadagna, & a lui ritorna; che per ciò; a lui tocca pagarne la spesa, danno, e pretio della sicurtà; è non ad altri, come sopra num. 4. 5. 6.

La Collonna, ò Compagnia tutta; deue pagar la sicurta de guadagno, per l'istesse ragioni; perche, è di tutta la Compagnia il guadagno; in compagnia si diuide, conforme alli meriti, da Fratelli, dunque in compagnia, si deue pagar il carigo della sicurta. *Qui sentit cōmodū, &c.*

Se chi mette il Capital, tanto nella Societa del Corallo, quanto in qualunque altra, per non perderlo, lo vol pur far assicurare, nell'andare, e ritornare, ò l'vn solo di quelli; lo deue far assicurar, da vn terzo, è pagarne di propria borsa la sicurta, come sopra nu. 4. e 5. & altroue, & non alla borsa della Colonna, ò d'altri. Ne meno di giustitia, ne di conscienza può pigliar sopra di se detta sicurta, è puoi pigliarsi il pretio di quella, nella borsa della Colonna, ò Masia commune della Societa, (Dio

volesse, che ciò, più volte non fosse fatto, in danno dell'Anima) perche, tanto in conscienza, è di giustitia è; come se hauesse fatto assicurar il suo capital da vn terzo, e puoi, ne facesse pagar la sicurtà alla Collonna. Ma perche a detto modo, il fatto è troppo, vergognoso, e scoperto, lo cuopre con il vello, de pigliar sopra di se la sicurtà, per potersi imborsar quel pretio; Che per niuno modo si può far, salua la giustitia & l'anima; Saluo che detto capitale, fosse communicato in Società per patto, o consuetudine, & che, nel fin della Società, si douesse *pro rata diuidere in Collonna*; Quali patti, ò consuetudine però, non si vsano in queste parti, come altroue hò detto. Dunque, a di chi è, il capitale, tocca pagarne la sicurtà.

Con L'occasione, suo stato pregato inserir qui il sequente Caso, circa la sicurtà del Capitale.

DAl numero 4. della terza carta, fin qui, & anco altroue, hò affirmato, e nouamente affirmo qualmente, ogni pericolo, danno, cariga, è spesa circa al Capitale, (nelle quali, s'include il pretio della sicurtà d'esso capitale) depositato in questa del Corallo, è in qualunque altra Societa in terra, & in mare; Che il tutto deue essere alla borsa, e carigo del depositante il capitale. La ragione e, perche sempre è al suo dominio, e pericolo; Saluo che, da principio, per patto, ò consuetudine approuata fusse detto capitale communicato in Collonna, da spartirsi &c. come qui sopra; il che però, non s'vsa qui, in alcun luoco, che io habbi notitia.

Il caso è questo; Sono alcuni mercanti, quali, nelle Società del mare, mettono il capitale, ò parte (come li deuono) Sopra Barche, ò altri nauilij, con patto espresso; che il Capital stia a risigo, e pericolo di chi lo depone, (fin qui, va bene) Ma con espresso patto, che la Collonna, ò Socio, di sua borsa, paghi la sicurtà di detto capitale, Et qui, *latet hamus*; *& sub melle venenum*; e si vedrà.

Quando

Quando puoi è finito il negotio; prima si leua dalla Massa il capitale, & il pretio della sicurtà; & che se ne fa? se l'imborsa il patron del capitale; (perche, da niuno terzo, s'è fatto assicurare) Il che però, per quanto sopra hò detto, e dirò: di giustitia, e conscienza, non si può fare, (quanto al pretio della sicurtà) con quanti patti siano fatti; perche le leggi, di vera, e real Societa, è contra la legge naturale, *Quod tibi non vis fieri &c.* & cõtra Sacri Canoni, *Qui non sentit commodum* (del suo capitale) *nec incommodum, &c. de regul. iur. in 6.*

Summa Angelica. Societas 1. num. 10. circa medium ait; Ideo, cum Socius non habeat de lucro ipsius Capitalis, non debet habere de damno. Per patto dunque, si può far pagar alla Collona ò Socio, il danno del pretio della sicurtà, contra *Qui non sentit commodum, &c.*

Summa Armilla, Societas, num. 3. dicit; Si est damnum capitalis, quodcunque illud sit: Il pretio della sicurta, non è tale? *Quodcunque*, non contiene, & abbraccia detto pretio.

Siluestro, *Societas, num. 2. circa medium, Clausula, Sed & si ait; esse contra naturam Societatis, Si grauaretur Socius circa expensas Capitalis; quia insuper posset operas suas perdere,* E non è spesa circa il capitale, il pagar sicurta di quello?

Tolledus. Instrut. Sacerd. lib. 5. Societ. 2. c. 41. num. 2 Sic dicit; Quisque expositus esse debet perdendi suum capitale; vt qui pecuniam ponit suo damno pereat. Se sta al suo pericolo il capitale tutto, *à fortiori* si deue pagar la sicurta, (se non lo vol perdere) e non farla pagar al Socio, ò Collonna, al qual non si perde perche non è suo &c.

Sè da vn terzo, hauessi tù fatto assicurar il tuo capitale non doueui tu pagarli il giusto pretio, di tua borsa? Perdendosi puoi, non doueua quello, a te, e non ad altri restituirlo? Si bene. A te imborsarlo, & che altri, di quello paghino la sicurta, come si può accordar questa Citara. S'accorda per Società Leonina.

Senti l'essamine del patto, che la Collonna paghi la sicurtà.

ATtendi bene; Tu hai patteggiato, che il tuo capital, sij a tuo pericolo, (buona) Ma l'altro patto, che la Collonna ne paghi la sicurta di quello: Come può star gran malitia; inganno, & ingiustitia, cioè; Che il capital tuo, stij a tuo pericolo, di danni, spesa, è perdita; che a te con il guadagno si ritorni, & che, per patto, ò altra malitia, la Colonna, ne paghi sicurta, di quello, senza participar di quello, ne del suo guadagno? Che sij a tuo pericolo, per patto, & per patto altri pagano sicurta; di mezzo qui, vi sta vn' gran Chaos. Se sta a tuo pericolo; non occorre, nè è, necessario, che alcuno paghi sicurta di quello; Ma facendone tu pagar la sicurta alla Collonna; qui, tu mentissi, & è falcita, che stij a tuo pericolo, perche, di giustitia, sta al pericolo di chi ne riceue il pericolo, e, il pretio di quello; per quel ꝑtio, in caso che si perdi, al sicurta si perde o lo deue restituire, ergo &c.

Stando dunque il tuo capitale, a spesa, e pericolo della Collonna; ò Socio; come per patto l'hai obligata In cambio di detto danno, & agrauio; in che cosa degna, l'hai, tu ricompensato? come sei tenuto? Come cantano tutti li Dottori? In niente. Bon per L'occhio.

Non hauendolo tù fatto assicurar da vn terzo, Il pretio dunque, che, hai leuato dalla Massa, ò Collonna, Che n' hai tù fatto? (Và ben per sotile, questo fatto) Non fa per l'anima, ch' e sotilissima, e pretiosissima? Il Signor mercante; te la imborsato, per hauer quel di più, se il Capital ritorna saluo; ò manco danno, se si perde. Auerti. Che Dio, il tutto vede, *Ante oculos agimus Iudicis cuncta cernentis.*

Tu voi pur che il capital, con il guadagno suo, a te per ogni modo s' imborsi, Si? *Transeat*; Ma di piu, tu voi che la Colonna, ò Socio, di quello, ne paghi la sicurta, si? Dimmi vn poco; E tù, voi sentir danno del Capital della

Collon-

Colonna, ò Socio, (che è, la loro fatica, industria, pericoli. rompimento. deteriorationi di Barcha, prigionia di Turchi, ricatto &c. che son Danno loro per mare, ò per terra. incorsi per propria causa del negotio, e senza loro colpa?) Oh, Questo non (risponde il Signor Mercāte:) Non lo giurar, che ti credo; perche, In dieci anni, in circa, che sono in queste parti, Non hò mai inteso che; Chi mette il capitale in Societa, ò in parte sopra le Barche; siano concorsi in collonna a sopradetti danni de cōpagni; ne in redimer Schiaui.

Alle qual cose, ò danni, sono pur tenuti sodisfar; alla borsa della colonna; conforme a quanto sotto dirò; & per quanto ne dice particolarmente il Dottissimo *Mich. Salon, verbo Societas. pag. 671. Coll. 2. num. 23. ibi, Cuius expensis, in summa dicens;*

Expensas mestibus necessarias, in agendo negotium, ratione, & causa Societatis, per se inspicientes facta s: Ex bursa Societatis soluendas esse: ibi dat Exēplum. Experse veró factæ à Socio negotiando, non tamen causa, nec ratione, nec intuitu Societatis, Sed tantum occasione ipsius negotij, & culpa ipsius Socij, (licet leuissima) Iste sunt soluendi ex bursa ipsius Socij, seu Columne.

Numero vero 26. §: Ad huiusmodi ita concludit, videlicet; Expensæ factæ à Columna; vel Socio, ratione, & Causa Societatis, (non tamen circa merces) puta; quia negotiando infirmatur; vel æquus, aut mancipium, quibus vtebatur in Societate, moriuntur; vel (Nota) quia captus à Turcis; indiget pecunia ad se redimendū. Hæc omnia (ait) ex communibus bonis Societatis, sunt extrahenda; dummodo non acciderint ex culpa Socij, vel Columnæ; Secus si ex culpa sua, receperint damna illa, (licet occasione, non autem causa Societatis, & vt ibi,) Non mi posso imaginare, che in Colonna fù redemuto vn di compagni Schiauo: mà se forsi si rinouerà, si potria dire. *Phenicem inuenisse putemus*, (si dice de gli Auari.

Più chiaro *ad rem*, ne tratta l' eccellente Leonardo Lessio, *de Iust. & Iure, lib. 2. Societas, num. 12. pag. 257.*

5. *Quarto fieri dicens; Fieri potest pactũ,* [& è il modo, che si vsa in queste parti] *Vt is qui ponit pecuniã, non sit particeps sortis, seu capitalis, sed tantum lucri: Et ita, vt si peracta negotiatione* [*seu nauigatione, nihil supersit, nisi solũ sortem, nihil habeat. Postea dicit; Veruntamẽ. tunc non est comparanda pecuniæ quantitas cũ pretio operarum; vt in secondo modo contrahendi societatẽ iam dixit; Neq; conflanda est vna sors ex illa, & pretio operarũ vt in tertio modo itẽ dixit: Sed conflanda sunt ea quæ vtriq; pereunt, & hæc inter se Cõparãda; vt rectè docet:* (*ait, Petrus Nau. lib. 3. c. 2. nu. 412. sequitur; Ei igitur, qui pecuniã confert, duo pereunt, Primo exstimatio periculi, seu pretiũ assicurationis*, Qui notisi bene, *Pretium assecurationis;* Che non può dir più chiaro, per il nostro proposito; perche, detto pretio è vn carigo, dãno, ò spesa, circa al Capitale; quali dãni è spese, toccano di giustitia alla borsa del patrõ di quello; per ciò che sopra in più luochi, s' è prouato, & anco si prouerà. Sequita: *Siue illud periculum in se susceperit*, (non facendola assicurare) *Siue alteri persoluat. prætiũ assicurationis*, (facendolo assicurar à vn terzo, nõ alla Coll. ò Socio, come s' è prouato) *Hæc enim, (ait) paria sũt, hæc ibi.* Se dunq; tu hai pigliato il pericolo del capital tuo sopra di te, come si narra nel caso, (e sei tenuto) ciò hai fatto tu fintamẽte, *& p forma* ([così me si dice) Et di ciò, ne fà testimonio chiaro, l'altra particola, cioè; *Seu alteri psoluat pretiũ assicurationis;* Et tal ptio, nõ lo paghi tù, mà lo fai pagar alla Coll. ò al Soc. *Ergo*.

Concludo dunque; Il patrõ del Capitale, esser tenuto di suo borsa) pagar la sicurtà del suo capitale, in qualunque Società si sia, o giustamente ricompensar, chi lo paga per lui; Altrimenti, se aspetta alla morte, à saldar i conti, gli sudarà troppo il fronte. Tanto hò ditto con l'occasione, per carità; E ritorno al Corallo.

Da pratichi hò inteso; ch' alcuni mercanti, fanno pagar in Collonna, la sicurtà del suo capitale con questa malitia cioè; Chi mette il Capitale, fà saper alla Collonna, inanti che si parti di Sardegna, che la sicurtà è fatta di

tutta

tutta la maſſa Capital, è guadagno, ò ſuo pretio. Venuti poi à terra inanti che far altro; Eſtimata tutta la maſſa; da quella, prima leua il pretio della ſicurtà, (è ſe l'imborſa) s'imborſa poi il capitale; poi ſi diuide il guadagno. Alla Leoneſca è non alla Fraterna. Di tua borſa, ò mercante, deui pagar la ſicurtà del tuo capitale, come ſopra in più luochi, è abaſſo prouarò.

Se eſſo mercante, veramẽte hà aſſicurato tutta la maſſa: quãto poteſſe pigliare in queſte, ſi è; Il ꝑtio della ſicurtà del guadagno, è nõ del ſuo capitale, come ſopra s'è detto; ò laſſarlo ſenza ſicurtà, à ſuo pericolo, &c. ben che, ſij incluſo nella maſſa, come ſopra. Il guadagno nella maſſa, è di tutta la Coll. ſi diuide in Collonna; *pro rata*; & in Coll. ſi deue pagar la ſicurtà di quello. *Michel Salon. de Soc. art. 3. pag. 651. §. Quarta opinio. affirma con Corrad. de Contract. q. 97.* In ogni modo, ſaria più honeſto, & ſicuro, ſar aſſicurar da vn terzo, &c. al qual, il mercante, li paghi il pretio della ſicurtà, &c. cõforme alla giuſtitia. *Qui ſentit commodum, &c.* E cento.

Maggior proue, à quanto ſopra: per l'Occaſion datta.

A Quanto ſopra, non obſta la Bolla di Siſto V. ſopra ſicurtà delle Società per la qual, ſi ꝓhibiſſe l'aſſicuratiõ fatta, tra li Cõpag. del capital saluo, è ſalua vna certa quãtità, di ſperato guadagno, vadi il negotio come voglia. Perche nõ ꝓuo io, che li cõpag. nella Soc. del Coral. vadi il Negotio come ſi vole) ſiano tenuti reſtituir il capital, à chi la depoſitato nella Soc. ne che ſiano tenuti à pagar la ſicurtà di eſſo cap. Che anzi prouo, che il capital, è ſẽpre al pericolo di chi l'hà miſſo; & che eſſo, lo laſſi andar è ritornar à ſuo riſigo; ò ne paghi di ſua borſa la ſicurtà; cõforme alla detta Bolla delle Società, & ad altri Dottori ſpecial. alli allegati ſopra, à car. 3. n. 5. Ne meno dico, che eſſi cõgagni, ò alcũ di loro, poſſi far ſicurtà al mercante di certa quãtità di guadagno ſperato, vadi come ſi voglia il negotio; ꝑche, queſto è cõtra la ſud. Bolla: Ma io dico, che ſe la

Collonna farà assicurar il guadagno, non sperato, mà sì già in re, e in cassa; Che ciò, dico, sij licito al mercante, ò alla Collonna tutta, ò ad alcun di loro assicurarlo, come saria licito ad vn terzo: e chi di sopradetti l' assicurerà, la Collonna tutta, sarà tenuta à pagarli il pretio della sicurtà, si come la pagaria ad vn' terzo. Et questo, non è contra la detta Bolla, qual prohibisse alli compagni, ad assicurar il guadagno sperato, e non quello, che già è in cassa da mandarsi da vn luoco, all' altro &c. Il che, si deue notare.

11 Con questa occasione dirò anco del c. *Nauiganti de Vsuris*. Qual c. par che concedi, à chi presta capital al Patron di barca, qual Patrone, per ogni modo, vol fare assicurar detto capitale; Che se ricercherà detto prestãte, che vogli assicurar detto prestato capitale; che lo possi assicurare, secondo vna lettura di detto c. senza vsura: Mà che, se prestando, obligherà il Patrone, à farsi da lui assicurare, che sària vsurario, per il detto c. & è vero. Nondimeno, secondo vn' altra lettura, par che detto c. Nauiganti, non tanto prohibisca assicurar il prestato dal prestante, quando oblighera il mutuatario, à pigliar detta sicurtà da lui; ma che anco, ciò prohibisca, quando esso mutuatario liberamente, ricercherà il prestante, che l' assicuri lui. Di ciò, vi è la raggione pronta, & è. Che *ff. de alee luso, & aleatoribus*. Il suo testo dice; *Vbi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. Et non essendo nella littera detto c. Nauigante ne ponto, ne come perciò, non è necessario leggere, come legono alcuni, come sopra cioè; *Mutuans certam quantitatem pecuniæ, recepturus aliquid vltra sortem, eo quod suscipit in se periculum*; E secondo detto leggere, quello che presta, solamente presta, per riceuere in se tal sicurtà, per guadagnar con l' impresto; il che, è prohibita vsura. Mà, secondo l' altro leggere, e construere, Si vede altrimenti, legendo così, cioè; *Mutuans certam quantitatem pecuniæ, recepturus aliquid vltra sortem, eo quod suscipit in se periculum*. Et secondo questo

sto leggere, si vede che tal impresto, e fatto liberamente, & ciò che aspetta di guadagno, l' spetta per raggion del pericolo, preso sopra di se, essendo ciò cosa giusta, secondo tutti. Potendosi dunque, tal legge, intendersi in detti duoi modi, secondo il P. F. Bonauentura Rapiccia da Castel Alfero, nella par. 1. de suoi Dialogi di Casi di Conscienza per forza, bisogna concludere che è generale à tutti, cioè & a quelli, che non vogliano prestare, saluo se il mutuatario non si fà assicurar da lui, per guadagnar quel pretio; &, à quelli, che liberamente prestano, & puoi richiesti prestano. Altrimenti, dice, saria la, legge oscura, è periculosa; *Erit lex. dist.* 4. qual difetto, non si presume in Santa Chiesa. Facciāsi dunq; quātì instrumēti, si vogliano, vno di prestanza, ò di Società: e l' altro di assicuratione. sono tutti copertorij di vsura.

Tutto questo, par che militi molto contra la opinione del Nau. è sequaci; il qual vole, che tra li compagni d'vna Società, è Negotio, si possi giustamente prima far l'assicuration del capitale; e poi, quella di tanto guadagno determinato: In modo che, vadi il Negotio come si voglia, il capital è sempre saluo, con tanto di guadagno: che in fatto, è il medemo come se non depositasse in vera Società il capitale; ma si lo depositasse come vero mutuo, à pericolo del recipiente; cō obligo di restituirlo, con sicuro guadagno, finito il Negotio, Ne obsta, che il recipiēte il capitale, guadagni assai più, di quello che paga sicuro al deponente, perche non assicurandolo, bisogneria dar la mettà del guadagno, che è assai più, che il certo assicuramēto. Non lo scusa dico, perche, facendo nouo contratto, al tutto si recede dal primo, e resta il secondo. Leuando dal primo contratto, le vere conditioni della Società, è in loco di quelle, mettendoui quelle della vera, ò interpretata prestanza, ò mutuo; già tra questi, non vi è più vera Società mà si, mutuo interpretato, causato dalla mutation dell' intentione, la qual, da lo essere vale alli contratti; (anzi fino alli Sacramenti di Santa Chiesa)

Ecco

Ecco al proposito, *de regulis iuris in 6. Contractus, ex conuentione, legem accipere dignoscuntur. Item.*

Se vno presterà dinari, con patto che sicuro il capitale, li sia restituito, con tanto di guadagno, e intendendo puoi questo essere vsura, muta intentione, ritroua il mutuatario, e li dice voglio che li dinari che vi hò datto, e prestato, stiano a pericolo mio, conforme alla Diuina legge: & che voi mi diate la conueniente parte del guadagno, come si fa in vera Societa. Gia tra costoro, non vi è più prestanza, con vsura, ma vera società. Niuno qui dira al contrario. Ergo.

Duoi Contadini si accordano esser cōpagni nella fatica, e pigliano a coltiuar la possessione di Pietro, è darli la sua parte dominicale, e la parte Collonica, di diuiderla per mitta tra loro duoi; Cosi fù fatto il contratto; doppò lauorato alquanti di, in detta possessione disse vn di detti compagni all'altro, Non voglio più star in Società cō voi, in questo contratto, ma voglio à vn tanto l'anno lauorare qui con voi. Cosi fanno questo nouo contratto di vera locatione, e conduttione delle opere di quello, Chi dira, che questi duoi, non siano al tutto receduti dal vero contratto primo di Società; & che non tenghi il 2. cōtratto? ò, che stij il primo nō ostāte il 2.? Si farà mai, che per il 2. cōtratto, nō sij destrutto il primo nelli sud. e simili essēpi? E pur il Nau. e sequaci, si sforzano persuader che rimāghi il primo cōtratto, nō ostante il 2. nelli contratti delle Società, & che, sotto la virtù del primo di vera Societa, possino esser sicuri del capitale suo, con tanto di guadagno sicuro, non ostante il 2. come che il 2. non hauesse alcune forze, ò virtù; ma che fosse fatto solamente pro forma, e fintamente, come la maschera, ò pittura, che fanno parer solamente quello che non è in verita, &c.

Si cognosce dunq; chiaro (pare a me) da quanto sopra, qualmente, nelle Societa ò Collonne, nō si possi tra loro contrahenti, e compagni, far assicuratione del capitale, saluo; ne di tanto guadagno sperato saluo, oltra al capita-

capitale, come concede il Nauar. & altri; (Sia ditto cõ ogni riuerenza de tali, è tāti huomini) Che anzi tali asse-curamenti tra Compagni, si vedono prohibiti dal sudet-to c. Nauiganti per la sua intelligenza, come sopra, nu. 11. & dalla Bolla di Sisto V. sopra le Societa, & da molti, che difendono questa parte benche, la detta Bol-la, par che non prohibisca l'assicurar tra compagni, il guadagno gia fatto, è in cassa, da mandarsi da vn luo-co, all'altro; mà che prohibisca solamente, il guadagno sperato; & la saluation del capitale, come che sij sempre al pericolo di chi lo deponera; & se lo vol sicuro, che lo debbia far assicurar da vn terzo, è di sua borsa, pagarli il giusto pretio, come sopra hò detto più volte. Et quan-to hò detto, del num. 8. sopra fin qui: il tutto è confor-me alla dottrina del R. P. F. Bonauentura Rappiccia, minor osseruante nel suo primo Dialogo di Casi, inan-ti il mezzo. Il quale, iui ha notato la sudetta Bolla di Sisto V. la qual noterò qui *ad litteram*, per maggior so-disfattion de Lettori.

Bulla S. D. N. Sixti V. Detestabilis. 1536. *eius anno* 2.

DEtestabilis, & infra; Damnamus, & reprobamus om-nes; & quoscunque contractus, conuentiones, & pactio-nes, post hac ineundos, seu ineundas per quos, seu quas ca-uebitur personis, pecunias, animalia, aut quaslibet iacturam, damnum, aut amissionem sequi contingat, Sors ipsa, seu ca-pitale semper saluum sit, & integrum à socio recipiente semper restituatur: Siue vt de certa quantitate, vel summa in singu-los annos, aut menses durante societate respondeatur: Sta-tuimusque; huiusmodi contractus, conuentiones, & pactiones vsurarias, & illicitos post hac censeri debere: Atque in poste-rum non licere ijs, qui pecunias, animalia, vel alias res in so-cietatē tradent, de certo lucro, vt prefertur, percipiendo inter se pacisci, & cõcordare: Neq; etiā siue ad certū, siue ad incertū lucrū conuenerint socios qui ea recipient ad sortem, seu capitale saluū, & integrū, vbi illud casu fortuito perierit, vel amissū erit, reden-

reddendum quouis pacto, aut promissione sibi obligare: Ac ne de cętere Societates innuãt sub huiusmodi pactis, & conditionibus, quæ vsurariam, prauitatem sapiunt, districtè interdicimus, & prohibemus: Sed potius cuncti nouerint, societates huiusmodi cum iu posterum vnus pecuniam, animalia, aut alias res, & bona; altĕr vero operam, vel industriam confert, pure, fiucere, & bona fide (sicut decet iustis) & æquis conditionibus, & pactis, secundum iuris dispositionem, ac sine vlla prorsus fraude, palliatione, aut vsurarie prauitatis labe, aut suspitione ineundas, seu contrahendas esse: Ita vt non ad certam summam, aut quantitem ab omni periculo, & damno, vt prefertur immunem, lucri nomine persoluendum: Neque ad capitale, si casu fortuito perit, restitueudum; Socius accipiens teneatur. Si vero finita Societate, ipsum capitale extat; ei q̃ui in Scietatem contulerit restituatur; aut aliter inter ipsos contrahentes, super legitimè conuentum sit. Ac preterea, ijdem contrahentes fructus, expensas, & damna, in commune conferant, & prout iustum, & equum fuerit, sibi communicent, atque diuidant. Decernentes, &c.

Gio. Battista Corrado. *Responsion. Cas. Consil. Quæsito 254. De Societ. pag. 502.* tiene il medemo adducendo la sudetta Bolla summata, &c. Et tanto hò detto, dall'occasion datta; ritorno al segno:

Strattageme altre, in dar il Capitale.

SOtto coperta di Società, sentite come alcuni mercanti, (oltra al guadagno del Corallo) vogliono guadagnar con li marinari. Dice alcun di loro, al Patron della fregatta; Voglio che lasciate in terra filo, corde, & [illegible] cariaggi che portaresti per la pesca; che gli mãdarò [illegible] Barca; & che portate in Sardegna, al ta luo[illegible] [illegible]antie: Et andaretti cautamente, io puoi per [illegible] [illegible]lle. Il Patron, e marinari, [illegible] le tali mie merc[illegible] [illegible]anco per l'hauenire, sen[illegible] pagarne li datij, ò gab[illegible] [illegible]igati, è (come si dice) che hanno bisogno di præsente, [illegible] di detti mercanti; ò che, se ritrouano [illegible]

dice) con il laccio alla gola; nõ ardiscano contradirli, ꝑ mãco male, benche, cognoscano far male, e metterli à gran pericoli, e distorbi. Portano dunque detta mercãtia, fraudano li datij, e gabelle, con peccato, & obligo di restituir, e sodisfar del suo, in caso che detto mercante, non sodisfaccia lui, come è tenuto; (sodisfarà domani, si dice) *Cui tributum, tributum. Cui vectigal. vectigal. Reddite que sunt Cesaris, Cæsari*, disse N. S. è certo, che siano à ciò obligati.

Và anco in pericolo il Patron, con suoi marinari di prigion, di galera, di pagar gran summa, con loro gran rouina. Il mercante dunque, che gli a missi à detti pericoli; non ha peccato mortalmente con obligo di pagarli Sudetti datij? Se fossero statti scoperti, è incorsi in detti danni, non restaua egli obligato, à sodisfarli tutti li detti danni parimenti? Mà perche, non glie scrittura di mezzo, che gli hauesse comisso, che fraudassero gli datij, cõ detti pericoli; Che haueria fatto il Signor mercante? Con quella conscienza, che comandò fraudar li datij cõ detti pericoli; con quella istessa conscienza, non li haueria fatto pagar la sua mercantia confiscata, dicendo, Gli hò datto ordine che paghi li datij, & esso gli ha fraudati, per rimborsarseli, dicendo à me, hauerli pagati, ma, gli è andata mal fatta, e voglio che me le paghi? Non saria forsi cosi? come defendersi il pouero Patrone? Non si fanno di cosi belle botte? Ne il mercante dunq; deue darli tal ordine, nè il Padrone accettarlo, nè meno essequirlo.

Manda puoi il mercante in Sardegna dette corde, filo, &c. che restorno qui in terra come sopra; e, ne fà pagar, la sicurtà. è il nolo di quelle, alla Collonna. Si? Sono restate in terra per colpa tua, e per beneficio tuo; è ne deue la Collonna portar la pena? pagarne le spese? Fraterna Società, ò Leonina? Vna delle due, hai da fare se voi seruar il Capitale dell' Anima tua, ò mercante; O' vero deui pagar tu dette sicurtà, e nolo, di tua bor-

fa; O' vero se voi che le paghi la Collonna; sei tenuto tù, a pagar il iusto nolo alli marinari, che li conuiene, delle tue mercantie che hanno portato in Sardegna; e loro, in Collonna, deuono puoi spartir il detto nolo. Altrimenti loro il dinaro, e te l'Anima. Chi perde più?

14 Malitie d'altri mercanti, Sentite. In cãbio di dar al Patron della Fregatta, il capital in danari, che fa bisogno pronto; da spendere in Sardegna, senza danno della Collonna, che fanno? Li danno in mano vna lettera; O' vero, tanta mercantia, dicendole; Portati questa lettera ò vero questa mercantia, in Sardegna, in tal luoco, al tal mio Agente; Che esso, vista la lettera; ò riceuuta la mercantia, vi dara subito il capital che fara bisogno. Portata la lettera, consignata la mercantia, con perdita d'altro nolo, che haueriano guadagnato, fatica fastidio, &c. Non vi sono dinari. Tornate dimani; puoi dimani: Torna, ritorna, tante volte, con fatica, spese di hosterie, caualli, perdimento di giorni, che non possono pescare, con spese di duoi, tre, ò più ducatoni. Di qual spese, il Signor mercante, non ne vol manco sentir noua. Alla scola di quella, che fece *impicar Giuda per la gola*, si insegna questi termini.

15 Altri, dãdo il Capitale; lo sborsano, la maggior parte, in tante Caualine, con qualche poche doppie, ducatoni, &c. Contandoli, e valutandoli ogni moneta, (per far cantar l'instrumento, più lire di Genoa.) alla più alta valuta; & alcuni, alla valuta, come se vendessero dette monete, e non li mettessero per capitale in Societa; per far dir l'instromento esempio, 900. lire. Non ascenderiano però dette monete, alla detta summa, se fossero valutate solamente al iusto pretio che vagliono è correno communemente senza inganno. Nel luoco doue si sborsano, quando si danno per pagamento di qualche cosa comprata, ò per pagar altri debiti; e non fossero valute al pretio che le vendono, come sopra, a persone che le pagano più di quel che vagliono qui, per portarle

a suo

a ſuo riſigo, in altri paeſi, doue vagliono più, con ſperanza di guadagno; ò vero le pagano più, per la commodità, è facilita di portarle, coſa che non è delle altre monete più graui da portar per viaggio, &c.

Il che non fa però regola, Che quelli che li mettono per capitale; ò li danno per impreſto, che le poſſino valutare, come che, le vendeſſero. La ragione è pronta, imperche; Quando le deponi per capitale, ò le dai per impreſto, ò per pagamento non le vendi all'hora: Se non le vendi, perche ne voi il pretio, come ſe le vendeſti? Dirai forſi; ſe le haueſſe vendute, nõ haueria riceuuto quella valuta? E' vero; ma, ſta il fatto, che non le vendi all'hora; e ſe le vendeſti, non le deponereſti per capitale, ne meno, ne tirareſti altro guadagno. Mettendole dunq; per capitale, ne voi tirar doppio guadagno, cioè; vno del guadagno del Corallo: (il che, è licito.) e l' altro guadagno come che le vendeſti? E chi ti concede queſto ſecondo guadagno, ſaluo la maledetta auaritia? Dunq; nõ le poi valutar, come le vendeſti: dunq; non aſcendano alla sũma di lire che canta l' inſtromento; dunque, *ſtantibus terminis*, all'inferno per concluſione, ſe in tempo, non li rimedij.

Danni altri della Collonna del Corallo.

16 IN dãno della Collõna, ſi fa anco queſta, cioè; Chi mette il capitale ſcriue in Sardegna, ad vn ſuo amico dicendoli; Io hò operato con il tale, Caporale di Fregata, che ſi ſerui da voi, di vino, & altre coſe, che ſaranno biſogno; & che reponera il Corallo in caſa voſtra; è vi vendera tutto il rotame, ò ricaduto che pigliera. Gionto colà il Caporale, fa tutto come ſopra. Però, quello non paga mai al giuſto pretio il ricaduto, come lo pagano gli altri, e gli lo pagaria, ſe non foſſe la ſudetta lettera, per la qual, ſi ſeruano da lui comprando vino, &c. E reponendo il Corallo in Caſa ſua. Il difetto del giuſto pretio del

ricaduto, risulta in gran danno della Collonna; O' sia questo, per difetto del mercante di terra, che partecipi secretamente di quel guadagno, di quel auanzo, per non pagarlo il giusto pretio, che pagaria vn'altro, senza detta malitia; ò vero, perche quello, ricompensa il mercante di terra, in altro modo: O' sia per malitia del Caporale sudetto che partecipi lui di tal auanzo; ò sia vltimo per malitia di quel che compra il rotame, che non lo vol pagar il giusto, come lo pagano li altri, per qualche sinistro rispetto; basta che la Collonna, resta con quel danno; Et chi delli sopradetti, l'hà dannificata, è tenuto a darli la douuta sodisfattione; E Dio, è la conscienza, (che è, *mille testes*) lo sanno è lo accusano, e lo condannano, a detta sodisfattione; altrimenti, &c.

17 Alcuni mettono, il Capital in detta Società, ò sopra altre Barche, dicendo al Patrone; fatilo assicurare. Lo fa assicurare; ma, la sicurtà, la fanno pagar alla Collonna: O' vero, chi ha messo il capitale, piglia la sicurta di quello, sopra di lui. Ritornati dal negotio; in vno, e nell'altro caso, inanti che spartir il guadagno, dalla massa tutta, il mercante, leua prima il pretio della detta sicurta: puoi leua il suo capitale; puoi, si diuide quel puoco resto, è chi non ne ha, suo danno. *Leonina* Società. Sopra, in più luoghi, non si è prouato, che la sicurta del capitale, la deue pagar la borsa del patron di quello? Se le Cose vanno a trauerso, chi sodisfa le fatiche pericoli &c. delli marinari? Forsi la Collonna? Guarda.

18 Altri, in dãno della Coll. Pigliãdosi del ricaduto, ò rotame; di mano in mano, che si piglia, si va vẽdẽdo: e del suo pretio, si va comprando ciò che fa bisogno in collonna; e si scriue tutto quel si compra di detto pretio, nel libro, doue si tiene conto del capital che si spende, come che detto pretio del ricaduto, fosse del capital, vscito di borsa del mercante, tanto per la tal cosa, tanto per la tale. E nel far del conto delle spese, il tutto che è notato sopra detto libro, si mette a conto di capitale; co-

me

me che, detto pretio del ricaduto, fosse della massa, e borsa del mercante, e suo capitale. E questo, è in danno della Collonna, perche, il ricaduto, è della Collonna; e perche il suo pretio, non deue esser *pro rata*, diuiso in Collonna? Lo dichi vn fanciullo?

Circa lo Impresto per la pesca del Corallo?

1 IL Mercante dunque, non potendo guadagnar al Corallo, senza far l'impresto à poueri marinari; Anticipatamente li presta, Scudi, Ducatoni; ò tante lire di Genoa, valutando le monete, al più alto pretio che qui si spendono, per far cantar lo instrumento più lire; Et alcuni, gli fanno l'impresto, la maggior parte, in Caualline, al più pretio; e loro, in spenderli, gli hanno molto danno, non potendo mai cauarne ciò che gli le hà valutate il mercante. E questo è già il primo danno del pouero marinaro. Facendoli detto impresto, li fà obligar per quello, con instrumento (ò patto espresso) di andar alla tal Fregatta al Corallo. Et in caso che manchi andare; che il mercante, possi pigliar vn altro marinaro, alle spese di detto marinaro, &c.

2 Detti homini, restano obligati restituir al mercante, li dinari prestati a loro, della parte del Corallo, ò suo pretio, che giustamente li toccherà in sua parte, ritornati a terra ò vero, in altro modo, gli lo deuono restituire. Buono questo.

3 In caso poi, che alcuni di essi marinari, che hanno riceuuto detto impresto fuggisse, ò in altro modo, fosse fatto impotente, a restituir detto impresto. Per instrumẽto patto, ò vsanza, come si sia; molti mercanti, si fanno pagar, ò restituir detto impresto, (che era perso) a tutta la Collonna, ò Società; sotto pretesto che, esso mercante, entra anco lui in Società; a far detta restitutione, Vna; è l'altra; accioche, non perda tanto il mer-

cante. Il che, par che habbij vn poco del verisimile, ò raggioneuole.

4 Di questo impresto, vero Mutuo; il mercante, non ne può tirar alcun guadagno, ne anco sperarlo, per picciolo che sia, sij che cosa si voglia, pur che, sij pretio estimabile. *Mutuum dantes, Nihil inde sperantes; quidquid sit, siue esculentum, siue poculentum, siue &c. vsura est; si plusquam dedisti expectes.* Tutti li Catolici Dottori, cosi affermano, è dichiarano. Notisi quel, nihil; non dice *parum*; mà *nihil sperantes*. Il N. S. qual prohibisse il sperar, ò desiderar, per il Mutuo; ti concederà il riceuere? E se tal cosa pensasti, sarai ben huomo senza giudicio, per la pouera Anima; mà, molto accorto per la borsa.

5 Tutti li Dottori catolici, d'accordio, dicono che; Chi presta ad vno, con obligo, che mentre tenerà il mutuo, sij tenuto andar à macinar al suo molino; a cuocere il pane, al suo forno; andar a seruirsi alla sua speciaria; è simili obligationi: Vogliono che tal obligatione, sij vsuraria; perche', quello che era morale, di andar senza obligo, mà per creanza, al suo molino, forno, &c. senza obligo; doppò detto obligo, è diuentato ciuile, che per il patto, può esser constretto di raggione, e giustitia, al suo dispetto andarui; Qual obligation ciuile, e pretio estimabile; è per consequènte, *contra Nihil inde sperantes*, & è vsura chiara, con obligo, di rimetterli è moerario da detta obligatione vsuraria; è di più, restituirli, quanto di danno hà patito, per discommodo di andar à quel molino, forno, &c. ò pagato di più, che non hauerìa pagato ad altri; ò patito, per esser mal seruito, &c. e se non ha hauuto danno, per esser stato ben seruito, solo è tenuto rilassarli detta obligatione; & in questo, commmunemente li detti Dottori, sono concordi.

6 Il simile si può, e si deue dire, del sudetto impresto (vero Mutuo, fatto per occasion di pescar il Corallo) cioè; Che detto impresto, con obligo per instrumento

ò patto

ò patto espresso, di andar alla tal Fregàtta, per l'impresso fatto, come canta l'instrumento, ò li patti chiari, sia patti vsurario; tanto verisimile, e chiaro, che io, (benche minimo) è molti Dotti in Genoua, e fuori di quella, siamo statti di tal sentenza, cioè; Che fosse patto vsurario, con obligo come qui; sopra; Saluo, se tal obligatione, non fosse ricompensata, e giustificato il contratto come segue;

7 Poi che, voluntariamente è anticpiatamente il mercante, hà preparato il dinaro, da far detto impresto; E il pouero marinaro, ha deliberato di andar, per guadagno, alla pesca del Corallo; e che, non gli importa à lui, d'andar a questa, ò, a quell'altra Fregatta; ne, a pigliar l'impresto da questo, ò da quell'altro mercante; nè al mercante importa, da questo, a quell'altro marinaro. Andando dunque il marinaro dal mercante; ò sij il mercante, che vadi a ritrouar il marinaro, per tal effetto; Douria dir al marinaro; Hauete voi deliberato, di andar al Corallo? Se volete, venir alla tal Fregatta, con speranza voi di guadagnar in quella, come nelle altre; che poco vi importerà, a voi, & a me, vi darò l'impresto gratiosamente, e se venirete, mi farete appiacere; mà, a questo, non vi voglio obligar per il detto impresto, mà vi lasso in vostra libertà. Ditto questo, se il marinar, vi andarà liberamente pigliando l'impresto; Il mercante, all'hora, per tal impresto, non comette vsura, come commette obligandolo come sopra, secondo detta opinione. O vero, se pur vol tal obligation per instrumento, ò per patto espresso; se vol schiffar la vsura di tal obligo, deue ricompensar tal obligo, con vn Scudo, ò Ducatone, in circa, ò in altra cosa, equiualente à tal obligo, al giudicio di sauio esperto, e timorato di Dio; qual, hauerà risguardo al commodo che si troua hauer il mercante, de gli huomini tutti preparati, & obligati andar alla tal Fregatta, mediante il mutuo a loro fatto: qual commodità è stata giudicata, & stimata

da mercanti esperti come segue.

8 Considerato bene il tutto, alcuni mercanti pratici, cosi dissero; Se al tempo di andar al Corallo, io mi ritrouasse obligati, è pronti li marinari per andar, senza farli impresto, come si fà; pagarei volontieri tal commodità, per ogni volta, 7. ò 8. Scudi. Li risposi; Che volendo, lui schifare, la vsura di detto obligo delli marinari, di andar alla detta Fregatta; doueua distribuir à quelli *pro rata*, li detti 7. ò 8. Scudi, in ricompensa di detto obligo: Altrimenti, quell'obligo, resta vsurario; & oltra all'impresto, che quelli deuono restituire; che restituendolo, (oltra al mutuato) il mercante, di più, in borsa si ritroua li sudetti 7. ò 8. Scudi; quali sono la estimatione del detto obligo, che haueria pagato il mercante, per hauer li marinari pronti, senza farli mutuo, come sopra s'è detto. *Si plusquam dedisti accipies, vsura est*, detta estimatione, e vsuraria.

9 Notisi qui, che, a benche detto impresto, fatto per la occasione della Società di pescar il Corallo, sij vero mutuo, con le conditione del vero mutuo; è che. per la detta obligatione, conforme all'instrumento, ò patto espresso, di andar alla tal Fregatta, sij patto vsurario, in tal modo, che molti tégono, che sia tenuto il mercante rilassare tal obligatione, ò vero ricompensarla, come qui sopra. Nondimeno, contra le obiectioni, come qui sotto prouarò esser vero mutuo, chiaro, e indubitato; benche, sij fatto per occasion della Società del Corallo. Ma, se sij mutuo vsurario; se sij tenuto il mercante rilassar tal obligo; ò ricompensarlo; come qui sopra si è ditto; non ostante il sopradetto; sotto, à carte 21. num. 1. prouarò la opinion contraria esser più vera; e si potrà tenir in conscienza. Et iui, noterò la forma dell'instrumento come si debbia far, per leuar la vsura, & ogni sospition di quella; per chiarir, & assicurar la Conscienza di mercanti, e Confessori circa questo.

Obietione, che detto Impresto, non sij tale; benche; cosi sia nominato.

10 MI fù fatto obiettione, con dir; Che, a benche si chiami impresto; li sij dato il nome di impresto; e, si scriui per impresto: Che con tutto ciò, in fatto è in verità, non è impresto, ne mutuo; Mà che, in fatto, e in verita; è vera Caparra; e principio di pagamento delle sue fatiche, e opere locate, per la tal Fregata: Et che perciò, si può obligar quel tale per patto, e per instrumento, e poi constringerlo di raggione, e di conscienza, andar alla tal Fregatta è seruar la promessa; & che perciò, non sarà vsura. (Il che per certo, ha molto del verisimile, e par che habbij del raggioneuole; e, da far credere che cosi sia, alla prima, al Confessor, che di questo, tanto ne sappia, come il mercante suo penitente.) Esaminiamo se cosi è.

Respondo, che non è tutto oro, ciò che riluce, e niuno mediocremente intendente; neghera che non sij vero mutuo, ò impresto, che è il medemo; è non caparra, come a piena bocca, il difensore, (senza proua però) se ne vanta, e la protege in voce. Alla proua dunq; Chi fà il mutuo, ò impresto, lo può repetere, cõ scritto, ò testimonij; e chi lo riceue, parimenti è tenuto, al tempo conuenuto restituirlo; non lo prouo, perche da se è chiaro. E chiaro anco, che, ciò che si da per caparra; ò per principio di pagamento (che è il medemo, come a bon conto, come si dice) per opere, e fatica di alcuno; E' chiaro dico, che quãdo quello hà fatto le fatiche, e opere conuenute; Che all'hora, non è più tenuto a restituir detta caparra, ò, a bon cõto riceuuto, per principio di pagamento delle sudette opere fatte. Ne meno, quello che diede la caparra, ò principio di pagam. ò, a bõ cõto, p dette opere fatte, la può più repetere di giustitia ne di cõsciẽza; (come si può di giustitia, e di conscienza, repetere lo impresto, ò mutuo) Ne meno, chi ha riceuuta la caparra, è tenuto

è tenuto à restituirla di giustitia; (come è tenuto a restituir il vero mutuo). Anzi di più; Quel che ha riceuuto caparra, ò, a bon conto; fatta l'opera, e fatica, Se la caparra, non è sufficiente pagamento può di giustitia, e di conscięza, chiamar il resto del giusto pretio che manca; e chi ha datto la caparra, e tenuto a supplir il detto giusto resto. Non mancariano raggioni, & essempi, di prouar che detto vero mutuo, non sij Caparra; ma giudico bastar quanto sopra, per cognoscere, se è vera caparra, come si vanta; ò se sij vero mutuo, che impugna.

Obiettioni sopra detto impresto, fatte da vn Litterato?

FEcci parte di questo mio scritto, a vn' Litterato, qual, non nomino per riuerenza; & quando lo andai a ripigliare, mi fece alcune obiettioni, alle quali, risposi io con modestia, benche, non mi quadrauano molto. Ritornato al conuento, io li scrissi il discorso, che fù tra noi, riducendolo a conclusioni; accioche esso vedesse, se tali erano le sue Conclusioni, & opinione, perche, desiderauo io, con riuerenza, sopra quelle, dirne il mio parere.

Le Conclusioni, erano le sequenti.

Prima mi concedè, che io hò detto bene, circa l'impresto, che si dà alli marinari, se fosse mutuo vero, come hò capito, e sono stato informato.

2 Concedè, che hò detto bene, che detto impresto, non è Caparra, ne principio di pagamento, delle opere de marinari, come locate in detta pesca del Corallo.

3 Nega però, che detto impresto sij vero mutuo, benche così sij nominato, e scritto.

4 Afferma, che detto impresto, sij vna vera parte del guadagno sperato, dattogli anticipatamente.

5 Afferma, detto impresto, esser vna vera parte del

capi-

capital, posto dal mercante, in detta Società.

6 Afferma, che quando vn marinaro di detta Società, è fatto impotente, a restituir l'impresto; che la Collonna, ò Compagnia, sij tenuta a restituir al mercante, detto impresto perso, come parte del capitale; sono le Conclusioni. Mi referisse come segue:

Copia. Molto Reuerendo Padre.

2 HO' veduto le Conclusioni, che V. P. hà formate, sopra il motiuo, che io le fecci; le quali, sono assai meglio spiegate da V. P. che io non le seppi proponere. Et io, perseuero ancora in quella opinione; quale è confirmata dalla dottrina di D. *Couarru. lib. 3. Resolutio. c. 2. num. 2. & infra*. Et questo Dottore, tratta assai al proposito, & in conformità delli scritti di V. P. e quando le gusti di vederlo, non essendo in Conuento, potrà seruirsi del mio, come d'ogni altra cosa, che sij di suo seruigio, le B. le mani. di Casa &c. con la sottoscrittione; qual, resta nella penna mia, per riuerenza.

3 Riceuuta detta lettera; è visto, e reuisto il *Cauarr.* nel luoco citato; non potei ritrouar senso, per saluar l'opinion del detto personaggio. Li rescrissi, che non potendo io, al lucco, citato da quella, ritrouar da saluar la sua opinione; Che si degnasse accennarmi i luochi, doue si fondaua; che l'hauerei riceuuto per gran fauore, e le sarei obligatissimo perche, desideraua responderli con riuerenza, come sopra.

Il lator: disse, che mi haueria fatto risposta. Però, passò quasi duoi mesi, che non mi fece risposta: *Interim*, per la terra, si salutassimo due, ò tre volte, ne mai mi fece moto del negotio, essendo lui tenuto per creanza, ò in scritto, ò, a bocca, farmi risposta. Perciò; pensando che esso, forsi hauesse nel luoco citato, ritrouato quella istessa difficoltà; che parimenti io haueua ritrouato, per *saluar la sua opinione*; & che perciò, volesse (come si

dice) sepelir la sinagoga, con honore, menttendoui il silentio perpetuo.

Mà, perche mi fù referto, da chi era presente, qualmente detto personaggio, con il mio scritto nelle sue mani, disse apertamente cioè; Che il detto impresto, non era vero mutuo, come io era stato informato, e l'haueuo capito. Per tanto, hauendo esso ditto questo; & poi in conformità, confirmato le sudette sue Conclusioni per obiettione contra me: Resto in obligo io, di responderli a dette Conclusioni, con riuerenza, come io la intendo.

4 Risposta alle sudette Conclusioni. Prima farò tra loro il Confronto, ò parangone, mostrando come in dette Conclusioni, vi è grandissima contrarietà, e inconuenienza contradictoria, & primo. Se detto impresto, è vera parte del guadagno sperato dal marinaro; come afferma nella quarta Conclusione: Come dunque la istessa parte, può essere parte, del Capitale del mercante, come afferma nella quinta Conclusione? Et è conuerso; Se è vera parte del capital del mercante; come può l'istessa parte, esser vera parte del guadagno sperato? Impossibile è, che sia l'vn, e l'altro insieme, nel medemo tempo. Chiaramente si contradice. Dunq; bisogna dar, che sij solamente ò vn, ò l'altro; Se concede che sij, vera parte del guadagno sperato; si contradice, perche, concede l'impossibile, concedendo che sij guadagno, e insieme parte del capital del mercante. Di più; come è vera parte del guadagno, se è riceuuto per impresto; e come tale, il marinaro, l'hà riceuuto, e si è obligato a restituirlo al mercante, ò guadagnar al Corallo, ò non? Non è dunq; parte del guadagno sperato, mà è mutuo fatto a lui come a lui particolare, e non alla Coll. come tale: Dal che anco, ne sequita il falso, che la Collonna, sij tenuta restituir tal mutuo, quando il marinaro è fatto impotente a restituirlo, come afferma la 6. Conclusione sua: Mà, deue il mercante, pagarsi ne i beni di esso marinaro e non hauendone, doueua farsi dar bona sicurtà; è se

non

non l'hà saputo fare, a lui si imputi la colpa, e il danno, e non alla Collonna, ò ad altri, contra giustitia.

5 Ma, se concede, come nella 5. Conclusione, che tal vero mutuo, sij vera parte del capital del mercante, misso in Società: Dunque si contradice nella 4. Conclusione, oue vole che sia parte del guadagno sperato del marinaro.

6 Se dunque è parte del capital sudetto come afferma; se tutto, ò parte di quello si perde; al mercante si deue perdere, perche è suo, & è sempre in suo dominio, come sopra, al nu. 4. & 5. della carta 2. & altroue si è mostrato: E' pur, si contradice nella 6. Conclusione, doue vole che si perda alla Collonna; come che, detto impresto fosse fatto alla Collonna in commune; ò vero, che fosse parte di capital di essa Collonna che, come tale, douesse alla Collonna perdersi come suo. E di più, vole che sij impresto fatto à essa Collonna è concede, per ciò; che la Collonna sij tenuta a restituirlo; il che, è falso, che sij impresto fatto alla Collonna, ma si al marinaro, come tale; come sopra in più luochi.

7 Di più, volendo esso che pur sij, parte del capitale d. impresto; e che, se si perde, che la Coll. sij tenuta restituirlo: Per la istessa raggione, ne seguiria, che la Coll. saria tenuta restituir al mercante, tutto il capital, se si perdesse; perche, quella raggion che obliga simplicemente à restituir vna parte, quella istessa obliga a restituir il tutto, in caso che si perda; il che, e assordo grandissimo contra le leggi di Società, ergo &c.

8 Ma datto il caso, che tu volessi, che contra le lèggi di Società ò vero (se fosse) conforme à quelle, volesti (dico) che la Società, ò Collonna ti restituisca tutto, ò la parte del capitale, se a caso si perdesse; In tal caso dunque per l'istesse leggi, in fin della Società, non vi essendo altro che tutto, ò parte del capitale; quello di giustitia, e cõscienza, si deue diuidere

in

in Collonna pèr la verissima è giustissima Regola, *Qui sentit incommodum, & commodum sentire debet*, & è cōuerso. *De regulis iuris. in 6.* Tu voi dunque, che il mutuo; fatto alli marinari, per seruitio della tua Fregatta, sia saluo a te; è che si perdi alla Collonna? Solo nella scola dell'Auaritia, questo si insegna.

9 Appare dunque chiaro, che dette Conclusioni si contradicono; è contra le leggi di Società, si fa sicuro del suo capitale, (cosi nominato, ma in verità, vero mutuo, che per nissun modo si può negare, benche sia fatto per occasion di detta Societa.) perche, lo riceue sicuro (se il marinaro ritorna con guadagno) è, se è fatto impotente; lo vol riceuere sicuro dalla Collonna contra giustitia; perche, il mutuo, a quella non è fatto, ma si al marinaro, dal qual, lo può, e deue ricuperare, ò dalla sicurtà (se la hauuta) ò habbia pacienza: Fà anco contra le leggi della Società, quali vogliano, che il capital, se si perde, a chi l'hà deposto si perda, come sopra, a carte 2. *& infra. num.* 4. *& infra.* Si vede chiaro; & esso, come capitale, (se fosse tale, il che non è) lo vol far pagar alla Collonna, che non l'hà riceuuto?

10 Potrei risponder di vna, in vna, alle sudette Cōclusioni: ma, ciò tralasso per breuità, atteso che le risposte, a pieno, si possono cognoscere, da quanto sopra, nel mostrare qualmente in dette Conclusioni, il personaggio si contradice; per il che, *non auditur*, & che, io dissi, & intesi bene, che detto impresto, e vero mutuo, &c.

Proua, che l'obligo d'andar alla tal Fregatta, non è vsurario per il mutuo.

1 SOpra, a carte 15. *& sequ.* Si è prouato, per opiniō di molti valent'huomini, con li quali mi sottoscriueua, qualmente lo impresto, fatto alli marinari, con obligo per quello, di andare alla tal Fregatta, era vero

mutuo;

mutuo; & questo anco di presente, lo dico, è confermo Secondo per detto obligo, di andar alla Fregatta, per instrumento chiaro, ò per espresso patto; restaua il detto obligo, vsurario; Terzo che il mercante, era tenuto relassarli tal obligo. Quarto, che per l'hauenire doueua farli l'impresto, senza tal obligo; ma leggiermente pregarlo, se voleua andar alla tal Fregata, che gli haueria fatto appiacere, ma che, non lo voleua obligar per lo impresto, &c. come sopra, a carte 16. num. 7. Quinto, & vltimo se pur voleua obligarlo per lo impresto, andar alla Fregatta; che doueua ricompensar, tal obligo con vn scudo, ò Ducatone in circa, come fù estimato tal obligo, come hò detto sopra, à carte 17. num. 8. & altroue. Et questa, l'opinione, fondata sopra l'obligo sudetto per instrumento.

2 Ma perche, *sapientis est mutare consilium*; perciò, studiando, e conferendo con altri il caso; dalle raggioni, è fondamenti son sforzato per la verità, (come sempre è stato, e sarà in mè, di defendere il vero, come lo cognosco) a mutar sentenza, & opinione, come qui, in questo, la muto dicendo; Che si può saluar, che detto impresto vero mutuo, non sia vsurario, per tal obligo di andar alla tal Fregatta; non ostante quanto sopra si è detto, per la prima opinione; & per consequente, chi fa detto impresto, non sij tenuto a far ricompensa alcuna, al mutuatario per tal obligo ciuile, di andar alla Fregatta. E per leuar ogni scrupolo, è suspition di vsura da detto impresto; sarà necessario mutar l'intentione è la forma, che sole celebrarsi nell'instrumento sudetto è formarlo, come in appresso noterò.

3 Deuesi dunque considerar, che la detta obligation, di andar alla pesca del Corallo, non nasce principalmente dal mutuo fatto, mà si bene dal contratto della Società, nella quale, il mercante, pone il capitale; il patron, la Fregatta; e il marinaro, la fatica, & opera *sine qua non*. Si che, l'obligation, di andar al Corallo; non è

per

per l'impresto principalmente ma perche, altrimenti, la Compagnia contratta, non haueria lo effetto suo, non facendo l'impresto.

4 Nè obsta, che nell'instrumento si canti il mutuo, & in esso, dicasi obligarsi il marinaro alla pesca, e Fregatta; perche, deuesi attendere quel che principalmente si contratta, & è, è non quel che accade secondario; perche, doue concorreno più cose alla perfettion d'vn atto; *Attenditur potentior. Bart. in quæst.* 15. *Statuto Ciuitatis Lucæ. num.* 3. *Natt. Consil.* 286. *cum similibus.* E la principal causa, è quella che da anco il nome. Et perciò; quello che per raggion del mutuo simplice, sarebbe vsura; e illicito patto vsurario; si giustifica per raggion del contratto della Societa, che di necessità vole, & obliga il marinaro, alla fatica della pesca; essendo tal obligatione, sostanza di tal Compagnia, & ogni mutuo per occasion di quella, è accidentale. Si che, attendere si deue, quello che *Magis præponderat.* Nè si deue attendere tal'hora, il modo, e forma dell'instrumento perche, li Dottori, non considerano quello che il Notaro, fa, ma si quel che realmente è veramente frà le parti stà concertato.

5 Indi habbiamo, che se io impresto 100. Scudi, a N. perche cultiui le terre già condutte; ò che, ne habbij a comprar boui, ò &c. per più vtile del contratto del locato, e condutto; questo non è vsura; perche, tal mutuo, non è principalmente destinato ad *lucrum captandum* dall'impresto, ma ad euitar danno emergente, (che non resti la terra incoltiuata senza fruto, non facendo il detto mutuo) e ciò, par che sij senza colpa di esso mutuante. Lo tiene Siluestro. *In Verbo vsura.* 1. *num.* 8. *Sum. Angelica vsura.* 1. *num.* 5. e altri. Il che, applicãdo a simili, si deue dir del mutuo, nel nostro caso del Corallo, che non sia fatto principalmente per causa dell'impresto; ma principalmente per causa della Società, qual, non haueria effetto senza il mutuo; si mancaria

caria

caria di quel guadagno, con gran danno emergente, &c. come sopra, applicando, si cognosce; non esser vsurario detto impresto. Et dico più chiaro, è particolare; Il marinaro, che non può soccorrere a sua famiglia, pare fatto il mutuo, senza qual soccorso, non potrebbe andar alla pesca; piglia, dico, tal impresto, per redimere tal vessatione sua, affanno d'animo; senza qual affanno, attenderà alla pesca più allegramente. Ecco dunque perche prende l'impresto; e come il mutuante, dall'impresto, non nè spera vtile, saluo euitarne danno, che sarebbe; perche, nõ si farebbe la pesca, e li marinari sentirebbono pouertà, trauagli, affanni dalla famiglia, che patirebbe, &c. Dal che si conclude, esser vero mutuò detto impresto, ma non vsurario, per tal obligo di andar alla detta pesca; e per consequente, il mercante, non essere tenuto a niuna ricompensa al marinaro, per detto obligo.

6 Di più, Le compagnie, tirano alle volte a se, altre sorte di contratti, come lo afferma il Lessio *de Iustitiæ & iure libro secundo de Contractu Societat. capit. vintesimo quinto Dubitat. tertia, numero* 20. doue in quella compagnia, si suppongono più patti, & iui dice;

7 *Pacta simul, vel successiue fieri, non mutat iustitiam pactorum, modo semper seruetur æqualitas*; perche, le cose che seperatamente sono giuste; ancora fatte ò pigliate vnitamente, par che giuste siano, è si debbiano giudicare; a benche, se successiuamente fatte siano, appaia manco colore, ò specie di mutuo, ò *præsumptione* di vsuraria prauità: Mà dette sospitioni, si schiffano, mentre che insieme si fanno, *dummodo* si exprimi da chi da il mutuo (Notate) darlo in Società per causa di effettuar la Società, per guadagnare. Esempio, Ti dò l'impresto gratuito, senza il qual non si può effettiuar la Società del Corallo, per guadag. tutti, in quella. E cosi d'ogni altra Soc. si dice

8 Da questi fondamenti, e raggioni, applicate al nostro caso; chiaro si cognosce, che il mutuo fatto alli marinari, ò che sia fatto inanti il contratto, nell'istesso cõtratto, ò doppo quello, *dummodo* che sia fatto, con la intentione, è causa per la Compagnia della pesca del Corallo non sarà mutuo vsurario, *etiam* che l'instrumento alla antica cantasse di impresto, con la obligatione di andar alla tal Fregatta; (il contrario del che, teniuano i sequaci della prima opinione, non ben pesata, & esaminata però, come al presente, è pesata, e considerata questa seconda.)

9 Se li Notarij dunque, quando fanno il Contratto dell'impresto, per detta pesca, esplicassero bene, prima il Contratto di Compagnia, e Società; come realmente, e virtualmente è fra le parti, (come essere, sopra si è prouato, per questa seconda opinione) e ciò, inãti che farli lo impresto; e poi farli l'impresto, e l'obligo di restituirlo al tal tempo; Questo leuarebbe, non tãto l'vsura mà anco, ogni sospition di quella; Al che fare, sono esortati tutti li Notari, per l'hauenire; atteso che, a loro, poco importa, quando fanno l'instrumento dell'impresto; scriuere prima l'obligation del marinaro, di andar alla tal Fregatta, in Società è poi scriuere l'impresto; fatto gratiosamente con l'obligo di restituirlo, &c.

10 Mà non per questo difetto, di non esser disteso l'instrumento come sopra, dal Notaro, il contratto de compagnia sudetta; nasce, che si debba considerare il mutuo al modo vsato, esser veramente simplice mutuo; perche, all'hora sarebbe vsurario, (è saria conforme, e in fauor della prima opinione, il che però non è, per li fondamenti di questa seconda opinione, più vera.) essendo che, appresso li intelligenti, *Expressio eorum quæ tacitè insunt, nihil operatur, l. 3. ff. de legat. 1. Bart. consil. 1. num. 2. cum similibus. Et quod tacitè, & expressè in hoc casu, eadem est virtus leg. cum quid, ff. si certum, pet. not. in l.*

in l. expressa, ff. de reg. iur.

11 In fatto dunque, e verità, notando al solito, solamente il mutuo fatto al marinaro, con la obligation d'andar alla pesca del Corallo, senza far espressa mentiõ di contrahere la Società per tal fatto; viene ad essere il medemo, per quanto qui sopra al num. 10. come se prima si fosse espressamente contratta la Compagnia, ò Società, e poi, si fosse fatto l'impresto con la detta obligation di restituirlo come sopra. Saria però meglio come sopra al num. 9. a descriuere prima, l'obligo della Società, ò sia contratto di Compagnia; e poi, fare il mutuo gratioso, è poi, l'obligo di restituirlo: perche, si cognoscerebbero più chiaro, le ingiustitie de patti, di essi contrahenti; le quali, non si possono cognoscere così facilmente notando solamente la partita imprestata, per la restitution da farsi, con il patto dell'obligo, di andar alla Fregatta, come si è fatto per il passato. Quali inganni però, & ingiustitie, sono la maggior parte scoperte, da questo mio scritto; acciò si possi far riparo, e rimedio, per saluar il capital dell'Anima, come sopra hò protestato.

12 Per Conclusione di detto impresto, io, dalli sudetti fondamenti, con li sudetti Dottori, Raggioni, & Autorità tengo, & abbraccio per più vera, con l'eccellente Signor Dottor Bonifacio Alciato, questa seconda opinione; e gli impresti, fatti per il passato, con l'obligo di andare alla Fregatta, in fatto dico non esser stati vsurarij; nè esser tenuto chi fà l'impresto ad alcuna ricompensa, per tal obligo, d'andar alla Fregatta. Et per l'hauenire, li Notarij douer riformar l'instrumento di detta Società, come sopra al num. 9. per leuar ogni sospitione di Vsura, e per cognoscere meglio le malitie, e inganni, che alcuni vsano, come sopra num. 11.

Obiectio-

Obiettioni due, circa al pagar la ſicurtà del Capitale.

1 VN Mercante, mi acertò, che gl'anni paſſati, fù dal P. F. Angelo da Seſtri Capuccino è da altri valent'huomini, ventilato, e determinato; qualmente il mercante, mandando il ſuo capitale in Sardegna, per la peſca del Corallo, doueſſe lui per quello, pagarne la ſicurtà; Alla ritornata poi, la ſicurtà di quello, la doueſſe pagar tutta la Collonna inſiema: Et che coſi, diſſe eſſerſi oſſeruato dall'hora in poi; Et che mai alla ritornata in terra ferma, il Corallo ſi e fatto aſſicurare, ne il guadagno; ma ſolo il capital, ſi aſſicuraua, pagandone in Collonna la ſicurta di quello, come qui ſopra. (Però, hò in fatto ritrouato diuerſi diuerſamente hauer fatto, como ſopra hò detto.)

2 Di più diſſe, Che, accioche il Mercante, tanto non patiſca, per l'abſenza tanto longua, del impreſto fatto alli marinari anticipatamente. Che molti dicono eſſer licito, e conueniente, che eſſi marinari, in Collonna cōcorrino, a pagar la ſicurtà, di detto capitale, al ritorno di Sardegna; Et tanto più dicono; perche, in detto pagamento, vi concorre eſſo mercante in Collonna. Et di più, Che ſe non ſi puoteſſe far pagar detta ſicurtà in Collonna; Che sariano in mal ſtato quelli del detto Negotio, ò contratto; E che biſognaria ceſſar da tal peſca, con grandiſſimo danno. (Come saria a dir; Che non ſi deue andar tanto per ſotile, ò ſtretto, per non far tanto danno alla borſa pouera. E ſono raggioni apparenti molto, da ingannar ſotilmente qualche pouero Confeſſore, qual haueſſe perſo li Occhiali, &c.)

3 Reſpondo, Queſto, ſotto niun preteſto, ò colore, poterſi fare, salua la giuſtitia, e le leggi della Società, ò Compagnia, (e ſaluo il capital dell'Anima.) Non eſſendo detto capitale, di eſſa Compagnia; nè a quella guadagna; nè in Collonna ſi ſpartiſſe; ma ſi ritorna,

con il suo guadagno, in borsa di chi l'ha misso in Società; come sopra carte 3. nu. 4. e li seguenti; la doue rimetto il Lettore. Saria dunq; cosa molto ingiusta, che il Mercante, senti guadagno del suo capitale; e che altri, ne sentissero la pena, ò spesa di quello, per la Regola. *Qui sentit commodum. &c.* Et è conuerso. *Qui non sentit commodum. &c.* Ne anco scusa il dir, che il mercante, concorri anco esso in Collonna al pagamento di detta Sicurtà per sua parte, perche. Non tanto è tenuto in parte, ma in tutto a pagare la detta Sicurtà, come a detta carta 3. nu. 4. & sequ. Sono dunq; friuole le dette sue ragioni.

4 Può anco stare, che l'esamine, e determination di detto caso, sij stato iustamente fatto. Ma, anco può star, che sia stata mal intesa, da gli interessati di borsa: O'vero, se è statta ben intesa, e per non esser scritta, ò stampata si sij puoi, dimenticata la vera sua resolutione. Però in ogni caso, che sij stato determinato, come sopra sono stato informato; la risposta che se li conuiene, e questa, che; *Cecus, ceco ducatum prebuit. &c.* Il che concesso, la grande Bocca dell'Inferno, a modo di Nassa, sta sempre aperta per intrarui; ma a modo di Nassa, non si ritroua la porta, ò buco, per vscirne, *in secula seculorum*: Ne mai si chiudera detta Bocca, da riceuere, sino a fatto il Giuditio vniuersale, che all'hora, sarà chiusa, e sigillata, con il Sigillo dell'Eternità; e così starà, sino che Dio sarà. Dalla qual Bocca N. S. si degni liberarne, per sua infinita bontà, e misericordia. Amen.

5 Per conclusione dunq; Chi ha messo il capitale, e all'andar, e al ritornare, se si fa assicurare, chi la messo deue pagarne il pretio di sua borsa, come sopra a detta carta 3. nu. 4. & seq. Et se ha fatto in contrario è tenuto a sodisfar alla Collonna i dinari pagati per detta Sicurtà: altrimenti, si guardi della sudetta Bocca aperta.

Conforme alla sudetta informatione, vn honorato Cõfessore, mi disse così, cioè; valent'huomini in littere, di Genoua, e per opera mia, risformorono detto contratto

 del

del Corallo; però (disse) al presente, talmente si cuopre & è mascherata la vsura, & ingiustitia, con altre malitie, in detto contratto; che il Padre Sestri Capucino, predicando qui, gli distendeua, conforme alla loro mascherata opinione. Ma che, scoperta poi la malitia, ritornò a posta per tal fatto, fece gran risentimento: facendoli conoscere, che l'haueuano falsamente informato; e che si riformò detto contratto; Ma che con tutto ciò, non si staua a detta riforma; e che sotto coperte, si faceuano ancora delle vsure, e ingiustitie. Delle quali, gia ne hò scoperto molte sopra, e ne scoprirò abasso, con fauor del Signore acciò si faccia la douuta emenda.

Scuse in fauor della borsa, se pigliano vtilità più dell' impresto.

6 SI scusano alcuni, che pigliano qualche vtilità, oltra l'impresto; particolarmente in Collonna; farli pagar la sigurtà del suo capitale; E se alcũ marinaro è fatto impotente a restituir l'impresto riceuuto; farlo restituir alla Collõna; che pigliano quelle vtilità, per loro interesse, hauendo molti mesi inanti, imprestatoli li suoi dinari, quali gli haueriano guadagnato; se li hauessero negotiati; Et per detti fondamenti, dicono poter hauer detta vtilità per loro interessi. Chi contradirà qui?

Respondo; O' quanti interessi finti, e non veri, nell' aria fondati, e non sopra la soda giustitia; è (che è peggio) admessi per oro fino, da alcuni Confessori. Sentino questi; *Ignorans ignorabitur. Ignorantia neminem excusat in sua professione. Quia tu repulisti scientiam, & ego repellam te. &c.* è cento al proposito.

Quandocunq; ò R.R. P.P. Confessori; haueti inteso li patti, cõditioni, e circonstantie, de contratti; e che vi van portando mille scuse, e interessi; con più ve ne portano in fauor della borsa, credeteli manco, perche all'hora vi vogliono inbendar gl'occhi dell'intelletto; per tirarui

nel

nel loro parere, e poi quietarsi in quello, a dormir suauemente, con dir;il Confessor me l'ha concesso, lasso a lui il peso: Voi dunq; più che mai, aprite gli occhi, considerando bene il tutto, e ciò che di presente non potetti risoluere, con bella gratia rimandatilo con ordine che ritorni; Interim studiate, e conferite, per non errare; Tutto il loro studio, è per la borsa; e il vostro, tutto deue essere per l'Anima, tanto la loro, che per la vostra. Il pericolo, è troppo grande, ergo, &c.

7 Come può dunq; hauer alcun interesse del dinaro imprestato in questo caso, hauendo prima chi lo presta, deliberato di prestarlo? preparato firmissimamente di mandar al Corallo? e per tal effetto lo presta? e chi lo piglia non è in mora di restiturlo?

8 Senti; Chi liberamente vol mandar al corallo, per consequente, liberamente vole tutti li mezzi necessarij per mandarui, il che è chiaro. Perciò, chi vol mandar al corallo, vol anco approntar, è appronta il dinaro per il capitale; la Fregatta; il Patron per quella; e l' impresto per li marinari; tutte cose necessarie, per pescar il corallo, per il guadagno. Li marinari, sono communemente poueri, e bisognosi, Il mercante, voluntariamente senza esserne pregato, gli appronta l' impresto, perche sà, che altrimenti non li potra hauere senza detto impresto, e per consequente, non potria con il capital preparato, hauer il corallo, ne il suo pretio; perciò, piu che volontieri, li da l' impresto gia preparato. Da tutto il sopradetto chiaro si cognosce, che il mercante, non da per forza, ne per preghi; nè contra sua voluntà il detto impresto; ma si, più che voluntariamente per la speranza del guadagno per il corallo; ergo &c.

9 Conciosia dunque, che, *Nemo volens patiatur*, ma si contra la sua libera volunta patisca; *Scienti, & volenti* dunque *non fit iniuria*, *neq; damnum*: (oue non è ne peccato) Non è contra sua volunta, (come non è) detto impresto; Dunque non patisse; Dunque non hà

Intereſſe, ſaluo in aria, imaginario, finto, è non vero?
Dunq; non può ſperar alcuna ricompenſa, per detto in-
tereſſe finto. E che coſa gli haueria guadagnato detto im
preſto ſe lo ſeruaua in caſſa, per preſtarlo; & preſtandolo
non lo poteua negotiar, ſino a tanto, che non li foſſe reſti-
tuito, ritornati dalla peſca? Se voleua con quelli negotiar
per guadagnare, (il che nō ſi cōcede) pche volōtariamē-
te gli hà pparati, ſeruati, e poi preſtati? Se volūtariamēte
dunq; laſſati di negotiarli, per preſtarli; pche preſtarli cō
vſura, contra N. S. *Mutuum dantes, nihil inde ſperantes?*
forſi li hauereſti negotiati ò non; ò non coſi preſto; ò non
hauereſti guadagnato ò perſo il principale; doue ſaria il
guadagno all'hora? Se li haueſti miſſi al guadagno, non li
hauereſti meſſi per il corallo; all'hora non li hauereſti
preſtati; e con tanti dubbij, e contraditioni, ne vuoi tirar
guadagno ſicuro, preſtandoli volōtariamente? Non puoi
tener vn piede in due ſcarpe; ne di vna figlia, acquiſtarne
doi generi, in vno medemo tempo. Non puoi preſtar per
andar al corallo, e puoi tirarne guadagno, come ſe nell'-
iſteſſo tempo, ne haueſti dell'iſteſſi dinari, guadagnato ne
gotiando; perche queſto implica contraditione. Dal che
ſi cognoſce finto, e falſo l'intereſſe preteſo, per detto im-
preſto. Oh', è tirata ſottile troppo, per la borſa; E vero
ma, non troppo ſottile per il forame, ò pertuſo, che con-
uiene paſſar, per andar al Cielo. *Oportet nos intrare
per anguſtam portam. Arcta eſt via, quæ ducit
ad vitam, & lata quæ ducit ad interitum.* Bi-
ſogna dunq; ſtar ſottile, per ſaluar il
capitale dell'Anima: Altrimenti,
il Gobbo non potrà paſſar
per il ſtretto buco. Iā
to hò detto, con
l'occaſione.

Occorre

Occorre dichiarar vn Caso importante di Società.

PIetro, ritroua Francesco Mercante, li dice; Volete mi dar mille Scuti alla parte sopra mia Barca, per negotiar in Sardegna; Et ritornati con guadagno; vi restituirò li mille, con il suo conueniente guadagno? Gli dà li mille Scuti, ritenendo in se il pericolo di quelli. Ritornato a casa sua Pietro, dalli mille scuti sudetti ne leua cento, per beneficio di sua casa; (e forsi ne da qualche puoca parte di quelli, à qualche compagno marinaro) Impiega puoi in mercantie, solo li 900. restati da detti mille, in mano sua. Ritornato Pietro dal negotio con guadagno; Da tutta la massa commune, ne leua li milli Scuti, con il conueniente guadagno delli mille, & li dà a detto Francesco puoi spartisse, quel puoco resto con li compagni; qual diuision di guadagno, fù fatta a raggion di mille, che sborsò Francesco ma in fatto, furono negotiati solamente li 900. Scuti, come sopra. Et se, à raggion di 900. si fosse diuiso il guadagno; non vi è dubio, che saria toccata più grossa parte alli compagni, che non fosse toccata diuidendo il guadagno delli 900. a raggion di mille, come s'è fatto; Il che resta chiarissimo, e senza minimo dubbio. Mà perche, dà diuersi, diuersamente sono informato, che perciò, non si può dar assoluta resolutione, a caso si importante; quindi è, che mi conuiene necessariamente, con distintione, scriuere la desiderata, e vera risposta al detto caso.

Distinguo dunque in questo modo, cioè; Sè Francesco sà che Pietro hà leuato li 100. dalli mille; dirò a vn modo. Sè non lo sà; di necessità, dirò a vn'altro modo.

Sè Francesco sà, che Pietro, hà ritenuto li 100. e che, non hà negotiato, saluo li 900. e non dice niente, sa-

pendo che ritornando Pietro con guadagno, li imborserà tutti li 100. con il guadagno delli mille; & così fù in fatto; Non la vol più cotta Francesco, ne cercar più a fondo. Però qui è necessario ricercar più a fondo, & breuemente più che potrò, dicendo in più modi, come segue.

1 Et primo se Francesco sà che Pietro voleua ritener, ò doppò, ha saputo, che ha ritenuto li detti 100. Scuti, e negotiati saluo li 900. Se la conscienza di Francesco gli detta, che ha per rato, è s'è contentato, che Pietro, habbi ritenuto li detti 100. in Collonna, per bisogno di quella, ò de marinari; e che fossero al pericolo di Francesco, come li 900. negotiati; In questo caso, chi ha goduti, e seruitosi delli detti 100. È tenuto a restituirli a Francesco con la rata del guadagno. La ragione è, che son stati al pericolo di Francesco, come li 900. Et per consequente, a Francesco si deuono restituir con il suo guadagno. *Qui sentit commodum*, &c. & è conuerso. *Qui non sentit commodum*, &c.

2 Et ciò sarà vero; ò che Francesco a suo pericolo, lassa a Pietro li 100. sotto titolo di parte del capitale; ò vero, sotto titolo di mutuo, per causa della Società, ritenendo in se Francesco di tal mutuo il pericolo, che perdendosi li 900. fossero anco a lui perso il detto mutuo delli 100. come sopra hò detto del mutuo fatto, per occasion della Società del Corallo. Vero è, che quando gli lassasse il detto mutuo di 100. sotto titulo di vero mutuo; (benche fosse per occasion, e non per causa della Società) non potrà Francesco tirar alcun guadagno, per detti 100. per la Regola nel 6. *Qui sentit*, &c. perche, in detto caso, Pietro è tenuto a restituir detti, 100. Non si dubita.

3 Mà se la conscienza, detta a Francesco, che detti 100. restassero in terra sotto contratto di vero mutuo, con obligo di restitutione, vadi come si voglia, delli 900. nel negotio; In questo caso; vadi come si voglia

delli

delli 900. potra Francesco ritornato Pietro, da lui ricuperar li detti 100. però senza vn dinarino di guadagno *Mutuum dantes, nihil inde sperantes*.

4 Sapendo Francesco, che Pietro ha pigliato li 100. come sopra? Non può ricuperarli in alcun caso, dalla Collonna detti 100. per virtù dell'instrumento delle Mille; ma solo dalla Collonna, può ricuperar li 900. solamente negotiati, e riceuuti in Collonna.

5 Perdendosi li detti 900. senza colpa della Collonna. All'hora Francesco non può, ne da Pietro, ne dalla Collonna, ricuperar li 100. ritenuti sotto nome di Società, capitale, ò sotto mutuo gratioso, per causa della Società. Li potrà però ripettere, se sono stati sotto nome, e titolo di vero mutuo, ma senza guadagno come sopra.

6 Ritornato Pietro con guadagno, delli 900. negotiati; di giustitia, e di conscientia Francesco non può consentir, che da tutta la massa, si leui li mille, riceuendoli per suo capitale, nè anco pigliarne il guadagno, *pro rata* di mille, sapendo che, solo 900. Son negotiati; & perche, i Ciechi vedono qui il danno della Collonna, spartir il guadagno di 900; a raggion di 1000, perciò, non si proua più chiaro. Che pigli dunque dalla Collonna solamente li 900. con la rata del guadagno; che cosi sara seruata la giustitia. Et da Pietro, ò compagni; che particolarmente, (è non in Collonna) hanno goduto li 100. da loro li può ricuperare, con la rata del guadagno, che hanno guadagnato li 900. Il che, non porta difficultà, sapendo che li 100. nō son negotiati.

7 Se vi fosse consuetudine, che dal capitale, si leuasse li 100. ò oltra quantità, in qual si sia Società, per far impresto al Patrone, ò, a Compagni suoi, per lassar aiuto alle loro famiglie, senza quel impresto, non potria hauer l'effetto quel negotio, ò Società, & si perderia il sperato guadagno. In tal caso, benche, quella parte leuata, venghi dalla borsa del mercante; Resta

però sotto nome, e titolo di vero mutuo, con obligo di restituirlo, però senza guadagno alcuno, come sopra, perche saria contra giustitia, che il mutuo fosse a pericolo di chi lo riceue è che guadagnasse ad altri, &c. Et se ne pretende guadagno, ritenghi in se il pericolo, &c.

Seconda distintione.

1 D*istintione secunda*, Quando Francesco non sà, che Pietro habbi ritenuto li 100. Scuti delli 1000. & pensa che gli habbia negotiato tutti li mille; Essendo Francesco in bona fede, come sopra, la qual, scusa dal peccato; & anco alle volte scusa da tutta, ò parte della restitutione: Dico prima ritornato Pietro dal negotio, con guadagno; potrà Francesco da quello, riceuere li detti mille Scuti, con il conueniente guadagno di quelli, (non sapendo altro delli 100. ritenuti) non ostante che siano negotiati saluo 900. ritenuti.

2 Mà qui, vi entra il danno delli compagni di Pietro, circa li 100. riceuuti da esso, con il suo guadagno d'essi 100. ingiustamẽte da esso leuati da tutta, la massa, per darli a Francesco, come s'è detto al principio.

Rispondo hauendo dunque Pietro, fatto l'inganno, & il danno; Quindi è, che di giustitia tocca a Pietro, a sodisfar detto danno, alli suoi compagni, quali, non hanno participato, ne hauuto beneficio delli detti 100. Chi ha sentito commodo, senti anco l'incõmodo, *de reg. iur. in 6.* Non è difficile.

3 Sè Francesco inanti che diuidere, venirà in cognitione, che Pietro leuò li 100. è negotiò saluo li 900. Qui douerà Francesco di giustitia, e di conscienza, accettar da Pietro, è Collonna, solamente li 900. negotiati, con la ratta del guadagno, diuiso a raggione delli 900. negotiati. Et li 100. ritenuti, senza sua saputa; Di giustitia, da Pietro, e non dalla Collonna, si deue ricuperare.

4 In

4 In caso che per fortuna, a Turchi, si perdesse il tutto; All'hora Francesco hauerá patienza delli 900. E se puoi venirà in cognitione che Pietro ritenè li 100. da esso, par che di giustitia, e di conscienza, quelli possa ricuperare; (però senza alcun guadagno) & ciò, non ostante che, se fossero li 100. stati con li 900. Sariano con loro persi, ne Francesco delli 100. non haueria guadagnato, come non hà guadagnato dalli 900. persi. Altrimenti Pietro, del suo peccato, è malitia, ne riportaria vtile, il che, facilmente non si concede dalle leggi di giustitia; *Non furtum facies. Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum, Augustinus*. E cento.

5 Tanto hò detto sopra le distintioni fatte in detto caso; accioche, occorrendo disparere sopra qual si sia distintione delle due; Si possi dar resolutione conforme alla giustitia è verità, per quanto sono informato, & hò potuto capire. Occorrendo poi altro dubio, sopra detto caso, ò Società; per la resolutione, rimando il benigno lettore, a quanto sopra hò detto nella Società del Corallo, circa al capitale, Guadagno, Diuisione, Impresto, &c. Ricordo di nuouo, che per leuar ogni vsura, inganno, e sospetto di essi; in qualunque Società, nelle quali, e necessario fare qualche mutuo per bisogno de compagni. Si deue prima, far l'accordio, ò instrumento della Società, ò Compagnia; Poi gratiosamente farli il mutuo gratuito, con obligo di restituirlo nel fine, però senza guadagno. Et chi di detto impresto, ne vorrà tirar guadagno; ritenghi in se il dominio, e pericolo di quello, con patto espresso; che corri il medemo pericolo, ò guadagno, ò perdita che correrá il capitale, cioè, Se il capital ritornerà con guadagno; detto mutuo si restituisca con guadagno *pro rata*; Se farà perso il capitale, sia ancora perso il mutuo, perche staua al pericolo di chi l'ha dato, & a lui si perde. Non vi resta dubbio, e ritorno al Corallo.

Danni fatti alla Collonna da Patroni delle Fregatte.

ALcuni Patroni, lassano la Fregatta sua in Sardegna, per l'anno seguente, con dir che; Al venir, e ritornar colà, si peggiora assai, e lanssandola colá, schifsa quel danno, d'otto, ò dieci scudi. Ma, il carigo che p ragiõ della pesca doueua portar quella, (secõdo il solito,) che colá riposa, è necessario far spesa di nolo, e sicurtá, per farlo portar in Barca, ò Sentia, colá in Sardegna.

Il nolo è sicurtá di detti cariaggi, a chi tocca pagarli? Dirò in più modi. Se la Fregatta che riposa in Sardegna, che li doueua portar come sopra, e dell'istesso mercante, ò patron del capitale; Al patron di essa Fregatta, e non alla Collonna, tocca di giustitia, a pagar il pretio di detto nolo: *Qui commodum*; del riposo della Fregatta, *sentit, & in commodum sentiat*, del nolo che essa doueua portare, *de regul. iur. in 6.*

La sicurtá di quel cariaggio; essendo la Fregatta sua è il capital anco suo, il cariaggio è anco parte del capitale; sequita che, il Patron del capitale, deue pagar la sicurtá, ò lassarlo passar senza sicurtá, a suo risigo, ò pericolo. Che non ha difficultá per quanto sopra.

Se la Fregatta restata colá, non è del patron del capitale, deue il Patron di quella, pagar il nolo, del cariaggio che doueua portar, se fosse stata qui in terra ferma: ma la sicurtá di detto cariaggio; la deue pagar il patron del capitale, per esser parte di esso capitale.

Alcuni patroni di Fregatta, lassano qui in terra ferma il cariaggio che doueuano portare, conforme al solito; & ciò fanno per portar mercantie, e passaggieri, per guadagnar il nolo: Il mercante poi, fá condur colá per barca detti cariaggi tralassati, pagandone il nolo, e la sicurtá di quelli: Detta spesa poi, il mercante la scriue a conto del capital suo, per accrescerlo, quello di più,

Respondo qui; che sopra, & altroue, in più luochi. hò prouato qualmente, quando il mercante, fa lassar

mi

in terra detti cariaggi, per portar mercantie sue; che in tal caso è tenuto a vna delle due, cioè; O deue pagar il nolo di detta mercantia, alla Collonna, si come l'hauería pagato a vno terzo, da spartirsi in collonna, quando esso mercante, fa pagar in Coll. il nolo di detti cariaggi che lassarono a terra, per causa della sua mercantia. O' vero, se non li paga detto nolo; che all'hora, il mercante, di borsa propria, deue pagar il nolo di detti cariaggi lasciati in terra per causa sua. Mà, che la sicurtà delli sudetti cariaggi, toccaua anco alla borsa sua pagarla; per esser quelli cariaggi, parte del suo capitale; per il che, ne doueua esso pagar la sicurtà. Così colà prouai, come si può vedere.

3 Così al proposito, detto Patrone, deue far anco a simili, vna delle due, cioè; O' deue con suoi marinari, pagar il nolo di dette cose da lui tralasciate a terra, per guadagnar quel nolo; a segno che, il mercante, non senti spesa del nolo di d. cariaggi tralassati da lui; perche, di quelli il mercante, solo ne deue pagar la sicurtà, come s'è detto perche, sono parte del suo capitale. O' vero, se il Patron vole che il mercante, senti in Collonna della spesa del nolo di dette cose tralassate; deue rileuar il mercante, con farlo partecipe del nolo guadagnato, per tralassar detti cariaggi; che così sarà seruata la giustitia.

4 Altri Patroni, nel tempo di pescar il Corallo, che fanno? Attendono a tirare l'acqua al suo molino, e chi non ne hà, suo danno (si dice) vanno di notte, (*Qui male agit, odit lucem*) con suoi marinari, in questo, e in quell'altro luoco, per comprar grano, ò altra cosa, per beneficio suo particolare, di guadagno, ò per vso di casa sua, per imbarcarli per terra ferma; & questo, contra le prohibitioni de Signori Superiori; e, con grandissimo pericolo suo, (che poco importa, perche, così vole) ma che più importa, con pericolo de suoi marinari; & danno della Collonna, ò Compagnia. Et quando in detto modo, ha fatto la sua prouisione; si parte dalla pesca

pesca inanti il tempo ordinario ; non pesca tanto corallo , come haueria fatto. Che si può dire?

5 Dico detto Patrone, essere senza dubbio tenuto, in conscientia , a sodisfar alla Collonna di tutto il danno che gli hà causato , a giudicio di esperto, per non esser stato a pescare il tempo conueniente, come fanno altri communemente è per hauer affatticato di notte li marinari, prima stanchi della fatica del giorno; quali, il giorno sequente, non haueranno fatto la fatica, che haueriano fatto, se la notte hauessero riposato ; e ciò, a giudicio anco di prudente, e prattico di più, mentre che lui, e li marinari, si occupauano per suo seruitio, e che nõ poteuano pescare; nõ viueuano alle spese della Coll.? chi dubita, che anco non sij tenuto alla collonna di dette spese?

6 Di più, sapendo il Patrone, li gran pericoli, perdita di roba, prigionie , spese, &c. con perpetua rouina de marinari, e sua; Che niuno, senza la debita licenza, porti fuori del paese grano, vino, ò altre mercantie , sotto le sudette pene. Con tutto ciò, senza licenza, furtiuamente di notte, ò di giorno senza pagar datij, &c. Il Patron della Fregatta, espone, se e li suoi marinari, a detti pericoli, contra loro libera volontà, (perche, non ardiscano contradire per manco male.)

Et chi dubiterà, che il Patron, per la prima non pecchi mortalmente, per detti pericoli, per sua colpa incorsi? Secondo chi dubitarà, che non possi essere assoluto, se non sodisfa, ò sufficientemente prometta sodisfar, come nel precedente caso; e se non propone per l'hauenir abstenirsi da le sodette cose, è pericoli, andando con buona licenza, e pagar li datij, carighi, alli Sig. *Reddite omnibus debita, Cui tributum; Cui vectigal*; e cento al proposito.

7 Altri Patroni, circa la fin della pesca del Corallo; fingono hauer bisogno ancor di 100. lire; scriue al mercante, che li mandi d. 100. lire, che li mancano per le spese; Gli le mãda; il Patron, di quelle, se ne imborsa quella parte che vuole; e ne distribuisse puoi quel poco resto alli

com-

compagni. Talche, non li ſpende in beneficio cõe; perche in loco di quelle, ſi ſpende altro tanto del pretio riceuu-to del ricaduto vẽduto; del qual ricaduto, ſi vede chiaro, che il mercante, ne reſta priuo della parte che li toccaua, hauendo mandato le 100. lire, per le ſpeſe che reſtauano, e li marinari, con il Patrone l'hanno imborſate per loro; ſe le haueſſe ſpeſe per biſogno della Coll. le dette 100. lire; al ſicuro, ſaria auãzato il pretio del ricaduto, da ſpartir in Coll. e il mercante haueria hauuto la ſua parte di dette ricadute, della qual n'è ſtato priuo, per d. inganno. Per il che, tal danno, al mercante, lo deue ſodisfar principalmente il d. Patrone. Qual è quel Confeſſore, che ſi poſſi imaginar tanti inganni, e malitie? ne meno, Dottore metterle a ſtampa? Per il che, diſſe beniſſimo vn Autore; Che niuno può meglio ſapere, ſcriuere e mettere a ſtampa, le malitie, che alcuni vſano nelli negotij, ſaluo quelli che le vſano, ò fanno, ſe vogliono confeſſarle iuſtamente.

Che ſi dirà circa li Marinari?

1 CHe diremo de Marinari? Prima dirò, che il marinaro, che hà pigliato lo impreſto, & hà dato parolla, etiam ſimplicimente, di andar alla tal Fregatta, per peſcar il Corallo; e il mercante ſtà ſicuro ſopra la ſua parolla; & per queſto nõ hà fatto prouiſion di altro huomo; & quando poi biſognaua partir per la peſca, il ſudetto che haueua pigliato l'impreſto, & promiſſo andare; ſenza alcuna cauſa legitima, manca di andar a quella Fregatta. Onde per detto mancamento hà tardato molti giorni, inanti che poter hauer vn'altro huomo, e peſcare, & ciò, con danno della Coll. Dico d. mācador di parola, ſenza legitima cauſa, hauer peccato mortalmente, di più, eſſer tenuto in conſcienza, e di giuſtitia, a ſodisfar tutto il danno dato alla coll. come ſopra, conforme alle ſue forze, a giudicio di prudente, e pratico, & di più, e tenuto a tutte le ſpeſe fatte, per ritrouar vn'altro huomo, che andaſſe in ſuo luoco. Et perche ſono communi, & chiare dette determinationi, perciò, il prouarle, è ſuperfluo.

2 Di

2 Di più, se hanno robato del corallo, di valor che sij peccato mortale, che determinano li Dottori esser communemente, vn Giulio, ò vn, e mezzo; dico che hà peccato mortalmente con obligo di restitutione alla collonna dannificata.

3 Se hà pigliato impresto da più persone, per andar con la loro Fregatta (alcuni ciò fanno) peccò mortalmente promettendo al secondo, & è tenuto andar al primo; & deue restituir al secondo l'impresto riceuuto, con tutti li danni dati, per la falsa promessa.

4 Se ha riceuuto da vn solo l'impresto, con parola di andar alla sua Fregatta; non hauendo legitimo impedimento, e tenuto andarui; e non andandoui, e tenuto a restituirli con più presto, l'impresto riceuuto, cõ il danno dattoli, per tal mancamento.

5 Se non può, ò non vuole per qualche causa, andar alla Fregatta che ha promesso; deue in tempo congruo auisarlo; accioche, commodamente possi ritrouar vn'altro marinaro in suo luoco, restituendo l'impresto, se può; *sin autem*, amicheuolmente accordarsi con la parte. Altrimenti pecca mortalmente con obligo di restituir tutto il danno datto per tal mancamento, e colpa sua. (cose chiare a chi pochetto intende.

Circa la vendita del Corallo, e imborso del Capital, e Impresto.

1 ALcuno mercante, hà venduto il Corallo, riseruato il rotame, ò ricaduto, perche, ò non hà trouato chi lo compri; ò non venduto a posta fatta, per la causa che dirò; riceuuto il pretio del Corallo; subito, a suo nome, & per beneficio di sua borsa, lo và ad impiegar in mercantie; & li poueri marinari, li chiamano per loro bisogno, la parte che li conuiene del pretio di detto Corallo venduto; Li risponde il Signor mercante; Non hò ancora venduto il ricaduto, quando sarà venduto

duto, saldaremo li conti, e vi darò la vostra parte, (lo vol vendere domani, si.) infra tanto, vol guadagnar, con li dinari del corallo, e chi manco può, piangi. Appresso Turchi, e Barbari, non penso che tali iniquita si facciano, nelli suoi negotij.

2 Altri mercanti, senza consentimento, e saputa della Collonna, vendono il Corallo, e per pretio, ne tirano mercantie diuerse, panni, tele, lauori, &c. con intentione di guadagnare; mà li poueri marinari, hanno bisogno di dinari, li chiamano la parte de li dinari, e non mercantie, perche non sono prattichi di tal mercantie, e che perderanno in venderle, e che nõ fà per loro pigliarle. Il mercante insta, che pigliano di quelle mercãtie; è oltre di ciò, gli le vole valutar più che non gli ha accettate, per il pretio del Corallo non le volено. Gli mãda il mercante in Sardegna, per guadagno, non li vende, perche, vi perdeua di pretio, la ritorna in terra; e instando li marinari per la parte del Corallo; & esso gli offerisse dell'istessa mercantia, ma gli la vol mettere a quel pretio alto; e se loro non potranno vendere a quel pretio, che puoi esso la comprerà, ma non gli la vole pagar saluo due lire manco il braccio, ò peso, o misura. Li poueri marinari, infra tanto piangono, e lui se ne ride; mà, al voltar della carta, esso piangerà in eterno, & essi rideranno, hauendo patienza.

3 Si vende alle volte il corallo a Ligorna; O' vero, a casa ritornati: Et per il pretio, ne tirano Doble, e Ducatoni, & altre monete grosse, alla valuta che si spẽdano al tempo della detta vendita; Qual valuta, è più alta che non era, quando il mercante misse il capitale in simili monete grosse, ma la maggior parte, in Cauallline, e valutate grosse, è piccole, al più alto pretio, per far dir l'instrumento più numero di lire di Genoa; come è detto sopra, a carte 13. num. 15. & altroue.

4 Volendo hora far il spartimento del tutto; Prima, se il capital, è stato assicurato; Chi la misso, di sua borsa, ne

ne deue pagar, la sicurtà, come sopra, alla carta 3. nu. 4. & in più luochi, hò prouato. Secondo, Se il guadagno è stato assicurato; In Collonna si deue pagar la sicurtà; perche, il guadagno è di essa Collonna si diuide in Collonna, & quella, di giustitia, ne deue pagar la sicurtà, quando si fà assicurare; come sopra, a carte 7. num. 7. & altri luochi, hò anco prouato. Terzo Si leua dalla massa tutta, il capitale, & si dà a chi lo haueua misso in Società, perche, è sempre stato suo.

5 O qui si, che vi è non poco da fare. Nel riceuere dunque esso capitale, alcuni Signori Mercanti, non lo vogliono riceuere in tante Caualline, come loro l'hanno sborsato, in pagar corde, filo, piombo, & altre cose, per bisogno della Collonna dà mandar colà in Sardegna; e le hà appreciate, al più alto, che ha potuto, per far cantar l'instrumento più lire di Genoa che poteua; e forsi, le cose comprate, non li sono costate tanto, come esso li conta alla Collonna (come alcuni sò che l'hanno fatto) Come anco alcuni, hanno dato qui, per capital Doble, e Ducatoni, da portar a spendere in Sardegna, valutandoli al più alto pretio, per far cantar l'instrumento più lire di Genoa; E colà in Sardegna, non li hanno potuto spendere a quel valore, ma di manco alquanti soldi. E pur il Signor mercante, vole che gli restituiscono qui, tante lire di Genoa per capitale, come canta l'instrumento Bona per la borsa. E pur, se lui stesso colà gli hauesse spesi, gli haueria hauuto quel dãno; tu voi dunq; al danno, che lo patisca la Collonna? Leonina Società, &c.

6 Vole dunque, Doble, Ducatoni, e buone monete grosse, si come le hanno [illegible] per pretio del Corallo a Ligorna, ò qui in terra ferma; & ecco qui già, la prima ingiustitia; perche, a sborsar il capitale, non son state tutte Doble, & altre grosse monete.

7 E se le monete date, e ridotte in lire di Genoa, quãdo dettero il capitale, dall'hora fino al presente, fossero

crescitue

cresciute di pretio esteriore; non le vogliono a questo pretio, mà le vogliono al pretio che valeuano, quando diedero il capitale; e questo, fanno per imborsarsi più libre, che non dice l' instrumento, e che non sborsarono in fatto.

8 Mà se le monete fossero callate di detto pretio estrinseco, dall'hora che diedero il capitale; all' hora, le vogliono al pretio che vagliono al pñte, acciòche, imborsandosi il capitale la coll. vi aggionga monete grosse, per aggiõgere, al nu. delle lire che canta l' instrumento. Assegno che, se le monete calano, vole che callano per la collonna, e se crescano, vole che crescano per lui ancora, perche, le vole al pretio che prima valeuano, il che, è contra giustitia, contra la Regola *iuris*, *Qui sentit commodum sentire debet incommodum*, & è conuerso. E per consequente, All' Inferno per sempre; perche, la giustitia, qual salua l' anima, non admette Società Leonina, come è la sudetta.

9 E imborsandosi dunque il capitale; (è l' impresto dato alli marinari) Si ritrouerà imborsato in fatto, assai più lire di Genoa, che non sborsò in verità, per valutar le monete contra giustitia, come sotto si vederà per essempio chiaramente.

10 E dannificata la Collonna prima, perche, non hanno da spendere qua in terra, ò in Sardegna Caualline, e altre monete grosse, al pretio che le valutò, quando sborsò il capitale; e anco l' impresto; E specialmẽte quando valuta le Doble, e Ducatoni, contra giustitia, al pretio, come se le haueße vendute; Et perciò, è tenuto à leuar quel danno che hà riceuuto, per non poterle spendere a quell' alto pretio, che gli hà valutate, dando il capitale; Il simile, e tenuto fare con li marinari, del danno che gli hà dato valutando le monete all' alto pretio, che loro a tal pretio, non le hanno potuto spendere, senza colpa sua, volendo comprar ciò che faceua bisogno per loro, ò per la Collonna.

11 Il Secondo danno della Collonna circa il capitale; & de marinari circa l'Impresto è; che le Cauallline, ò altre monete minute; alcuni mercanti, vogliono la restitution del capital,e dell'impresto, in monete grosse Doble, Ducatoni, e simili; con perdita loro, di ridur le dette Caualline, in monete grosse, perche, le vogliono al minor pretio che sia possibile; e, a loro, li sono state valutate al più alto; nè meno a quello, gli hanno potuto spendere. A segno che, hanno hauuto in quelle, tre perdite, ò tre stoccate. Li Dottori Catolici, mettono il Stocco, è poi, bistocco; è a questi; n'aggiongo vn'altro, qual per hora, lo nomino io, Tristocco. Il primo stocco, è, quando gli le danno valutate, al più alto pretio. Il secondo stocco, è, quando senza loro colpa, non le possono spendere, a quell'alto pretio, con loro danno. Il terzo Tristocco è quando li bisogna restituir come sopra è ridurle in monete grosse, con loro danno. E se li riceue l'istesso mercante; chi restituisse, gli hà l'istesso danno, perche, li tira al più basso pretio, che sij. Non posso pensar, che Turchi, Mori, ò Giudei, facciano simili iniquità, nelli loro contratti. (benche, siano dannati, per la infideltà principalmente) saluo sempre, li boni mercanti.

12 Nell'imborsarsi dunque il Capital, colui che l'hà misso; O'vero, lo Impresto; Si come sborsò moneta picciola, con grossa, al valor che communemente si spendeua all'hora in quel tempo, e luoco, riducendola in tante lire di Genoa (per essempio) 700. Deue similmẽte in diuerse monete, secondo che li possone hauere, imborsarsi il Capitale, e l'impresto. Alla valuta però, che communemente si spendono, nel loco,e tempo delche l'imborso presente; Conforme al P. F. Gio. Battista *Corr. Respons. cas. Quæst. 256. pag.* 509. e non alla valuta che si spendeuano, quando le sborsò. Perche, al sicuro, essendo callate, colui che doueua restituire haueria il danno; perche, li saria bisogno dar più monete, è più lire

lire che non riceuette, per compir il numero delle lire che canta l'instrumento, & non haueria raggione il mercante; Quale, e la raggione dunque, ò differenza; Che, se sono callate di valor estripleco, che sij tenuto aggiungere numero di monete, per compir il numero delle lire che deue restituiere; & che puoi; se sono cresciute le monete; non debbia sentir quel vtile, si come sente il danno, in caso che calano come sopra? Questa è la raggione, cioè; Che secondo le leggi della Società Leonina, il mercante, si studia, di tirar tutta l'aqua che può, al suo molino; tutto il dinaro che può, alla sua borsa, è chi non ne hà, suo danno, è chi può manco, piange. Non è vn bel guadagno, mettendo il capitale, facendo impresto, valutar più che può le monete, per far cantar più lire l'instrumento? Imborsandosi puoi detto capitale, e impresto; voler le monete a manco pretio che può, per imborsarsi più lire assai, che non canta l'instrumento? Bel modo di farsi ricco presto, si; mà, anco è bel modo, e sicuro, d'andar all'Inferno anco presto, e forsi più presto, che non si pensa.

13 Che imborsandosi il capital, e l'impresto, alla valuta che correno le moneti communemente al tempo dell'imborso, e loco, come qui sopra; Che si imborsi iusto il numero delle lire che sborsò; e solamente può, e deue pretendere; si fà chiaro; Perche, Se quando si imborsa, alla valuta presente, (etiam che siano cresciute di pretio le monete,) contando il numero 700. (per essempio) che sborsò; quando hauerà imborsato dette 700. lire numero iusto che può pretendere; Se di quelle puoi, ne vorrà, comprar vna mercantia; ò pagarne vn debito di 700. lire; non li spenderà; non li accetteranno; non li valeranno iusto le 700. lire, che sborsò, e che pretendeua? Non si può di ciò dubitare.

14 Nota, che non essendo tenuti a restituir, ne capital, ne impresto, fino a tanto, che non sono ritornati dalla pesca, e veduto il Corallo, e tirato il pretio suo,

Dal che ne segue, che infra tanto, non siano in mora colpabile di restituire, sino sij venduto il Coralio, e riceuuto il suo pretio. Dunque non sono in mora colpabile. Dunque non deuono sentir danno, ne pena oltra il principale, diretta, ne indirettamente quando restituiscono il capital, ò impresto. Se dunque cosi è, (come è (con che fondamento raggione, e conscientia, quando restituiscano, li vogliono dannificar nel valutar le monete, non pigliandolo al cõmune corso, che si spendono qui, nel tempo di restituire? La raggione, e fondamento sono pronti, & prima perche essi non possono compettere con noi: secondo perche, cosi richiede il fauor della Signora borsa.

15 Che in fauor della borsa, si imborsi più lire che non sbosò in verità; si fà chiaro con il sequente essempio. Imborsandosi per esempio 500. lire di Genoa, hoggi, alla valuta più bassa che corrano le Doble, Ducatoni &c. ò vero, alla valuta che si spendeuano communemente quando le sborsò per capitale, ò imprestò; che erano più basse di pretio, che hoggi non sono. E dall'altra banda; Pietro, si imborsa ancora 500. lire, di Genoa, alla valuta però delle Doble, Ducatoni, &c. commune corrente hoggi. Diamo caso, che Pietro dicesse, al detto mercante; Io, hò qui in questa borsa 500. lire, come hauete visto hora numerare; e sono iuste, che non vi manca vn soldo, lo sapeti, pigliate dunque queste mie 500. è dateme per cambio, le vostre 500. che hora, hauete tirato. 500. per 500. si possono dare, baratare, ò commutar senza danno, perche, volendo voi hoggi, ò dimani, &c. pagar con queste vn debito, estinguere vn censo, comprarlo, ò comprar mercantie, ò metterle per capitale, ò imprestarli in ogni vno di detti ò simili casi, le spendereti, e vi vagliono le 500. lire giuste; si che, a voi non importa, fatime questo a piacere, pigliate le mie, e date me le vostre, puoiche, è tanto per tanto giusto, senza malitia, e inganno. Gli le darà forsi?

Certo

Certo non. Che ſcuſa dunque? Non altra, ſaluo che, le ſue tirate, al minor pretio di hoggi, ò al pretio quando le sborsò; che era più baſſo che hoggi; al ſicuro, ſi ritroua in boſa al preſente, aſſai più lire, che le 500. che sborsò; e aſſai più, che non ſono le 500. di Pietro tirate, e imborſate al preſente; conforme al commune corſo, e giuſtitia. Ecco dunque la chiara ingiuſtitia, circa il capitale; & vſura chiara, circa lo impreſto.

In valutar le monete, che ſi deue fare, per non far danno alle parti?

1 ACcioche dunque non ſiano grauate troppo le parti, in valutar le monete. Si deue auertire al valor eſtrinſeco delle monete, qual, non conſiſte in ponto indiuiſibile, come anco le altre coſe che ſi vendono, il pretio delle quali, non conſiſte in ponto indiuiſibile, (ſaluo quando è taſſato dalla legge, ſtatuto, Magiſtrati, & officiali, quali eſtimano le coſe vendibili, qual pretio, conſiſte in ponto, & non è licito eccederlo) mà conſiſte nella ſua latitudine; di pretio infimo, mediocre, è ſupremo, ſecondo che communemente ſi vende ſenza inganno, a dinari numerati ogni giorno; Quali pretij, ſon giuſti, ſentēza commune, e regola per vendere a numerato, & a tempo, a qual pretio, ſi ſia, di detti tre, ſi poſſono, accordare; e ſono giuſti, è validi contratti, etiam in conſcientia, & è vera dottrina.

2 Dalla detta dottrina, cauano li Dottori; che quando vno, deue dar, (per eſſempio) 100. ò più Scudi, e non gli hà; accioche dunque il creditor non patiſca, e per non litigare, ſi delibera di far dinari del ſuo, e ſodisfar al creditore. Mette in vendita, (per eſſempio) alquante Canne, ò pezze di panno, grano, formaggio; tele, &c. ò darle per pagamento al credi-

creditore: dette cose, non hanno il suo pretio, in ponto indiuisibile; mà nella sua latitudine come sopra.

3 Concludono li Dottori; dico, communemente, che quando vno vende la sua robba, ò mercantia, forzatamente per pagar debiti, ò per schiffar qualche altro maggior danno; che quello che compra, in tal caso, sij tenuto a pagargliela, a vno delli detti tre giusti pretij, cioè; ò al supremo: ò al mediocre; ò almeno al infimo. E se gli lo paga manco dell'infimo. che sij tenuto di giustitia, e di conscienza, a supplir detto pretio, sino al detto infimo giusto; (ò quanto per questo caso, sono in stato di dannatione, che, se puotessero, quello che vale 100.) lo pagariano solo 40. 25. &c. si ricordano con tutto il cuore, di impir la borsa; ma non si ricordano di, *Redde rationem vilicationis, &c.*

4 Oh', gliè ben duro, & aspro questo passo; Fratello; Se tù non sai leggere, nelli grandi libri, non sarà gran merauiglia; mà, legge quel picciolo libretto, della legge diuina, naturale, nel qual tutti li huomini sanno leggere. *Quod tibi non vis, fieri, alteri ne feceris.* cosi dicendo; Vorrei che fosse fatto a ma? Al sicuro dirai, di non, e mentirai, dicendo altrimenti. Fa dunque al tuo prossimo, quello che vorresti, che esso raggioneuolmente, facesse a tè, che sarai saluo: ma facendo al contrario, che altro aspeti sentire, ò sapere, saluo, che sarai condennato? (*fà* per te, pensali bene.)

5 Il medemo è tenuto a fare il creditore, quando esso piglia in pagamento, le robbe, ò mercantie dal debitore; deue valutarle almeno all'vltimo. cioè infimo pretio. Mà se a caso, per qualche accidente il creditor, che, per forza hà pigliato robba, che haueria più volontieri pigliato il dinaro; nel vendere detta robba con diligenza, ma notabilmente gli perdesse; non sarà cosa falsa, a dir, che, al giudicio di sauio, il debitore douesse sodisfar tal danno potendo.

6 Se in pagar il debito, esso debitore, volesse che il

credi-

creditor li pagasse le robbe che li dà in pagamento, al supremo pretio detto sopra; resta con troppo auantaggio il debitore, & con troppo danno il creditore, perche; può star che, ne il debitore, ne il creditore, haueriano tutte le dette robbe, vendute al detto pretio supremo. Così al contrario, Se chi piglia dette robbe in pagamento le volesse tutte, per il pretio infimo; Saria espressamente troppo grassa la sua parte del creditore; e danno del debitore; perche, può star, che detta robba, la maggior parte, ò forsi tutta, la venderà al pretio mediocre, e supremo. (venirò puoi al proposito: dell'imborso nel caso nostro.)

7 Per accostarsi dunque al giusto, più che sij possibile, (perche, solo, *Qui operatur iustitiam*. Si salua) & per tirarsi all'honesto, & equità, per vna, e l'altra parte; e che, non sij tutto il danno di vno, & tutto il guadagno dell'altro; mà rimetterfi tutti alla ventura, che Dio li mandarà. Che, dico, Chi compra dal forzato a vendere; ò il creditore quando pigliano robbe in pagamento siano tenuti a pagarla, non al supremo, ne all'infimo, (contra alcuni che concedono all'infimo). ma si al mediocre, per le raggioni, e fondamenti sopradetti. Che così, si schifferanno gli estremi vitiosi, & si seruerà la giustitia, che guida al Cielo, e chiude l'Inferno.

8 Vengo al proposito, e dico; Il simile douersi dir delle monete; quale, non hanno il suo valor estrinseco, in ponto indiuisibile, ma si nella sua latitudine, di infimo, mediocre, e supremo; come le altre mercantie, come sopra hò detto. Di questo, non darò altra proua, che quella, che ogni dì si pratica in Arassi; Che si dà e si riceue la Dobla, Ducatone, & altre monete, a vna sorte di mercantia, per pretio di quella, all'infimo, e più basso pretio; come per il formaggio. In piazza puoi, e per le boteghe de mercanti, da panno, tele, e simili; si danno, e si riceuono al pretio mediocre. Nella piazza per il grano, e simili; si danno, e si riceuono al

pretio mediocre. Nella piazza per il grano, e simili; si danno, e si riceuano al pretio supremo; vn puoco più alto, che il mediocre. (Cosi da più mercanti, sono informato, & credo che sia) Et tutti li sudetti pretij, ò termini di valuta estrinseca, di dette monete è, & è ditto, pretio giusto corrente, per pagar robbe, ò mercantie comprate di presente; (se però non mi inganno, il che non penso.) per esser stato benissimo informato da più mercanti, & altre persone pratiche.

9 Notar si deue, che dette monete grosse Dob^le, e Ducatoni; hanno anco vn'altro pretio, ò valor straordinario, estrinseco; Non per pagar debiti, ò comprar robbe, ò mercantie; ò per imprestare, ò, mettere per capitale, e simili; mà solamente quando dette monete si vendono, come cosa vendibile, è mercãtile; a persone; che le comprano, ò per commodità di portarle; ò per guadagnarle sopra, le comprano qui, per portarle a loro risigo, in altro paese, doue assai più guadagnano, e vogliano; che perciò le pagano più qui, con speranza di guadagnar altroue. Cosa che però, non porta difficultà alcuna, saluo che, partorisse questo errore, e scandalo cioè; Che alcuni più potenti, ò per forza, importunità, ò inganno; ò alcuni forsi per ignoranza, facendo pagamenti, capitali, ò imprestis Valutano dette monete grosse, al più alto pretio che possino valere quando le vendono, come sopra; e ciò, per far cantar più lire di Genoa, lo instrumento del contratto, che in fatto, e verità siano. La scusa l'hanno pronta, cioè; Se le hauesse vendute, non hauerei imborsato tante lire come dice l'instrumento di questo contratto? E vero; mà in questo contratto, non le hai vendute; e se l'haueste vendute, non le haueresti date in questo contratto, per che, cioè è impossibile. Se non le vendi dunque, perche le vuoi valutar come che le vendeste? Già il perche,

che, sopra si è scoperto; Che sei più potente, impertur o, ò, &c. ò forsi ignoaante, che non saprei tanto sottile: Però, sei par sotile per la borsa; e per l'Anima non?

10 Auerti dunque al capital dell' Anima; che quando si da monete grosse, per impresti, capitali, e pagar debiti; che si deuono dar alla valuta che si spendono communemente nel loco è tempo, che si fanno detti sborsi. E ciò, non al pretio, ò, valuta; che di quelle ne tirano, come nel precedente, numero 9. si è monstrato, quando si vendono; ma si, al pretio che si stimano communemente, quando si pagano debiti, ò si comprano mercantie. Mà, non al supremo, ò infimo pretio; ma si al pretio mediocre, come sopra hò ditto al numero 8. Confesso esser vero, che l'Auaritia, per più fauor della borsa, insegna a dar le monete, alla più alta valuta, per far dir più lire di Genoa l'instrumento, e quando riceuano, insegna a tirarle al più basso pretio che possino, con mille scuse, e coperte, per imborsarsi assai più lire, che non sborsò, ne meno, le son douute, come sopra in più luochi. Mà, confesso anco, che la giustitia, equità, è honestà, (contra la Auaritia) insegnano a contentarsi, dell'honesto guadagno, in tutti li contratti, e negotij; insegnano a tenir vna via di mezzo; ne tutto perso, ne tutto guadagnato, insegnano tenir la bilanza giusta, per non tirar tutto il guadagno a se; e mandar tutto il danno al compagno; e insegna mettersi alla ventura di guadagnar, ò perdere, ò più, ò meno, seconndo che a Dio piacerà; Et che perciò; Quando fanno vn pagamento in dinari, e chi lo riceue; deuono volutar li dinari, come sopra, a carte vintesimo ottauo numero duodecimo, & infra, come si valuta il panno, tele, ò altre merci, non al supremo, ne all'infimo pretio; mà, al mediocre. Al simile, giudico si douria valutar le monete, facendo pagamenti, non al supremo, ne all'infima pretio; ma al medio

cre.

cre, come è detto ſopra, da carte 30. ſin quì. Ricordati benigno Lettore che; *Melius eſt modicum iuſto, ſuper diuitias peccatorũ multas, &, Quid enim prodeſt homini ſi vniuerſum Mundum lucretur, Animæ verò ſuæ detrimentum patiatur?*

Sentite grande ingiuſtitia:

QVi mi reſtaua di ſcoprir vna grande ingiuſtitia; che ſi vſa da alcuni, ſotto coperta di giuſtitià è compaſſione, accioche, il Mercante, non patiſca tanto; Et è, che dicono; che quando vn marinaro, e fatto impotente a reſtituir l'impreſto riceuuto; ò per eſſer morto, fugito; ò per altro accidente; dicono eſſer tenuta la collonna, a ſodisfar detto impreſto perſo; e alcuni l'hanno a detto modo ricuperato, (come per obligo) della Collonna; e tanto più, con ſcuſa, che eſſo mercante, vi concorre in collonna per bona parte, a detta reſtitutione che appreſſo molti, par honeſto, e giuſto; e che, non vi ſi poſſi contradire; che perciò, alcuni Confeſſori, gli l'hanno admeſſa.

Sopra a carte 15. num 3. è 4. & a carte 24. dal num. 1. ſino al 10. hò trattato di queſto caſo. Con tutto ciò: a maggior chiarezza dell'ingiuſtitia di chi fà come ſopra, dirò anco come ſegue, cioè; Sia di queſta reſtitution la concluſione, che; ſe il mercante, non vole perdere l'impreſto fatto alli marinari; deue innanti che darlo, guardar bene, a chi lo dà, cioè; ſe in ogni caſo, lo cognoſce hauer il modo di reſtituir l'impreſto, gli lo preſti: ſe non lo cognoſce; ò non li impreſti, ò ſi faccia dar bona ſicurtà; che coſi ſarà ſicuro del ſuo mutuo; Mà ſe ſará negligente, in aſſicurarſi come ſopra, del ſuo impreſto fatto; ne deue, della ſua negligenza, e colpa, portar la pena ſenza colpa, la Collonna? Queſto non ſi concede, dalla giuſtitia, ne dalla conſcienza, ne dalle leggi della Fraterna Società, ne da Dio; ma ſolo, ſi con-

concede dalla legge dalla Auaritia, Leonina, e diabolica.

Si scuopre vn'altra malitia, per far pagar alla Collonna l'impresto del marinaro, fatto impotente a restituirlo, & è; Il mercante, sborsa il capitale, e ciò che che fà bisogno per far li impresti, al Patron della Fregatta, con dirli, che cõpri lui tutto ciò che fà bisogno; e troui li marinari, e li faccia lo impresto, che esso, non vuole saper altro, saluo che, finita la pesca del corallo, li ritorni in borso il suo capitale, con il suo guadagno che li sarà, & li impresti fatti alli marinari, & esso Patron, fà come sopra, e fà li imprestiti; e resta obligato, a rimborsar il tutto, a detto mercante; e in caso di restitutione di qualche impresto, per essere impotente il marinaro; piglia in collonna, e restituisse detto impresto; e li poueri marinari, per timore, ò per altro, non dicono, niente come che detto impresto fosse fatto alla Collonna come Collonna, e non particolarmente alli marinari come tali, & il mercante anco, non dice niente, perche; va bene per sua borsa; l'acqua, corre bene al suo mollino. Si? Aspetta vn poco, che si volti la carta, &c.

Se il Mutuo, ó Impresto, fosse sborsato in tante Doble ò Ducatoni, &c.?

11 QVando il Mutuo, ò impresto è stato sborsato in tante Doble, Ducatoni, ò in altre grosse monete di Oro, è di argento; e non sono conuertite in tante lire di Genoa, con obligo di restituir in numero, le istesse specie di monete, come furono sborsate. All'hora, nell'istesso numero, & specie, si deue far la restitutione. E ciò sarà vero, ò siano cresciute, ò callate, di valor estrinseco, dall'hora del sborso, sino alla presente restitutione: Perche, se sono cresciute; quel augmento si ritroua in borsa di chi hora le riceue, e si rallegra dell'augmento, bon pro li faccia. Mà se sono

callate.

callate di pretio; perche non hà patienza nella giusta, perdita; come si rallegra nel giusto guadagno? con che conscienza vuoi tù, che creschino à tè, e che calino al debitore?

12 In caso puoi che non potessero, o non volessero restituir, nel numero, & specie che sono tenuti; all'hora restituendo in altro numero è specie; deuono dare l'equiualente, in tanta moneta corrente, che con quella, il creditor possi comprar il detto numero, & specie di moneta, come egli sborsò. O' vero, che esso debitor la compri, e la restituisca in numero, e specie, come è obligato, e riceuè.

Sarà vero, che quando il mutuo, ò impresto, fù fatto in Doble, Ducat., ò Scudi d' Argento in nu è specie; e di più; con obligo di restituir l' istesse monete, in numero e specie; che sij tenuto a così fare, ò siano cresciute, ò callate di valore estrinseco: Auertissi, che ciò sarà vero prima quando, vna parte, e l' altra, erano in equale dubbio verisimile, che fossero ò cresciute, ò callate al tempo prefisso alla restitutione, all' hora, vale il patto. Vale anco il patto, quando chi da il mutuo, era per ogni modo deliberato, di seruar quelle, monete, fino al tempo che speraua che sariano cresciute di valor estrinseco, per hauer quel guadagno, & per importunità, gli ha prestati all' amico con tal patto. Qual patto, non può far in niũ contratto, che sia di mutuo, di redimer censi,&c.saluo che fosse deliberatissimo di seruarle, ò che, valeriano più, ò manco verisimilmente al tempo della restitutione ò di pagar il debito, come sopra;

Che tutti li mutui, ò debiti, ò redemption de Censi, e restitution de capital nelle Società, si debbano pagar, con le moneti correnti, è valuta al tempo presente della solutione; l' hò efficacemente prouato, trattando la condition di redimere li Censi, cioè; *Pro eodem pretio redimatur*; adducendo molti Dottori moderni, &, specialmente, Il Feliciano *de Censibus lib. 4. c.*

vnico.

vnico. Tom. 2. pag. 152. *num.* 30. *per totum*, & *num.* 31. & *Leonar. Lessio de Censib. lib.* 2. *pag* 231. *dubit.* 8. *nu.*49. *per totum*. Et colà rimetto il benigno Lettore.

13 Consultai detto caso, a Sauona, con Confessori honorati, quali anco consultarono con Secolari mercanti prattici, e timorati di Dio, e che sogliono mettere dinari in Collonna. Conclusero per risposta; che il mercante, ò chi mette capital in Societá, ò Collonna; non può obligar li marinari che pigliano impresto, ò li Patroni di Barca, che pigliano il capitale; (hauendo sborsato la maggior parte Caualline, ò altre monete *Argentee*, ò *Auree*, e conuertite per instrumento in tãte lire di Genoa) che siano tenuti restituir in tante Doble, ò Ducatoni; ò Scudi di argento; Che altrimenti il mercante, ò chi sborsò; commetteria ingiustitia, e vsura; Questa è la raggione, che leuarebbe la libertá a chi riceue, di restituir in quella specie che riceuettero, che non fù Doble, má diuerse specie di monete. Siche, volendo imborsarse Doble, ò Ducatoni, non hauendole prima sborsati esso; si vol imborsar più che non sborsò; ne quelli, a ciò son tenuti; E non volendo pigliar le monete alla valuta, che correno al tempo, e luoco della restitutione má al più basso pretio; con tal cautela si ritroua in borsa, assai più lire, che non sborsò; (come sopra, hò prouato in più luochi) il che, è vsura quanto all'impresto che fece alli marinari; è ingiustitia, in quanto al capital che misse in collonna. Si deue dunq; far il pagamento nel luoco che fù fatto il contratto, non alla valuta, che all'hora correuano (Notate bene) le monete; má, alla voluta che correno (Notate anco) nel luoco, è tempo dalla restitutione, ò pagamento. Se bene il capital, ò impresto, per instrumento, dica, lire di Genoa. Perche, così si stila nel Genoese dir, libre di Genoa; conuertendo però, Doble, Ducatoni, &c. in lire di Genoa. (Il medemo hò detto sopra io, in più luochi, e si vede.)

14 Má, se il contratto dicesse, e fosse fatto (Notate)

in Doble, Ducatoni, ò Scudi di argento, in specie, e numero. In questo caso, chi riceue, è tenuto restituir Doble, Ducatoni &c. come sopra. Et è quello che si stila. *In reliquis, seruentur conditiones Societatis.* Questa fù la risposta. Et è conforme alla verità, equità, giustitia; & à quanto hò detto sopra; è giudico douersi effettuare.

Corde, filo; & alre cose auanzate, fatta la pesca.

1 IL Capital deposto in detta Società, si spende per comprar corde, filo, piombo, & il resto, che fà bisogno per la pesca. Qual cose, di raggione, sono parte del capitale; computate nel capitale; & se auanza alcuna cosa di esse: estimase, deuono entrar nel capital, quando si restituisse esso capitale. E per essere parte del capitale dette cose auanzate, e che si deuono restituir, come parte del capitale; Da questo ne sequita, che, se inanti che siano restituite, passano qualche pericolo, ò spesa della borsa, di chi hà misso esso capitale, e non della collonna, ò de marinari, come sopra in più luochi l'hò concluso.

2 Siano estimate iustamente dette cose auanzate, e se le pigli il mercante in computo del capitale, e ne paghi sicurtà, e nolo di quelle, come è tenuto; non tutti lo fanno. E chi non lo fà, fà male, & è tenuto restituir alla collonna ò, a, marinari detto danno; come anco, la collonna, ò marinari, che fraudano di dette cose auanzate (se è cosa notabile) peccano mortalmente con obligo di sodisfar tal danno al mercante.

3 Se iustamente estimato detto auanzo, lo lassi alla collonna; ò, a marinari particolari; e che puoi, da loro, ne riceui il mercante, la iusta ricompensa, ò pagamento; questo si può fare, e si serua la giustitia, pur che, il receuuto, si computi, come suo, nel capitale.

4 Quando detto auanzo filo, corde, &c. al ritorno inestimati si imbarcano; e per mala sorte, si gitta in mare; ò li Turchi lo robbano; sono alcuni mercanti che lo

fanno

fanno pagar alla Collonna ciò ſi è fatto, e chi meno hà potuto, hà pianto. Il demonio lo concede, per poter con queſto, e li altri ſopradetti inganni, &c. far perdere l' Anima come ſopra.

5 Dalle coſe ſopradette di mano in mano, facilmente ſi puotra cognoſcere, ſe ſi è vſato malitia, ò ignoranza; ò Leonina Società, ò Fraterna, in detta Compagnia del Corallo, da tutti inſieme, e ſeparatamente dalle parti di eſſa Società, cioè; Capitale, impreſto, monete, mercante, patrone, marinari, ſicurtà, guadagno, danno, e reſtitutioni parimente, ſi può cognoſcere, di paragrafo, in §. ò numero quello che ſi può, ò non ſi può far in conſcienza, e di giuſtitia; e, oue ſia neceſſaria la reſtitutione, Accioche, non eſſendoui guadagno; nel far, e ſaldar il conto in vltimo, ſi ritroui almeno ſaluo il Capital dell' Anima; come nel principio, hò auertito il benigno Lettore.

Per più facilità non di meno, e commodità; Soggiongerò qui alcune più communi, e neceſſarie Concluſioni, fondate in ciò che ſopra hò ſcritto: Et occorrendo qualche dubio, ò di chiarirſi meglio in qualche occorrente caſo; ſi farà ricorſo alli fondamenti di ſopra, oue ſono fondate, & alli Dottori.

Le Concluſioni.

1 LA prima Concluſione farà; chi vuol intrar in detta Societa del Corallo, ò ſimili; e deſidera di ſaluar il capital dell' Anima; Deue procurare di far Società Fraterna, e non Leonina; E volendo coſi fare, (anzi douendo) deue prima conſigliarſi bene, con huomini ſaputi, e timorati di Dio; (ſe eſſo, non è bene inſtrutto del tutto.) Et non hauendo altra commodità di ciò fare; deue forzarſi di hauer Copia di queſti mei Auertimenti, e ſtudiargli con attentione debita; che in quelli trouerà ciò che deue fare, e anco fuggir, ciò che non

può,

può, salua la Giustitia fare. Se così farà; hauerà il sudetto suo capital sicuro; Altrimenti, correrà grandissimo resigo.

2 Chi mette il Capital in Società; lo metti iusto, integro, e reale; lo mantenghi a sue spese, tanto li dinari, come barche, &c. perche è suo, a lui guadagna, e a lui ritorna. *Qui sentit commodum, sentire debet, & incommodum*, & è conuerso.

3 Che il capital è sempre al dominio, di chi l'hà messo in Società; e per consequente, è sempre al suo pericolo; si come saluandosi, a lui si salua, e guadagna; per consequente se lo vuol far assicurare, lo faccia assicurar da vn terzo e di sua borsa, (non della Collona.) tanto nel andar, quãto al ritornar; ne deue pagar la Sicurtà, perche è sempre suo.

4 Chi ritornando a terra, se si farà assicurar da vn terzo, (non dall' istesso mercante) tutta, la massa, cioè; Capital, e guadagno tutto insieme; chi a misso il capitale, deue esso pagarne la sicurtà; E tutta la Collonna pahi la sicurtà del guadagno, perche, è suo, &c.

5 Che non facendosi assicurar tutta, la massa; mà solo vna parte: in tal caso, ò che la parte assicurata è Capital, ò, che è guadagno. Se venuti a terra, il mercante vorrà che la parte assicurata, sij del suo capitale; à lui tocca pagarne la sicurtà di propria borsa. Ma se vole, che il suo capital sij stato a suo risigo; resterà, assicurato il guadagno; e la Collonna ne pagerà di quello; è in Collonna si diuiderà detto guadagno.

6 Conclusione 6. Chi mette il capitale, e inanti si possi hauere pronto in Sardegna, per seruirsene la Collonna, si perde il tempo, che non si pesca, e spendono delli Ducati, per hauer detto capitale; e chi la misso a quel modo, è tenuto a sodisfar alla Collonna il danno, che non hanno pescata; e le dette spese fatte come sopra.

7 Chi da per capitale Caualline ò oltre monete; ò le

da per

da per impresto a Marinari, e la Coll. e Marinari, non le hanno potuto spendere a quella valuta alta, che le hà contate quello che le sborsò; resta questo, obligato a sodisfar tutto, il danno per tal causa datto alla Collonna, e Marinari: perche, ne anco esso, le haueria spese per più.

8 Imborsandosi il capital, chi l'ha misso; deue pigliar le monete grosse, e piccole, correnti al tempo dell'imborso, secondo che le possino hauer chi le da; Non a la valuta, che correuano quando le dette, ma alla valuta che communemente corrono nel luoco, e quando si restituisse, in tal modo che, lo imborso che si fà; sia in tale modo, che imborsato il suo Capitale, siano giuste, le lire di Genoa, che canta l'instromento quando le sborsò, e non più; perche, se con strathageme, e astutia di valutar le monete, si trouarà imborsato più lire di quelle che sborsò; questa è vna bella via, e chiara, e facile da ingrossar la borsa; e perconseguente di andare all'Inferno per sempre, &c.

9 Quando si è datto il capital, & l'impresto, in tante Doble, ò Ducatoni, ò altre monete grosse, senza ridurle estimate, in tante lire di Genoua. All'hora si deue restituir l'vno, e l'altro, nell'istessa specie, e numero, che furono date, & ciò, ò esser cresciute, ò callate di valor estrinseco, dal di che le sborsò, fino al presente. Et in caso che non habbia tutto il numero, e specie, da restituire; deue restituir lo equiualente, in altre monete correnti nel luoco, e tempo, che restituisce, in modo che, con questa restitutione presente, possi comprar il numero delle monete che quello sborsò; e questo doueua restituire; ò vero esso le compri, e le restituisca; il che vole la giustitia.

10 Quãdo si è sborsato capitale, e impresto, Doble, Ducatoni, &c. ma furono ridotti in tante lire di Genoa; All'hora nel restituire, chi restituisce, può restituire in qual moneta si sia, che habbi alle mani; & quello che deue riceuere è tenuto riceuerle; Purche siano monete correnti, nel luoco, e tempo, che si restituisce; & che ne dia tanta quantità, che ascenda, e faccia la valuta, & numero delle

le lire di Genoa, che quello sborsò, e che le ſono douu-
te, Et queſto è vero; ò eſſer creſciute, ò calate di pretio
eſtrinſeco, le monete, che quello sborsò, e riduſſe in lire
di Genoa: qual lire in nu. ſempre ſono douute a chi sbor
sò. Dal che ne ſegue, che; ſe ſon calate; il danno, è di chi
deue reſtituir il detto num. di lire. E da queſto ne ſegue
anco; che ſe ſono creſciute, quello augumento è del de-
bitore, del qual, era il danno ſe calauano. *Qui ſentit in-
commodum, ſentire debet, & commodum.* E baſta al credi-
tore, hauer il nu. delle lire di Genoa, che canta l'Inſtru-
mento, & che di giuſtitia, può ſolamente pretendere.

11 Il guadagno; giuſtaméto ſi deue ſpartire, conforme
al capital miſſo cioè; dinari, fatiche, induſtria, &c. confor
me al giudicio de prattici, e ſauij, cioè fraternalmente, e
non alla Leoneſca.

12 Chi ha miſſo il capitale, & ha fatto laſciar in terra,
il carrigo, che doueua portar la Fregatta per la peſca; e
gli ha fatto portar mercantie ſue, per ſuo beneficio; e puoi
ha fatto imbarcar il detto carrigo, con nolo, e Sigurtà.
Deue il Mercante far vna delle due, cioè; Se vuole, che
la Collona paghi il nolo delle ſue mercantie alla Frega-
ta che le ha portate, acciò ſi ſpartiſca in Coll. in cambio
del nolo, che ha pagato, del detto carigo per colpa ſua.
O vero, che paghi il nolo del carigo ſudetto lui; lui non
occorrà che paghi il nolo alla Coll. per le ſue mercantie.
Ma la Sigurtà di detto carigo; perche è parte del capita-
le; tocca a pagarla a chi l'ha miſſo in capitale, in qual ſi
ſia Barca che lo faccia aſſicurare, ſe ben foſſe aſſicurato
nella propria Fregatta; tocca al Mercante.

13 Chi ha fatto portar mercantie alle Fregatte, con or
dine, d'introdurle in Sardegna, ò da quella eſtraherli, è
fraudarne le Gabelle, Dacij, &c. Ha peccato mortalmē-
te, e il pericolo di perder tutto, non lo ſcuſa: & è tenuto
alla ſodisfattione delli Dacij, che doueuano pagar dette
mercātie, & anco è tenuto a pagar il nolo del carigo del-
la peſca, che hanno laſſato, per portar la detta ſua mercā-
tia

tia e non farlo pagar alla Coll. e se lo fa pagar alla Coll. esso è tenuto pagar alla Coll. il nolo delle sue mercantie, che portò, come nella sudetta ꝓssima Cōclusione. Et se li marinari fossero stati scoperti di frode; oltra la mercantia che perdeua il mercante; era ancora tenuto a sodisfar ogni danno che hauessero perciò, patito detti Marinari.

14 Se il Capital, non sarà posto realmente, e pronto, che li marinari, se ne possino seruire a tempo, ma inanti che poterlo hauere, vi hanno perso tempo notabile senza pescare, ò vi hanno fatto spese cibarie, e per caualcare alquanti Ducatoni. Questa e colpa del Mercante, ò suoi Agenti; e deue a sua borsa pagar detti danni, e spese.

15 Sotto pretesto, che il Mercante, stij tanto tēpo priuo del suo capitale, e dell'impresto fatto alli Marinari; non può far pagar sigurtà alcuna del suo capitale, ne in Coll. ne separatamente alli Marinari, perche, se la farà pagar in Collona, per esso capitale, cōmetterà peccato di ingiustitia. Se la farà pagar a marinari detta sicurtà per rispetto dell'impresto fatoli, commetterà vsura. &c.

16 Perdendosi detto impresto per esser fatto impotente, fugito, ò morto, chi l'ha riceuuto; à chi l'hà datto si perde, e non alla coll. Doueua ben guardar a chi darlo, ò farsi dar bona Sicurta, se non l'hà fatto, la colpa, e il danno è suo, e non d'altri, &c.

17 Venduto il Corallo, il Marinar restituisca il mutuo ò impresto; il resto, è suo.

18 Chi hà fatto l'impresto; non ne può tirar, ne anco sperar guadagno alcuno, perche, saria vera vsura, contra il Vangelio *Nihil inde sperantes*, &c.

19 Per rispetto che l'impresto, stia molto tempo fuori della borsa del mercante, non può esso mercante, far pagar la Sicurtà in Coll. del suo capitale, senza peccato di vsura, & con obligo di restitutione.

20 Detto impresto, non è parte del capital, come tale; nè è caparra; ne parte anticipata del guadagno sperato; ne principio di pagamento delle fatiche, ò opere del marinaro

rinaro; ma è vero mutuo, fatto però, per l'occasion della pesca del Corallo. &c.

21 Per schiffar ogni vsura, e sospicion di quella, in dar lo impresto alli Marinari si deue lasciar l'vso antico di far prima l'instrumento, ò scrittura di detto impresto, e far la prima scrittura, ò l'instrumento per il contratto della Società, ò Compagnia, d'andar alla pesca del Corallo, obligandosi di andar il Marinaro alla tal Fregatta. Et fatta detta obligatione, perche nõ può andar commodamente, senza impresto, per soccorso di sua famiglia; Il Mercante li faccia, con tal occasione, lo impresto gratioso, con obligo di restituirlo al tal tempo, e se li par ispediente, si faccia dar buona Sicurtà. Che sarà cosa iustissima.

22 Si come, quel che fà contratto di Società, con vno che lauori, ò coltiui le sue possessioni per hauerne la parte sua dominicale, non può hauer effetto detta Società, se per occasion di quella, non fà impresto gratioso di 100. scudi (per essempio al Collon. per suoi bisogni, da restituirli in fin della locatione, ò Società, sudetta non è mutuo vsurario; cõforme alli Dottori, benche, da quel mutuo, ne risulti il lauorar le sue possessioni, e ne riceui la parte de frutti, che altrimenti non riceueria. Cosi a simili, nel nostro caso, benche, per occasion della Società, cõtratta, come nella precedente Conclusione, il Mercante non possi hauer la parte del Corallo sperato, se per occasion di detto contratto, non fà gratioso impresto al Marinaro, qual commodamente non può andare senza detto impresto, da restituirsi finita la pesca, e venduto il Coral. non è mutuo, ò impresto vsurario. Da questo si chiarisce, che detto mutuo, per il passato, veramente non fosse vsurario, come era giudicato da molti, etiam, di qualche scienza honorati.

23 Se il Patron, lassa in terra cariaggi, che doueua portare, per portar mercantie, ò passaggieri. E tenuto à mettere in Collonna il nolo guadagnato; e all'hora la Collonna pagherà il nolo di detti cariaggi tralasciati, e man-

è mãdati per barca: Mà, se il Patrõ vorrà imborsar per lui; li noli guadagnati delle mercantie, ò passaggieri; a lui toccarà a pagar il nolo di detti cariaggi tralassati; altrimenti, sarà ingiustitia, che manda all' Inferno.

24 Il Patron, che farà dãno alla Coll. per non pescar tutto il tẽpo debito; per stancar notabilmẽte li marinari di notte, imbarcãdo mercãtie per lui, per mãdarle a terra; e puoi, si parte dalla pesca, alquanti giorni inanti li altri, pche, hà fatto la sua prouisione. Resta obligato a sodsfar tutto il danno alla Coll. a iudicio di prudente, e sauio.

25 Se il Patrõ, farà inganno al mercante, fingẽdo hauer bisogno di 100. lire; & riceuute quelle, se l'imborsa per lui; dandone puoca parte, a marinari, per farli tacere; e puoi spende del pretio del ricaduto, che si è vẽduto, in loco delle dette 100. lire: e tenuto sodisfar tal danno.

26 Si come il Mercante, ò chi mette il capitale, deue andar giustamente senza inganno, e danno de la Collonna come sopra in più luochi. Così, versa vice; il Patron della Fregatta, Popero, e Marinari, sono tenuti andar giustamente con il Mercante, ò chi hà misso il capitale; non fraudandole nel Corallo, ò Ricaduto; meno nelle spese, conti, ò in qual si voglia altro sinistro modo per secreto che sia il fatto; perche. Dio vedde il tutto; La conscienza propria accuserà i rei, la istessa conscienza cõdennarà il reo; *Nihil occultum, quod non reueletur*; e cẽto.

27 Si guardino bene dunq; perciò, anco essi Mercanti, di non far aggrauio, per secreto che sia, alli huomini, ne danno alli poueri marinari, nel vendere, e nel pretio del Corallo; ne meno, nel valutar le monete, per tirar l'aqua al suo mollino; per impir ben la sua borsa; e chi piange, suo dãno; E perche, li poueri, non possono cõpettere li cani grossi, mordono li piccioli, come li pessi grossi, mangiano li piccioli, &c. Non ti ingannar dico; perche all'vltimo dì, si hà dà far vn publico, giustissimo, & ineuitabile Sindic. cõ sẽtẽza irreuocabile, nõ aspettar all'hora a sald. li cõti, che sarà troppo tardi, e cẽto, e mille. Dio vi guardi.

 28 Tutte

28 Tutte le sopradette, Conditioni, Conuentioni, inganni, e malitiè, che hò scoperte; ò altre che fossero contrarie a quanto sopra hò detto, e determinato; ò dir si potria a simili; E siano alla vera Società fraterna contrarie; Sono tutte, ò Vsurarie; ò Ingiuste; ò Leonine; con obligo di restitutione. Altrimenti, &c.

Il Fine del Trattato del Corallo.

CARITATIVI AVERTIMENTI,

Circa la Società della Sabega, ò Rete.

LA Società di pescar il Pesce, concorre in molte conditioni, e circonstanze, cō quella di pescar il Corallo, e d'altre Società; Et in quella anco si scoprano vsar molte ingiustitie, & inganni, e danni fatti malitiosamente dalli Compagni. Per il che, per carità, e zelo della salute dell'Anime, non mancarò dirne, circa detta Società; quanto inspirerà il Signore breuemente più che sarà possibile, lasciate le dispute, &c.

Come si contrahe questa Società.

1 IN questa Società, vi concorrono tutti insime necessariamente per capital, e Collona, la Sabega, ò Rete; La Barca: Il Patrone; Li Sabegotti, ò Marinari. Quali, l'vno senza l'altro, non piglierà mai pessi in quantità, conforme all'intento. Per il che, concorrendo tutti insieme; e pigliando pessi; a tutti fraternalmente (e non alla Leonesca) deuono essere spartiti, ò diuise; ò vero il giusto pretio di quelli, diuiso conforme alla giustitia, capital, fatica, e industria d'ogn'vno, chi più, e chi meno, secondo li meriti di ciascuno, a giudicio di huomo prudente, e timorato di Dio; ò vero secondo al laudabile consuetudine, e non dannabile coruptella.

2 Si che non si dourà spartir il Pesce, ò il suo giusto pretio alla Leonesca, come hò detto sopra nella Società del Corallo carta 2. num. 3. e chi manco può, pianga; e chi

chi più può rida. Perche, ogniuno si deue ricordare, che non può sempre andar d'vn modo; Perche; *Omnia tẽpus habent; Tempus ridendi, & tẽpus flendi*. Per il che, venirà tempo, che pensando hauer a quel modo, guadagnato assai; ma nel saldar il conto, si ritrouerà hauer perso il capitale, che è l'Anima pretiosa: e doue sarà il guadagno? *Quid enim prodest homini, si vniuersum mundum lucretur, animæ verò suæ detrimentum patiatur?*

Prima, trattaremo della Sabega, ò Rete grande.

3 IN alcun luoco, di Riuera di Genoa, (sò detto luoco,) Si accordano duoi, tre, ò più; ò vero, vno solo; Non hauendo dinari, vanno a ritrouar M. tale, dicendoli; voleti darne 100. Scudi per tre anni, da comprar vna Sabega, ò Rete? Risponde; ve li darò; ma voglio che finiti li tre anni, che mi restituiate li miei 100. Scudi; & che, in detti tre anni, mi diate tanta parte del pesce, che pigliarete con quella Rete; e se interim si perderà, ò guasterà, ò si spenderà a farla tengere, ò per cusirla, ò per accommodarla; il tutto faciati voi a vostra borsa, & fatica. Et se hà la Frizzeria in casa; obliga anco detti pescatori, a vẽdergli a lui, il pesce che piglierà la detta Sabega, e che loro vorranno vendere. O vero, che andarà esso proprio ad offerirsi; se vogliono 100. Scudi, da cõprar vna Sabega, con tutte le conditioni come sopra? Questi, e anco li primi, non sapendo altro come far a guadagnar per viuere loro, e sua famiglia; accettano il partito accordandosi, come li primi.

4 Sopra ciò, dico; Dà ciò che hò ditto del Capital della Società del Corallo; si può cognoscere, che questa, è vna Società finta, e Leonina; Et che è vero Mutuo, con obligo di restitutione, sotto coperta, ò mascara di Società. Perche, nella vera Società, il pericolo del capitale, resta sempre, sopra di chi lo dà, ò mette in Società; per il che, non si può repetere da chi l'hà misso; come sopra, del Co-

rallo, a carte 2. 3. 4. & altroue; Ma in questa Società finta, tutto il pericolo, e spese, restano al pericolo di chi hà pigliato li 100. Scudi, e deue restituirli, oltra la parte del pesce, che sempre hanno dato al patron delli 100. Scudi; Tutte cose, contra le leggi della vera Società Fraterna, &c.

5 Il capital della vera Soc. guadagna a chi l'hà misso; perche, stà a suo risigo, e in suo dominio sempre; Ma il capital misso in questa finta Società di Sabega; è vero mutuo coperto, ò paliato, sotto titolo di Società, e per cõsequente, resta al pericolo di chi lo riceue; resta anco suo il guadagno; perche, è suo il pericolo delli 100. Scudi, e pur, tutto si fà al contrario, che il guadagno, lo piglia chi hà dato li 100. è di quelli, ne lassa il pericolo, a chi li hà riceuuti, e che ciò sij il vero, in capo di tre anni, bisogna restituir detti 100. e se non li restituisse, andarà subito il galanthomo, all'estimò di doa, in trè; ò vero, alla bona sicurtà, e lo farà essere anco bon pagadore.

6 Dalli orbi dunque si vede chiaro, che detto contratto, non è Società, ma si vero mutuo interpretato, & vsurario; Vsura marza tutto il guadagno che ha cauato, però doueua cauar, della parte del pesce che ha tirato, per detta Sabega, con obligo di restitutione, ha peccato mortalmente di più, per obligarli a vendere a lui, tutto il pesce, che ha pigliato detta Rete; e per hauerli portato quel pesce a sua frizeria, se gli hà grauati, come in non pagarli il pesce, tutto quello che gli lo haueria pagato vn terzo; e tenuto anco a tutti li sudetti danni, & altri, se gli n'hà causati per altre malitie. Se anco hà dato strena a detti pescatori, di detta rete, acciò che li diano li pesci a più basso pretio, con interessi delli poueri Sabegotti; perche, quelli hanno tenuto per se la strena; qual strena, ne il Mercante l'haueria data al Patrone, se non gli hauesse dato li pesci a basso pretio; Ne meno il Patrone, gli haueria dato li pesci, a quel basso pretio, se non li

hauesse

haueſſe datto la ſtrena in ricompenſa; Qual ſtrena, ò ricompenſa; il Padrone è tenuto a ſpartirla pro rata, con li ſuoi Sabegotti, ò Marinari, quali ſono intereſſati nel baſſo pretio della parte del peſce, che giuſtamente toccaria a loro, ſe ſi foſſe ſpartito il peſce; il medemo ſi deue dir del ſuo giuſto pretio, ſe non foſſe ſtato la ſtrena, che l'hà fatto abbaſſare. E ſe il Patrone, imborſerà per ſe tutta la detta ſtrena; per Ladro ſarà impiccato sù la forca dell'Inferno morendo in tal ſtato; eſſendo che li ladri meritano la forca di legno, in queſto; e quella del fuoco all'inferno.

7 Ritrouo pur due leggi, per le quali, non ſarà tenuto a reſtituir la ſtrena ſudetta. Oh' che appiacere; dite di gratia. Attento. La prima legge, ſi chiama Auaritia, *Radix omnium malorum*: Et è quella, che fece impiccar per la gola da ſe ſteſſo l'Auaro Giuda. L'altra legge, ſi chiama Diabolus, qual contra il commandamento di Dio, inſtiga a far vſura, ò contra giuſtitia, in danno del proſſimo; e puoi che l'hai fatto, ti inſtiga a non reſtituire: ti fà parer amaro, duro, e contra natura, il vomitare: il ritornar a dietro, li dinari dalla borſa: il far la debita reſtitutione.

Eſſempi per far capir il negotio della Sabega.

1 VOrrei pur che capiſti il negotio, per ſaluar il tuo capitale: e però dimmi; Quando tu l'hai datto li 100. ſcudi per comprar la rete, ò Sabega, con l'obligo di reſtituirli il terzo anno; Non ſono tenuti a reſtituirli il terzo anno, non quelli medemi, perche ſon ſpeſi nella Sabega, ma ſi lo equiualente? Se non vuoi mentire, dirai de ſi. Bene dunq; ſe è tenuto reſtituir l'equiualente; detti 100. ſubito riceuuti, ſono paſſati nel dominio del recipiente; Ne anco queſto puoi negare. Da queſto ne ſegue neceſſariamente, che la Sabega comprata con detti 100. è di chi la comprata, benche ſia tenuto reſtituir l'equiualente, al ſuo tempo. Ne anco queſto puoi negare. Eſſendo dunq; la Sabega comprata con detti 100. di chi l'ha comprata

prata, dì giustitia, e di cōscienza; di giustitia,e di consciēza anco tocca al patron di chi è, e l'hà comprata a farli tutte le spese che faranno bisogno per mantenirla, a borsa sua; e se si perde, a lui si perde; se si salua, anco a lui si salua. Ne anco questo, si può negare senza rossore.

2 Se dunq; è vero, come è verissimo. Che li 100. riceuuti, siano passati in dominio di chi gli hà riceuuti: E che la rete, ò Sabega, sia di chi l'hà comprata, con detti 100. E che a lui, come sua, tocca a mantenirla; e a lui si perda (se il mare gli la porta, ò si frusta.) E che poi, a te, che gli hai prestato li 100. fruttifichi la rete, ò Sabega, tirando la parte del pesce, che merita la Sabega? E per consequente. che sia del Patron di quella, e che a te fruttifichi? Nō si trouerà mai, ne in Cielo, ne in terra, chi conceda questo, che vno non senti incommodo, ne spese, ne pericoli; e che poi possi giustamente sentire il commodo, e guadagno; saluo che lo concedono questo, le due leggi, notate quì sopra nu. 7. §. Ritrouo, &c.

3 Per fuggir dunq; ogni pericolo, e non perdere il capital dell'Anima pretiosa. Ogn'vno si deue affaticar, e dilettar di far la Società, e Cōpagnie fraterne, e nō Leonine, &c. come sopra del Corallo, carta 1. n. 1, 2. & 3. Et detto mutuante, che hà tirato la parte della Sabega, se voleua tirarla con buona conscienza, e giustitia; doueua, nō prestar li 100. scudi, ma darli per comprar la Sabega per lui, a suo nome, a suo pericolo; All'hora, bon prò li faccia, il guadagno che tocca per la Sabega, perche sària sua, &c. Altrimenti non.

4 Non hò però notitia, che in queste parti, si faccia il sopradetto contratto iniquo di Sabiga; Sò però; che in detta pesca, si vsano malitie, e danni contra giustitia, & contra conscienza.

5 Concorre dunq; in questa Compagnia prima la Sabega; e penso, che sij del proprio Patrone, che la calla in mare, ò si ritroua in compagnia; e quel è suo capitale, e merita la sua parte, giusta, e ordinaria, conforme alla bo

na

na consuetudine. Perche la sua parte, per vsanza sia, due la Rete; vna la Barca; più, ò meno, al solito.

Secondo, vi concorre il Patron della Barca, qual par che faccia più fatica de gl'altri; e che perciò, meriti, e se li da, vn puoco più parte, de gl'altri Sabegotti, ò marinari, conforme alla laudabile consuetudine, &c.

Terzo, vi sono li Sabegotti, ò marinari, quali ogniun di loro, deue hauer la sua giusta parte del pesce, ò del suo giusto pretio; chi più, chi meno, conforme alla fatica, e industria loro, secondo la bona vsanza, senza inganno, ò forza, Va bene.

Circa la Sabega.

13 QVando la Sabega, e rotta, scusita, ò si perde tutta, ò parte; Al patron di quella si deue perdere, a lui tocca a mantenirla, e farli ogni spesa di sua propria borsa; perche, è sua, a lui guadagna, a lui tocca le spese di quella; come sopra del Corallo, hò trattato del suo capitale. Perche non è licito, ne giusto, che sij sua, guadagni a lui, e puoi, che altri sentino, spesa circa quella, senza vtile, ne colpa. *Qui non sentit commodum, nec incommodum sentire debet de reg. iur. in 6.* Si osserua questo? Penso pur che, quando è vecchia, e inutile; che a sua borsa, il Patrõ, ne compri vn altra; Ma quando facesse concorrere li Sabegotti ò marinari, in qualche spesa, ò fatica notabile; (in qualche loco si *fà*) saria grande ingiustitia, con obligo di restitutione, &c.

14 Chi accommoda la Sabega, quando è scusita, ò rotta? L'accommoda il Patron, con li Sabegotti, quando glie d'affar assai. *Và* bene; *Mà*, alle spese di chi? Or si, che glie da dire. Se vi fosse puoco da fare; e li Sabegotti, ò marinari, leggiermente pregati, senza forza, ò timor di perdere, per altre occasioni, qualche guadagno; voluntariamente vi andassero. All'hora, il Patron, non vi haueria carico di conscienza, essendo puoco fatica, è

puoco

puoco tempo. Ma quando vi fosse assai da fare, d'hore, di mezzi giorni, e d'integri dì; e che se all'hora non vi volesse andare; detto patron brontola, motteggia, minaccia, e biastema; andandoui all'hora con detti termini; nõ vi và voluntariamente ma per timore come, sopra all'hora, deue sodisfarlo.

15 O Vero, se dubitando il marinaro, di perdere il calar di vn dì, ò di più; e per non perdere quel sperato guadagno; và ad aiutarlo accommodar per suo interesse; per non perdere come sopra; non sà come in altro modo guadagnare. Nondimeno, quella fatica, ridondando anco in benificio del Patron della Rete; perciò, resta obligato a satisfarli detta fatica, come saria tenuto sodisfar vn terzo, che l'hauesse aiutato, e non fosse solito cordar alla sua Rete. Come lo ricompensa, e sodisfa? Dubito, che, ne anco vn pane, ò vn gotto di vino; Sè così è; Carità Turchesca, Leonina Società conclude dunq;, che la Rete è tua; a te guadagna; per consequente, è a tuo pericolo, e spese.

Circa la Barca, ó Leudo.

16 IL Leudo, ò Barca, ò sia del Patron della Sabega; ò sia d'altri; a quello di chi è, li guadagna la parte che li tocca, per essa parte del pesce, ò del suo giusto pretio; per il che, se sente il guadagno, deue anco sentir tutte le spese, che circa quella si fanno per mantenirla, e non li deue sentir la compagnia, ò Sabegotti. Et in ogni caso che di ciò, ne grauasse li Sabegotti, ò marinari notabilmente commetterà ingiustitia, con obligo di restitutione se pur desidera saluar il capital dell'Anima sua.

Delli Sabegotti, ó marinari.

1 COncorrono in detta Società, ò Pesca, li Sabigotti, ò marinari, ĩ più modi. Primo alcuni si accordano con

con il Patron della Sabega, ò rete per dinari cioè: Vn tanto l'anno, ò mese, ò settimana, ò giorno, ò tanto per callata, ò tirata di Rete. All'hora, riceuuto il pretio conuenuto, tutto il Pesce pigliato, resta del Patrone; e se nõ ne piglia, suo è il danno. Ilche, nõ porta difficultà alcuna.

2 Secondo; Alcuno si accorda, vn tanto per rubbo, ò peso; All'hora, hauuto il suo pagamento tutto il resto del guadagno, resta al Patron della Rete.

3 Ma se tutti li Patroni di Sabega, in quel luoco, ò paese, si fossero accordati, ò fatto motto, di non dar più di tã co per rubbo, ò peso; ouero per callata di Rete, alli Sabigotti; quali non sanno, ò non possono guadagnar per altra via honesta; e quel che gli danno, e manco di quel che gli dariano, se non fosse il detto accordio, ò monopolio; (Vale ad altri contratti, detta Regola.) In tal caso, il patrone, giudico esser tenuto, al supplimento del giusto pagamento, che li manca, per detto accordio, (ò meglio Monopolio, quanto a Dio) tanto in questo pretio de pesci, ò rubbi, quanto nel pretio de gli anni, mesi, settimane giorni, ò callate, per esser la medema raggione de tutti, che de vno, &c.

4 Terzo modo. Altri nõ si accordano a vn tanto, ò, &c. come li primi; ne a vn tanto il rubbo, ò peso, come li secondi; ma si alla giusta parte del Pesce che si piglierà, ò del suo giusto pretio, che si venderà. Perche mettendo in detta Compagnia, per suo capitale, le sue opere, e fatiche, senza le quali, ne la Barca, ne la Sabega, per se sola, possono pigliar pesci in quãtità. Indi è, che di giustitia, e Società fraterna, se li deue dar la sua integra, e giusta parte, conforme alle fatiche, & opere di ciascuno; chi più, e chi meno conforme alli meriti, nello diuidere il Pesce; ò nel diuidere il suo pretio, quando si è venduto.

5 Vltimo. Non anderanno in niuno delli medemi sudetti accordati: Ma vi vanno straordinariamente di sua volontà, ò chiamati, hora a questa Rete, hor a quell'altra conforme all'occasion che si appresenta. A questi tali, nõ

vi

vi sarà determinata mercede di pesce,ò del pretio di quel lo; Mà perche, pur hanno aiutato, a tirar la rete, qual, senza loro, non si saria tirata, ò almeno, non così facilmente, e presto: Per tanto, la discretione, anzi la giustitia, e conscienza richiedano, sodisfarsi li sopradetti di premio straordinario del pesce pigliato, ò del suo pretio, al giudicio di prudente; puoi che; senza loro, non si saria pigliato pesce; & che; *Omnis labor, optat præmium. &c.*

6 Detti Sabegotti, ò marinari, meritano più, ò meno premio, (quando non sono accordati a vn tanto) chi più, e chi meno, conforme alla fatica, e industria, come quelli, che vanno l'inuernata che fa freddo, nell' aqua, e simili; meritano più che li altri, che stanno in terra &c. Il patrone fà sempre più fatica, che vn simplice Sabegotto; e perciò, merita più premio; oltra al iusto premio che merita per la Barca, e per la Rete, che sono sue, e, a lui deuono guadagnare, come a sue spese le deue mantenire.

7 Li Sabegotti, ò marinari, accordati come sopra nel 1. 2. e 3. modo; mancando per colpa sua di andar alla Rete; e che perciò, non si può calare, ne pigliare pesce; quelli, che per sua colpa, si è perso il guadagno sperato; sono tenuti a giudicio di prudente, a sodisfar tal danno; ò vero, se per calare la Rete, e stato forzato il Patrone, a pagar vn' altro; deue sodisfar il mancante detta spesa, se è delli accordati al primo modo detto sopra. Per contra, Se il Patron per colpa sua, non vole calar la Rete, e che perciò, quelli che sono accordati vn tanto il dì; ò per pallata; o il peso, ò rubbo, non possono guadagnare: Chi dubiterà, che il Patron non debba sodisfar il loro guadagno sperato, a giudicio di prudente?

Del

Del spartir il pesce, ó il suo pretio, è della Strena.

1 SI spartisse il pesce, ò suo pretio Fraternamente, ò vero alla Leonesca? Sentite. Sopra nel 3. modo nu. 4. Si è detto; Che alcuni vanno alla Sabega, per la parte del pesce; ò vero, del giusto suo pretio. Et in questo luoco, e forsi in altri) vanno li Sabegotti alla Rete, alla parte, come in detto 3. modo. Si dá giusta detta parte? Qui stà il fatto. Sentite come hò visto, è anco sentito, da diuersi.

2 Tirata a terra la Rete; se non gliè pesce non gliè rumore; perche, non gliè da spartire. Se ne pigliano puochi; senza strepito gli hò visti spartir tra loro; ò vero li portano via, Ma puoi come siano spartiti, non lo sò, lo sá Dio. Forsi quella puoca aqua, va tutta a vn molino. Se puoi, hanno fatto bona presa; all'hora, conforme al pesce; si sente il rumore, e cridi, &c. Li portano poi via, ò alla Frizeria sua (se ne hanno) ò vero, a quella d'altri. Sin qui, passa.

Strena, &c.

3 IL tale, fá professione di frizer pesci; Il frizedore, và a ritrouar il Patron di Sabega, e li dice; voleti dar a me, tutto il pesce che piglierá la vostra Rete, da qui a tal tempo; è vi prometto pigliar tutto il pesce che la Rete pigliera; di più; vi prometto darui 200. ò 300. lire di Genoa per strena; e pagarui tutto il pesce che mi portareti, dodeci canalotti il Rubbo; a questo, restano di accordio. Però, e certissimo che il frizedore, non li daria quella strena, se il Patrone, non li desse il pesce, a quel basso pretio; ne anco il patrone, gli daria il pesce, a quel basso pretio; se il frizidore non desse la detta strena; il che da se è chiaro, senza prouarlo. Qual strena, intendo che alcuni Patroni, la imborsano tutta per loro; altri per vergogna, perche, l'inganno, e troppo euidente, nè danno vn puocchetto di parte, a qualche Sabegotto, che

di ciò

di ciò si lamentano, per farli tacere; e gli altri, tacendo piangano, aspetando la vendetta da Dio, sapendo che la mercede, e sudor ritenuto de poueri lauoratori, continuamente in Cielo, chiama a Dio vendetta, contra chi lo ritiene ingiustamente. Tuttauia, quello che hà riceuuto quella poca di strena, con gli altri, che nulla n'hanno riceuuta, non mancano di publicamente, nell'occasioni, lamentarsi di ciò, essendo loro interessati nella parte del pesce che toccaria per loro parte, se fosse iustamente tra di loro spartito; ma che il patrone, lo vende insieme con il suo, con l'interesse delli Sabegotti, per la strena riceuuta dal Patrone, come sopra: O vero, se pur non hà tirato la strena; si è accordato con il Frizedore, che li paga il pesce, dodeci caualotti il rubbo; & esso puoi, li spartisse con li Sabigotti, il pretio, a ragione di otto caualotti. Turchi, Mori, Ladri, &c. spartir da Lione.

Patroni si scusano, &c.

4 SI scusano li Patroni, d'hauer fatto quel patto con li Frizedori, di darli il pesce, per quel basso pretio, accioche quãdo pigliassero assai del pesce che quello sij tenuto pigliarlo, e darli ricatto a suo risigo, accioche nõ andasse in mal'hora, in danno suo, e de Sabeg. Bono. Ma nõ sò; se tal patto, sij fatto con consentimento de Sabegotti, per la giusta parte del pesce, che à loro tocca, ò del pretio loro? In ogni caso; di giustitia, e di conscienza, non li tocca la giusta parte, che si sariano venduti, senza la strena, che hai riceuuto per tua borsa? E se hai accordato senza malitia, e giustamente con il Frizedore a dodeci caualotti il rubbo, non deui spartir con li Sabegotti, il pretio delli pesci, a ragione di 12. e non a ragione di 8. caualotti? Chi dubitera, in detti duoi casi, che cosinõ sia?

5 Se per la strena riceuuta; ò tanti caualotti per rubbo, dal Frizedor permessi, gli dai per manco li pesci, che senza quella non daresti, e spartendo poi quel poco con

li Sabegotti; come riceuono la giusta parte, che si sariano venduti senza quella strena; ò caualotti per rubbo promessi? Lo giudichi vn fanciullo.

6 In caso poi, che pur pretendi, che detti Sabegotti, si contentino di quel poco, e restino grauati nel resto, del pretio che gli toccaria, qual è rilassato al Frizedore, per l'obligo che hà pigliato, di dar ricapito a tutto il pesce, che pigliera la tua Rete, acciò non si guasti; Perche dunque non ricompensi tù, li poueri Sabegotti del detto dàno, spartendo con loro in commune giustamenee tutta la strena riceuuta, conforme alli meriti di ogn'vno di loro? O far il medemo delli Caualotti, che hai accordato con il Frizedore, senza la strena? Vuoi imborsar tutto per te? non è così? Tù non ti accorgi che vai con le velle gonfie, e il vento in poppa, a cento miglia l'hora, alla perditione dell'Anima? E doue sarà poi il guadagno?

7 Intendo quì, delli Sabegotti, che vengono alla parte del pesce, ò del suo giusto pretio; e non di quelli, che sono accordati a vn tanto il Rubbo, ò per calata, ò al dì, settimana, ò al mese; ne intendo di quelli, che non vanno alla Rete ordinariamente. Ma hor quà, hor là per capricio; che à sudetti non si deue parte di detta Strena; ma si qualche cosa, con discretione, conforme alla fatica.

8 Quando puoi, per detti aggrauij, si lamentano i poueri Sabegotti bisognosi; ò non li rispondono, ò dicono; Se tù non vuoi venir alla mia rete, và doue tù vuoi, ò simili. Si? Tù vedi che sono bisognosi, e che non sanno in altro modo guadagnare quel pochetto che tù li dai: tu dici frà te stesso: vadino a guadagnar quel pochetto, a vn altra rete, (che più non li dò) se non vogliono morir di fame. E che perciò, molti Patroni di Rete (nô tutti) che vedono, ò sano il loro bisogno; s'accordano a cenni, tutti a vn modo; e sono sforzati andarli sotto, e alla Turchesca li trattano. *Quod vni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis*, dice il Signore.

Patroni

Patroni come diuidono la Strena.

9 ALcuni Patroni ſpartiſcano la Strena; ma ne danno pochiſsima parte a qualche Sabegotto, come ſopra hò detto; non ſono però iſcuſati, perche, gli deuono in Collonna dar la ſua giuſta parte, conforme alle fatiche, come anche hò detto. Ma gli reſta anco ſcoprir l'inganno di alcuni Patroni, quali ſi ſcuſano, ò (per dir meglio) ſcoprano dicẽdo; Io dò la parte giuſta del pretio delli Peſci alli miei Sabegotti; come ſi vendono a Langueia; ò a Brutti, ò alla Coſſa. Ma eſſo ſi è imborſato la ſtrena per lui, come ſi ſono imborſati li altri Patroni; e perciò, quel patrone hà dato il peſce per vil pretio, per la ſtrena riceuuta; e perciò, dà puoca parte alli Sabegotti, e perciò, eſſo, ne dà poca, quell'altro anco, ne dà poco, con dir, dò quello che dà gli altri. Ouero, ſe pur eſſo, non hà toccato la ſtrena, vende pur il peſce, tutto ciò che più può; e poi nel ſpartir il pretio, fà le parti a ragione di otto Caualotti il Rubbo; con dir, che gli altri ſpartiſcono a ragione di otto Caualotti, e lui, ſe ne hauera imborſato dieci, dodeci, ò più caualotti. Non vede Dio, detta ingiuſtitia?

10 Tutto ciò che hò detto delli Sabegotti, e Patroni che l'ingannano, per la ſtrena che pigliano da Frizedori: intendo anco quando eſſo Patrone, ha la Frizeria ſua; e che piglia eſſo tutti li peſci della ſua rete, e li frize alla ſua Frizeria; Se darà danno (dico) alli ſuoi Sabegotti, che non li dia la ſua giuſta parte del peſce, che li conuiene; O che non li dà la loro giuſta parte del pretio del peſce, che ſi ſaria venduto, ſenza ſtrena, ò ſenza far patto, di vn tanto il rubbo; ma che foſſe venduto ſenza inganno, a chi ne daria più pretio in detti caſi ſarà tenuto ſodisfar tutto il danno, datto perciò alli ſuoi Sabegotti.

Sabegotti si trouano à mal termine.

11 E Perche, dato vno inconuenienti, *multa sequuntur.* Li poueri Sabegotti, che quasi sempre, con sua famiglia patiscono di fame, e non sanno doue dar del capo, per hauer vn poco di pane (non dico rosto, e lesso,) e che molte volte, si piglia poco pesce; e di quel poco, si vedeno fraudati grandamente nel pretio loro come sopra; Ritrouandosi a quel mal termine, la necessità gl'insegna come posino agiustarsi in qualche modo, & ascondono qualche pesce, per mangiare, ò far qualche Caualina, ò Caualotto; Il Patrone vede; e quando ha brauato vn pezzo, perciò, all'vltimo tace, perche sà, che gli aggraua loro nel pretio, in molto più, (e la conscienza di ciò l'accusa) come l'accusa anco, che esso, quando era picciole, & anco hora, che è huomo fatto, hà sempre pigliato, (per non dir rubbato) del pesce, alla Rete; i suoi figliuoli anco ne hanno pigliato, e ne pigliano in modo, che spartito il pesce, ò portato via, finito il rumore, fatta è la pace, al meglio. Si che, per le dette circonstanze, par, che ogn'vno di loro, si formi la conscienza, di poter giustamente pigliarsi qualche pesce, inanti che sij venduto, ò spartito; benche qualche volta, par che passino vn poco il segno dell'honestà, per la necessità.

Conclusioni.

1 Conclusione prima. Colui che misse li cento Scudi, con obligo, che li siano restituiti il terzo anno, o in vltimo; è di darli tanta parte del pesce che di mano, in mano, pigierà la Rete comprata con detti 100. Dico questo tale, essere vsurario, con obligo di restituir a detti pescatori tutta la valuta del pesce, che hà riceuuto da detta Rete; O vero computarli nella sorte principale; e se sarà più il riceuuto, che non è la sorte; quel so-

pra

pra più, lo restituisca, da spartirsi tra li sabegotti, e il patrone.

Se voleua tirar la detta parte del pesce di detta Rete; doueua far comprar la rete, a suo nome, veramente sua; mantenirla a sua borsa; Se il mar la portaua, suo il dãno; se auanzaua, che se la facesse portar in casa; perche, all'hora, saria la sua rete, restata sua, e a suo risigo; e tirato la parte giusta, del pesce, cõ buona cõscienza. Altrimenti nõ.

3 Se il patrõ, ha del suo cõprata la Rete, ò Sabega; la deue mãtenir a sua borsa, &c. come sopra; se desidera, tirar la parte della Rete, cõbuona cõsciẽza. E nõ altrimẽti.

4 Chi fà accõmodar la rete alli Sabegotti, li deue rimunerar la sua fatica; perche, dette spese, e fatiche, toccano al patron della Rete, come sopra, in più luochi.

5 Pigliar la strena, e perciò, darli il pesce, a miglior mercato, con l'obligo, che il frizidor, sij tenuto, a quel ꝑtio, pigliar tutto il pesce, che piglierà la sua Ret. accioche nõ andasse a male, pigliãdone in quãtità; q̃sta, e buona cautella per la Cõpagnia; Mà ꝑ leuar ogni inganno, & ogni sospetto; il patron deue far due cose: vna, che detto patto, sij fatto con consentimento de compagni Sabegotti: E l'altra, che giustamente secondo i meriti di ciascuno, in collonna, sua spartita la detta strena. Che cosi seruando la giustitia commutatiua; si caminerà per la strada bona, per andar al Cielo. *Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo? Qui operatur iustitiam.*

6 Del pesce, ò suo pretio; se ne dia la iusta parte, alli Sabegotti ordinarij alla fatica; a quelli che vanno straordinariamente si dia il premio a giudicio di esperto. A quelli che in qualunque modo siano salariati giustamente di quel tanto, deuono esser contenti, &c.

7 In summa, chi hà misso per capital Rete. Barca, Persona; ogniuno di loro, deue hauere la sua giusta, e honesta parte, e niente più. Altrimenti, si habbj locchio, al Capital dell'Anima, come al principio hò detto. Perso quello, tutto è perso.

CARITATIVI AVERTIMENTI,

Circa la Società della Tonina,

NOTTI BENE, A' CHI TOCCA.

LA Società della Tonina, per farla giustamente, e seruar almeno il Capital dell'Anima; si deue far con tutte le conditioni, e circonstanze honeste, e necessarie, che si deuono ritrouar nella Societa del Corallo, del Pesce con la Sabega, e in tutte le altre Societa, accioche non siano Leonine, ma si Fraterne.

In quelle, s'è detto, che necessariamente tutto insieme, vi concorre il Mercante, con buona borsa, gli huomini Compagni, con tutti li instrumenti, e arnesi, che fà il bisogno: e l'vno, senza l'altro, non hauera la Società, il desiderato effetto.

Concorrendo dunque tutto insieme fidelmente alla fatica, industria, e pericoli; si farà bono guadagno, cõforme al beneplacito Diuino, al qual, ogniuno humilmẽte si deue sotto mettere, con buona speranza; ne altro che detto beneplacito Diuino, deue desiderare.

Nel guadagno, tutti deuono concorrere, & hauerne la sua giusta parte, (e non più) che li conuiene di giustitia; conforme al Capital, industria, fatica, &c. di ogniuno, senza malitia, inganno, e forza: perche, chi con malitia, inganno, ò forza, piglia più di sua giusta parte; quel di più, contra giustitia, lo leua alli altri compagni, con obligo, di farne la restitutione ò d'andarne all'Inferno, se è cosa notabile, e non restituisca il danno.

1 Il Mercante dunq; hauendo bisogno di huomini, li và a ritrouare, ò che loro ritrouano il Mercante; Et per che il Marinaro, communemente hà bisogno di impresto, e già il mercante, la preparato p prestarii; Per leuar ogni vsura, ò suspition di quella, nel farli detto impresto, deue farlo nel modo che hò notato, come si deue far l'impresto nella Società del Corallo sopra, a carte 17. nu. 9. e carta 24. nu. 12 cioè: prima farlo obligar, ò promettere d'andar in Soc. alla Tonara; e cō tal occasione puoi, farli l'impresto gratioso, da restituirsi finita la Soc. &c. Si può anco far dare sicurtà, di restituir detto impresto se non cognosce il marinaro.

2 Non sò però, con che auantaggio di borsa, del mercante sia fatto detto impresto, e puoi, come sia restituito, nel valutar le monete; Però circa questo, per non far ingiustitia, ne condennar l'anima, questo mercante deue osseruar quello, che hò ditto sopra, nella Societa del Corallo, circa l'impresto, la restitution di quello, e del capitale come si debbono valutar le monete a carte 34. & infra; oue rimetto il Lettore.

Si obligano li marinari, vendere la sua parte al Mercante.

3 IL Mercante dice al marinaro; Voglio che ti oblighi, di vendere a me, la Tonina che ti toccherà in tua parte; e, che non la possi vendere ad altri: Puoi li dice; Non ti voglio pagar la Tonina di tua parte, saluo Reali 24. il Barilone; Cosi si fà promettere. Et quādo non fà espressamente il patto del pretio di detta Tonina; quādo son fatte le parti di quella; dice il mercante: sono patrone; Voglio che vendi a me la tua parte, e non ad altri; Et non ti la voglio pagar, saluo Reali 24. il Barilone; cosi per non saper come in altro modo fare, gli la vēde per detti Reali 24. E puoi con la sua, il mercante a Ligorna, la vende Ducatoni 6. ò 7. il Barilone, la bona, e la māco bona, Ducatoni 5. in circa. Bō guadagno, per la borsa.

Come si faceua per passato, &c.

4 SEntite. Da bona mano, sono informato, qualmente altre volte, li mercāti bonamente diceuano alli marinari, colà sopra il luoco; Volete vendermi la vostra parte della Tonina, che vi tocca? Se diceuano di non; si metteua silētio. Se diceuano de si, subito trattauano del pretio; Se s'accordauano a Reali 30. 33. 34. ò 35. il Barilone, gli la vendeuano; *sin autem*, la vēdeuano per altra via. Hora li poueri marinari, son venuto a tal termine; Che li mercanti, vogliono per ogni modo, che gli la vendino, à loro; e nō ad altri, la loro parte. E tante sono andate calando di pretio, dall'altre volte, che non gli la vogliono pagar più di Reali 24. Et l'anno 1622. non gli la voleuano pagar saluo Reali 22. Doue che li poueri marinari colà in Sardegna, con spese, difesero se per giustitia, e gli la pagorono pur 24. reali il Barilone.

5 Sentite ancora; In Sardegna, per forza, li vendono la loro parte; e p il che loro vogliono; E quel puoco pretio che li promettono colà, se sara di quelle lire di Sardegna, p essempio, 50. lir. nō gli le dāno colà, ma gli le dāno in terra ferma, in moneta Genouesa che è assai māco che la Sardesca, doue s'è fatto la vēdita. Chi māco può piāge.

6 Anco sētite. Se colà in Sardegna, liberamēte gli desfero à marinari, come vole la giustitia, e cōscienza; la giusta sua parte che li tocca delli Bariloni; Nō vi è dubbio, che ad altri la vēderiano più di 24. Reali, il Barilone: ò almeno la venderiano all'incanto, quando, e come si vēde quella del Rè, che gliè data per tributo; la qual si vende 30. 34. e fino a 35. Reali il Barilone. Non è questo, danno espresso de marinari.

7 Sētite questa; Afferma, vn marinaro di d. Soc. esserli toccato per sua parte tāti Bariloni tra grassa, e magra; che a 24. Reali il Barilone, gliè toccato Scudi 30. ò 35. E' fatto il conto, di quel che ordinariamente si vende la grassa, e la magra, la lira, ò rubbo, ò barilone, dice che se haueria cauato più di cento Scudi. O Signori Mercanti,

canti, da 30. ò 35. Scudi, in 100. vi hauetti imborſato il reſto nè? Bon pro vi faccia; A mangiar, a mettere in borſa; vita dulcedo ne? A vomitar, a reſtituir, ricordateui, che ſequita, *Ad te ſuſpiramus*. O quel vomitar, ritornar a dietro, reſtituir, come è difficile: mà chi non vomita il veleno riceuuto, al ſicuro muore; perche, ſenza neceſſità, Dio non fà miracoli, &c. Ricordateui che li poueri; fanno non come vorriano; ma ſi per neceſſità fanno come poſſono. Perche, ſe puoteſſero tanto come voi, vi credetti che non vi biſognaſſe darli ſua giuſta parte della Tonina? Che ve la deſſero per forza, e per 24. Reali come fanno? vi credetti, perche loro nō poſſono; che voi potiati trattarli come fatti? Ricordateui che hanno Dio per loro, per coronar la loro patienza, e per caſtigar chi li fà ingiuſtitia. *Quod vni ex minimis meis feciſtis, mihi feciſtis*; ò bene, ò male, lo fatte a Gieſu Chriſto.

8 Anco ſentite, vn Compagno, ha tirato per ſua parte, Bariloni 41. tra quali, ſono di graſſa num. 7. di magra num. 30. di rotami, ò graſſume nu. 4. che in Sommano li detti 41. Et afferma eſſo che, abenche tanto la graſſa come la magra gli la pagano Reali 24. il Barilone. Gli à però hauuto gran perdita, qual non haueria patito, ſe gli haneſſero realmente datto li ſuoi 41. Bariloni; quali, all'incanto in Sardegna, gli haueria venduti, come ſi fà quella del Rè, a 26. Reali il Barilone; Et da 24. Reali, che gli l'hãno pagata; a 26. che l'haueria venduta; ne reſta con danno, di Reali num. 82. Il che, non ſi può negare, perche ſino a gl'orbi, lo vedono.

O Signori Mercanti, (ſe queſta information è vera) 82. Reali, ſtariano coſi bene nella borſa del pouero Cōpagno, con giuſtitia, come nella voſtra, contra giuſtitia? Qui, reſpondi la voſtra conſcienza, qual'è *mille Teſtes*. Ricordateui, che ſopra, al fin della Littera al benigno Lettore; hò auertito che, *Sermo communis, neminem ledit*. Et che, a delinquenti parlo, accioche in tempo, rimediano al Capital dell'Anima ſua; Et alli non delin-

delinquenti parlo, accioche, ringratiano Dio che gl'hà guardati; e lo preghino, che gli dia gratia di caminar sino al fine per la sicura via della giustitia, la qual, códuce al Cielo. *Domine quis habitabit in tabernaculo tuo, &c.?* Risponde l'istesso Spirito Santo, *Qui operatur iustitiam.* Non gi è altra strada per il Cielo, pensateli bene, &c.

9 Per la spesa cibaria de marinari; li da il mercante vn Real per giorno, (se e bastante, non sò) Il mercante, fà puoi comprar pane, vino, formaggio; manda detti marinari a p gliar le dette cose cibarie, con pericolo di Turchi. Se vogliono puoi mangiare; ò il mercante, ò il Scriuano; ò tutti duoi, ò come si sia; gli lo fanno pagar la mità in circa, di più di quello che lui l'ha comprato (Bon guadagno) Di sorte, che in detti termini, non si porta inuidia, alli Turchi.

10 Di tempo, in tempo, il mercante dona di Tonni integri freschi, e di bone pezze, ò quarti di quelli, alli suoi amici, ò Signori, ò Gentilhuomini, è chi li piace. Si prepara molti Bariloni di cernuta tonina, per donarli a chi li piace; In detti Tonni, e Tonina, non gliè la parte in collonna, delli poueri Compagni marinari? Chi può negar questo? In che cosa, di tal danno, li ricompensati; A' questo modo, intendo che li compensati che; Se di ciò fanno qualche motto; Altieramente risponde il mercante; Son patrone, voglio far come mi piace; se tu nō vuoi stare, vattene, Si? E doue andarà il pouerello? dà vn altro, che lo tratti come tù, ò peggio? che vadi desperato? ad impicarsi? Vi accorgesti dūq; benissimo che forzati sono a star iui; li deuetti ꝑciò cosi trattare? Ricordateui che Lazaro mēdico gode la gloria del paradiso; e il gran ricco Epulone, nelli tormenti dell'Inferno, richiedè da Lazaro, vna sola gocciola di aqua, e non la puotè ottenere; e questo vi sarà vn gran freno, alla superbia, &c. In altro modo, intendo che li ricompensassi cioè; Che essendo il solito, che quelli effetti, ò altre parti delli Tonni, che non sono buoni per la Tonina, e che si gitta-

nò via ; di dette come poueri , se salano qualche barile per la pouera sua famiglia ; e se per sorte , vi mettessino insieme, qualche pezzetto di buon Tonno, e che ve ne accorgetti ; con cridori, e ingiurie, gli le leuatte , Si ? le loro busche, ò festucche, le vedetti benissimo ma li traui grossi delli Tonni integri , delli Bariloni da presentar , che hauetti ne vostri occhi, non li vedete ? Vi par che sij degna ricompensa , detti pezzetti di tonina , alli Tonni integri, e alli Bariloni di bona tonina, che per forza, pigliatti voi alla Collonna , per donar a chi vi piace ? alla loro parte della Tonina , che non gli pagati al giusto, come sapeti, e si è prouato ? al pane , e vino , che gli lo fatti pagar più che non vale , e non vi costa come sopra. A detti danni, che datti alli poueri marinari ; Sarà giusta ricompensa quel puoco danno che per pouertà, danno à voi come sopra ? La vostra istessa conscienza, non vi condennerà ?

Scuse del Mercante , e sue risposte .

1 IL Mercante forsi, porterà la scusa dell' Euangelio, cioè ; *Ex denario conuenisti mecum*, del pretio della Tonina , a 24. Reali Si scusa anco, *Pacto conuenisti mecum*, di vendere a me, e non ad altri la tua parte. E però, *Tolle quod tuum est, & vade. &c.*

2 A questo dico prima , Se nel spartir la Tonina , si dia la sua giusta parte che li tocca , si della bontà prorata ; si del numero de Bariloni , senza malitia , e inganno ; questo non l' affermo, ne lo nego ; Affirmo bene questo ; che Dio sà come corre il negotio per premiare, ò castigar infalibilmente a tempo, e luoco : perche *Liber scriptus proferetur, &c.*

3 Secondo dico ; Che l' Euangelio , dice bene, e non può errare, essendo parolla nell' istessa verità, di Dio Eterno . Ma dico però, che non fà per il nostro caso, nel qual , non si tratta di Locare *operas*, ma di Società, nella

qual

qual, nõ si tratta, saluo, di admettere detti marinari, ò Cõpagni, alla giusta parte del guadagno, cõforme alle opere, industria, e pericoli del marinaro. E l' Euangelio allegato, tratta di quelli, che andassero alla detta Soc. nõ admessi alla parte del guadagno, ma vn tanto al giorno, settimana, mese, ò anno: a questi, ò guadagnar assai, ò poco; si dice; *Ex denario conuenisti. Pacto conuenisti*. Il che, per niun modo, si può applicar, al pretio della Tonina, nemeno, all'obligo di venderla a loro; perche, dette due cõditioni sono espressamẽte cõtra giustitia, e cõtra le leggi della Fraterna Soc. la qual richiede, che si serui tra le parti, la giustitia, & equità. La giustitia richiede, che alli Cópagni, cõforme alli suoi meriti, li sij dato (come nel Corallo, & ogni altra Soc.) la giusta parte, del Corallo, Pesce, ò Tonina; detti marinari, sono grauati prima nel obligarli, a vendere al mercante, la loro parte della Tonina; è 2. sono grauati, nel pretio di essa Tonina, cõ grandissimo loro dãno, come sop. a carte 53. 54. E l'un'e l'altro di d. aggrauij; sono cõtra giustitia; qual mãda all'inferno,

4 Doue si troua, Che quello che vuol cõprar vna cosa, possa obligar il patron di quella a venderla a lui, e nõ ad altri; (saluo che, per altra via, fosse ricompensato giustamẽte, di tal obligo?) In d. Soc. doue appare che li marinari, siano ricompensati di tal obligo? Sono ricõpẽsati, come sopra è notato, a carte 55. nu. 9. e 10. & altroue.

5 Doue si troua anco, che; Chi cõpra, faccia il ꝑtio alla cosa che cõpra, e che q̃llo, sia tenuta a dargliela, ꝑ il ꝑtio determinato dal cõpratore; Saluo che vi cõcorra, ò grãde forza, ò timore. O vero, che giustamente sij ricompensato il venditore di tal danno? Nel nostro caso non appare tal ricompensa. Anzi tutto appare in contrario, conciosia che, *Nemo præsumatur iactare suum voluntariè, vt stultus habeatur in populo. c. Super hoc de renont. & l. Cum indebito. ff. de probationibus*. Non gittando dunque il suo, niuno che sij di sano giudicio, saluo che, cõtra

tra la libera voluntà sforzato, come *fá* quello che gitta la ſua mercantia in mare, per ſa'uar la vita, e quello, che *dà* la borſa al ladro per nõ eſſere morto, e ſimili. Quali, ſe fanno ciò con libera *voluntà*, lo giudichi vn fanciullo.

6 Non vi ingannati; non vi acceccati; non vi fatte rudella, ò Scudo, dell' Euangelio, inteſo a voſtro modo, *Ex denario Conueniſti. Pacto conueniſti.* Che detti marinari, ò lauoratori gittino voluntieri via il ſuo; Che facciano voluntieri patto di vendere a voi, è non ad altri, la loro parte; è per il pretio che a voi piace, con loro danno ſi eſpreſſo, è grande come ſopra s' è viſto, cõ dir quel vulgare; Quello che è di patto, non è d' inganno. Perche, lo fanno per forza; e ſe voi non ſetti più che pazzi, beniſſimo lo cognoſcetti; e la voſtra conſcienza (che è, *mille teſtes*) ve ne *fá* indubitato teſtimonio. e vi condanna. Aprite li occhi, &c. Sò che mi intendetti non fatte il ſordo, come faceua il ricco Epulone, a Lazaro; perche ſi volterà la carta. Fatte queſto argomẽto; Se il ricco Epulone, *Sepultus eſt in inferno*, perche non daua del ſuo, al pouero Lazoro; Doue *sarà* ſepulto quello, che ingiuſtamente piglia l'altrui? Se cognoſceretti, che la conſequenza, ſia mala, a voi *ſtà* il rimediarli. Altrimenti, &c.

7 Che non facciano voluntariamente il patto di vendere al mercante, & non ad altri, la loro parte della Tonina d' marinari? e manco, di laſſarla per coſi vil pretio, con ſi eſpreſſo e graue loro danno, come, *già* ſopra ſi è viſto; *Mà* anco detti patti, ſiano contra le vere conditioni, della Real Fraterna *Società*, oltra. che dalle ſopradette coſe; e da quelle, che hò ditto nella *Società* del Corallo, ſi cognoſce; per maggior chiarezza, ſi dimoſtra anco, dal ſequente Eſempio: Pietro contrahe *Società* cõ Gioanne; e li *dá* a coltiuar, e gouernar vna ſua poſſeſſione; con caſa, vigne, campi da formento, &c. con diuerſi frutti. Quali coſe, ſono per capital di Pietro, e delle quali coſe. P. non caueria guadagno, ſenza l'induſtria, fatica, &c. di Gio. quali induſtria, &c. di G. è per ſuo

capita-

capitale, del qual, non ne caueria frutto, senza il capital di P. Per guadagnar l'vn, è l'altro haue fatto detta Societá con patto, di spartir grano, vino, frutti, &c. la mittà per ogn'vno di loro. Venuta l'occasione, da bon Fratelli conforme al patto, spartiscano per mittà, e non gli è che litigar, ne lamentarsi, da le parti, perche. e seruata la giustitia nella Società; Ne vi sarà huomo di sano giudicio, che qui contradichi.

8 Poniamo il caso hora, che nel contrahere detta Società, P. volesse per patto, obligar G. a venderli tutti li frutti della sua parte à lui, & non ad altri; non saria questa vna grande ingiustitia, contra la vera Società, che faria a G.? Chi dubitarà? Non saria puoi maggiore ingiustitia, se volesse P. estimar lui, la parte delli frutti, che sono di G. per la prima, e di più, estimarli a vilissimo pretio, rispetto al pretio che puoi li vende, ò sperasse di venderli puoi lui, quando gli hauerá in sua potestà? Chi anco dubiterà, che questa non sia grande ingiustitia, contra la vera Società, & con obligo di restituir ogni danno? e che non sia Leonina Società? Hora Signori Mercanti della Tonina, datte la sentenza con retta conscienza, e giudicio; Che sono sicuro, che la darete contra P. dal che, resto puoi sicurissimo che la darete contra di voi. Ergo &c.

9 E se pur, volesti negare dette cose presupponendo ignoranza, di non saper tante littere; voglio anco questo, concederui; Mà, quella lettera, che sapete voi, e tutti li huomini del mondo, dal primo all'vltimo della qual, voi non puoteti pretendere ignoranza; ne per consequente io la posso concedere, Pigliati dunque, quel picciol libretto; di duoi foglietti solamente, (per facilità di studiarlo, e saperlo) che è intitulato; Il libro della legge Diuina naturale; qual, ha inserto Dio nell'huomo creando, qual'è scritto Diuinamente, e indelebilmente nell'anima, rationale, che cosi dice: *Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris*. Et è conuerso. *Quod tibi vis fieri alteri feceris*. Chi sà questa legge, e la osserua (come è tenuto)

nato) osserua tutte quante le leggi del mondo, perche, sopra questa, tutte le altre, sono fondate. Alla pratica Signori mercanti. Pigliateui la persona di vn pouero marinaro, metteteui nelli suoi panni, metteteui la mano al petto, dicendo; vorrei che fosse fatto cosi a me, di leuarmi la libertà, di non puoter far del mio iusto guadagno, quello che piacerà a me? E peggio; che lo volesse ro pagar, saluo quello che a loro piace; e ciò, con tanto mio danno; Vorrei che a me, cosi fosse fatto? Al sicuro, che diresti di non. E se dicesti in contrario, contra detta legge; tu mentiresti per la gola; & io non lo crederei, se ben lo giurasti sopra il Santissimo Sacramento. Per esser creduto dunque; e per non mentire, tu giuraresti la verità come sei tenuto, e diresti; Che non haueresti appiacere, che fosse fatto così contra di te; Rispondere, che benissimo dici la verità: Mà auertissi (dire) tù condanni te stesso; dai sentenza contra te medemo; e doppò che te stesso condanni, non occorre cercar altro giudice, per condennarti. Confesso che così sia; che rimedio dunque? Il pentimento, Cofessione, Sodisfattione, e Emendation per l'auenire: questo è il rimedio, qual non ti uale, se non lo metti in effetto, *Alias. Perditio tua ex te, &c.*

Scuse non mancano al Mercante: e sua Risposta.

1 SI puotrà forsi scusar il mercante, con dir; Che li pagà la tonina al marinaro, quello tanto, che la pagano altri mercanti, a loro marinari; e che perciò, non li facciano ingiustitia. Rirpondo; Si come sopra, si è mostrato, che è ingiustitia, e contra le leggi di uera Società, il far obligar li marinari a uenderli a loro, è non ad altri la parte della Tonina, che li toccherà; e che, non ui può esso mercante, far il pretio, alla robba d'altri; Hora mostrarò che non è buona scusa simplicimente il pagarla; quello che gli altri mercanti la pagano:

noi; Perche, in fatto, può ſtar, che paſſi la voce trà li iſteſſi mercanti, ò con lettere, ò voce; io non la voglio pagar più di tanto; & io ancora, & io ancora, &c. non ſanno che far queſti pouerazzi; per guadagnare; biſogna che vengano da noi, per quel puoco che potranno hauer da noi. (E coſi li conuiene à fare li poueretti) venuto il tempo di pagarla, dice il Mercante; vediamo ciò che la paga il Signor N. quello dice il medemo, e l'altro, è l'altro; Li poueri che ſi vedono ſotto la forca, e il laccio al collo; fanno, non come vorriano, ne come comporta la giuſtitia; ma contra ſua libera volontà la laſſano per aſſai manco, che non la uenderiano, ſe non foſſero con malitia, e ſtrattageme forzati, come già ſopra ſi è prouato; è il danno; che contra giuſtitia, patiſcano, nel pretio. Dal che tutto; ſi cognoſce, non eſſer bona ſcuſa il dire, la pagarò, quanto la pagheranno gli altri. Che douetti dire, e (che più importa) farlo; Gli voglio dar la ſua giuſta parte, che la uendi come li par meglio; ò uero, gli la pagarò, ſe a me, liberamente la uorra uendere, tuto ciò che ſenza inganno, malitia, ò forza, ſi accordaremo, da boni compagni, fratelli, e Chriſtiani. Coſi douete dire, e fare. Sapete bene, che quello che nega, per non negar dal tutto, ſi appiglia con le mani, ad un filo di ſpada per forza, contra uoluntà, non ſtimando quel notabil danno delle mani, per ſaluar il reſto del corpo, e detto danno delle mani, lo riceue per crudeltà di quello che li hà miniſtrato la ſpada taghente, puotendo, è douendo miniſtrarli ſcala, corda, ò altra coſa commoda. Glià mandato la ſpada? charità Turcheſca, da mori, barbari, fori uſciti, deſperati. Applicate uoi hora, e fate conſequenza.

2 Che non ſia pagata il iuſto, la detta Tonina, alli marinari, che uendono a mercanti con tanto danno, ſopra ſi è ucnduto; e che perciò, quella uendita ſij nulla in coſcienza; non oſtante, che il giudice ſecolare giudicaſſe valido il contratto, in quello foro contentioſo. Sencite,

ciò

ciò che al proposito ne dice Summa Angelica Dottor Celebre nel titolo. *Emptione, & vendit.* §.7. con l'allegationi addotte iui; Doue, accioche la vendita, e compra sia giusta, e valida, apporta iui 4. conditioni necessarie: E se vna sola, ò più, di dette 4. li manca; fà la vendita inuoluntaria (Notate, fà la vendita inuoluntaria) è nulla in conscienza; cõ peccato mortale, & obligo di restitutione del danno; ò almeno, à supplir al giusto pretio. Adduco la 2. e 4. al proposito.

3 La 2. di dette conditioni è: Quando vende per manco del giusto pretio notabilmente per qualche gran necessità, ò fuggir notabil danno, ò pericolo, (come a põto, par che sia no, ò facciano, li sudetti marinari, lassando la Tonina, per manco del giusto pretio notabilmẽte come sopra, a carte 104. & seq. si è prouato. Fanno per gran necessita, e timore, di nõ esser soccorsi di impresto al presente, ò per l'auenire; di perdere quel puoco guadagno della Tonina, con quel puoco, e caro viuere come sopra si è detto) che li danno: per timor, in caso che si lamentassero, del poco pretio della Tonina, che non li trattassero assai peggio per l'auenire. Cosi, non sapendo i poueri, in che altro modo agiutarsi, ne che fare vi vanno sotto, con detti patti, graui per loro; e alcuni mercanti, che vedono, e sanno che non possono far altrimẽti, li tengono con il laccio alla gola, cõ detti iniqui patti; e si credano di essere escusati, con dir; se non vogliano venir, vadino oue li piace; faccio come gli altri; sono cosi d'accordio, e cẽto; che tutte insieme, non ti vagliono vn dinario.) vole tirar l'acqua al suo molino, &c.

4 Al fine della 4. Conditione dice la sudetta Sum. Angelica. *Vbi predicta quatuor, nõ cõcurrũt: non licet emere, nec vendere, nisi iusto pretio.* Supra, in più luochi, hò prouato, che la Tonina sudetta nõ è pagata il iusto pretio; e, a quel pretio, la danno per forza; &c. per il che, supra hauendo mostrato, che vi manca in questa vendita di Tonina, la 2, conditione della Sum. Angelica per il che, non è licito al mercante, pagarla meno di ciò, che la venderia il marinaro, se la vendesse liberamente, senza timore, patti, &c. ad vn terzo, & per consequente, in conscienza, quella vendita, e nulla, perche, vi manca la detta seconda conditione.

Altre Scuse, e sue Risposte.

1 SI scusarà forsi, anco il Mercante prima che alcuni marinari gli la vendino voluntieri, per quello che sono d'accordio, per tirar il pretio di presente, non sapēdo, ò non volendo in altro modo venderla. *Risposta*. Se questi marinari, li vendono liberamente la loro parte, senza obligo, inganno, forza, per il pretio che senza ingāno corre giustamente non vi è che rispondere; a mio giudicio; Però questi, non scusano il mercante, di quelli, che sforza à venderla a lui, per il patto fatto; e, (è che peggio) voler estimar la robba d'altri, e pagarla manco del giusto.

2 La 2. scusa è. Che, benche sij vero, che non pagano salvo 24. reali la Tonina de marinari; Mà che, gli Barisoni, & il sale, sono capitale di esso mercante; che perciò li difalcano dal pretio della Tonina loro. Si risponde, Se pur si potesse concedere questo, saria forsi perche, compensato il sale, il Barilone; il pretio delli detti 24. Reali, fosse sufficiente, alla valuta della Tonina, conforme alli anni, e tempi, secondo che se ne piglia più, ò meno, e che val più, ò meno. Mà perche, li 24. Reali; non sono mai più di 24. E sopra, a carte 104. & seq. si è veduto il grā danno, che hanno detti marinari, per non pagarla li mercanti, più de li detti 24. Reali; dal che appare, che non sij bona questa scusa seconda perche, è troppo lontano dalla giustitia, pagar solo li detti Reali 24.

Nota Bene.

3 DI più; Se con giustitia, e bona conscienza, il Mercāte, pagando la Tonina delli marinari, può difalcare il Barilone; e il sale, (senza quali, non si può far communemente Tonina) sotto pretesto, che dette cose, siano parte del Capital del mercante; Se questo può fare; necessariamente sequita, che, nel pagarli la Tonina, potrà anco difalcare; la spesa del marinaro, di vn Real al giorno; puoi che detto Real al giorno, e parte del capital del mercante; tanto, è così bene, come il detto Barilone, e sale; non si può

negar

negar questo argomento, a mio giudicio. Concesso dunque, che si come potesse difalcar il sale, e barrilone è pagarle le 24. Reali solo; che potesse anco difalcar li Reali delle spese d'ogni giorno; Quanti Reali restaria, a pagar per Barilone, a poueri marinari? Oh'il bon guadagno che faria il mercante, rispetto a quel che fà, in difalcar solamẽte il sale, è il Barilone. Oh il bel mazzo di spighe, ò guadagno, che faria il pouero marinaro: Confessano veramente non potere difalcar li detti Reali delle spese, perche, faria troppo grande iniquità, & ingiustitia; Et io rispondo, esser vero; & anco esser vero, che non puoi difalcar, ne anco il sale, e il barilone, che sono parte del capitale, come sono li detti Reali per le spese: per il che, se non puoi difalcar l'vno, per l'istessa ragione. ne anco l'altro puoi difalcare. (O che io son cieco, che, non vedo) *De similibus idem est iudicium*.

4 Che non possi difalcar il sale, ne barilone, sotto pretesto, che siano parte del capitale tuo; oltre ciò che qui sopra è detto; lo può anco, come segue: Il mercante, non deue, a sua borsa, e capitale, mantenir tutto ciò che è necessario, per far la vera Tonina, come le reti, bariloni, sale, ferri, da far morire, e spartir li Tonni, & altre cose, senza, le quali, non si può far la Tonnina? Non si può negare, che altrimẽti, il suo capitale in borsa, non guadagneria Tonina, ne anco senza li marinari, ne guadagneria. Il tuo capitale, non te lo imborsi, in tanta Tonina; inanti che spartir in Coll. il guadagno; e puoi spartite con li marinari, in Coll. il guadagno, che resta, leuato il capitale? Si bene. Se dunq; inãti che spartir il guadagno, tù sei imborsato il tuo Capitale, nel qual si contiene, tutte le spese fatte; nelle quali, si contiene, li reali delle spese per li marinari, li bariloni, è il sale; Perche vuoi tù, vn'altra volta, imborsarti il sale, e bariloni, della parte che tocca alli marinari, leuãdolo dal giusto pretio, che doueresti pagar la Tonina, a detti marinari? Spartir da Leone, &c.

5 Di più; li poueri marinari, non sono ammessi compagni alle fatiche, e alla parte giusta, della Tonina? Si bene. E conciosia che i vocaboli, ò parolle, si debbano intendere nel suo general, significato, Et in dubio, si guardi ciò, che

 è più

è più verisimile. *Glos. in c. In obscuris de reg. iur. lib. 6.* & secõdo la materia subietta, si deuono considerare. *c. Intelligentia. de Verbor. signific. Nau. Com. 1. de Reg. nu. 20. Comp. Omn. Op. Nau. Verbum in principio.* Per esempio, la persicata, nõ s' intende per il persico simplicemẽte, ne Cotognata per il Cotogno: ma s' intende, per la compositione di persico, fatta con Zuccaro, &c. Che si chiama persicata è cosi de simili. Il vocabulo dunque Tonina, si deue intendere, e tutto il mondo intende, non del Tonno simplicemente; mà si del Tonno cõposto, & accõmodato nel barilone con il sale. E cosi accommodata, si chiama da tutto il mondo, & è; Tonina. Si che, il Tonno per se nõ è, nè si può dir Tonina; nè barilone, ò sale, sono Ton. ma sè tutto insieme composto, è detto, & è Tonina.

6 *E*ssendo dunque, che non può esser Tonina, senza il barilone, e senza il sale, mà saria d. ò tonno, ò carne di tonno; E pur, non vanno alla Società di carne, ò tonno; mà vanno alla Società propriamente della Tonina, intesa cõforme alla Significatione, e vniuersal intelligenza del suo vocabulo Tonina; cioè, carne, sale, e barilone.

7 Sequiteria chiaro, che li Compagni marinari, haueriano solamente la simplice carne, e non vera Tonina, se loro douessero pagar il sale, e il barilone: Il che, è assordo grandissimo, e che fariano di quella carne? Che guadagno? Che aiuto alla sua pouera famiglia? Ne sequita anco, che il mercante tira quanto può, l' acqua al suo molino; diuidere alla Leonesca, e vn caminare all' Inferno, a briglia sciolta, &c. Che Dio li guardi.

8 Non scusarà il mercante, la consuetudine di pagarla saluo Reali 24. Perche, pagarla solamente 24. sopra, si è veduto, che è contra giustitia, contra le leggi della Fraterna Societa, in danno notabile de poueri marinari; Per il che, non può esser detta consuetudine, ditta laudabile, che come tale, si potesse, e douesse osseruare; Ma più presto veramẽte, sarà detta, e sarà in fatto Corrutella, *legum inimica*, contra l' Anima; che apporta peccato; danno notabile al prossimo; che perciò, non deue essere osseruata, mà destrutta, e leuata [illegible] da detta Societa della Tonina; puoi che, di Societa, che deue essere Fraterna, la fà essere Leonina, &c.

9 La

9 La 3. Scusa è, che lassano salar a marinari, qualche barilone, di ossetti, ò grassumi; e che, li lassano il barilone, e il sale, che sono del capital del mercante; e che anco pigliano del mossame, quale, è anco del mercante, è Società. Rispondo, Se gli lassate dette cose, perche, sono poueri; fatti bene; e Dio, ve ne renderà il merito; Mà dubito, che più presto, sij in contrario, cioè; Che assai più li grauati; per l'obligo, di venderui la sua parte della Tonina; è per non pagarla di gran longa, il pretio giusto; e per farli pagar il pane, &c. assai più, che non vi costa; che non è quel poco beneficio; che li fatti, del sale, e barilone. Et perciò, non riceueretti forsi da Dio, il merito che pensati, di detto poco beneficio, ma che più presto, li restaretti obligato, del danno fattoli, nel diffetto del pretio della Tonina.

10 La 4. Scusa è, Che presentano Tonni, e Tonina, come sopra, al Vicerè, & altri Signori Officiali, per hauer la loro amicitia, e fauore, per beneficio della Società in quel fatto, per le occorrenze. *Risposta*. Questo appare hauer assai dell'honesto, e del giusto; Se pur sinceramente fosse cosi. Ma, se in caso che il mercante, in quelle parti, hauesse altri negotij, trafichi, ò arte. Et che, per hauer detti Signori amici, e fauoreuoli, non tanto per il negotio della Tonina, mà ancora per li suoi; e la Collonna della Tonina, essa sola, ne facesse la spesa de Tonni è Tonina come sopra. Chi non dirà che sij contra giustitia, in quella parte che fa pagar alla Coll. Che dourà pagar di sua borsa, per tenir li amici, e fauoreuoli, per conto de suoi negotij? In caso che per suoi negotij fraudãdo li datij, gabelle, &c. cõtra giustitia, e contra il comandamẽto di Dio; non vanno in pericolo di perder tutto, se sono scoperti in fraude? Si? Se sono in gratia di quelli Signori, e Officiali, non sperano maggior gratia, e cortesia nella condanna, ò confisca? Si. Detta amicitia, non si acquista con presenti? Si. Nel caso nostro dunque detta amicitia, la vuoi acquistar, alle spese, della Collõna? Non hauendo dunque altri negotij in particolare; detti presenti, cõ discretion fatti per beneficio della d. Soc. stimo non esserui carigo di conscienza. Saluo miglior giudicio.

Scuſe circa li Scriuani, e Riſpoſte.

1 LA quinta ſcuſa è; Che pigliano li Scriuani per beneficio della Coll.è che perciò li fanno, ò laſſano pigliar della Tonina, per ſuo beneficio &c. Riſpondo in più modi, conforme alle informationi. Et primo dico; Hauendo gran Capitale, e Negotio il Mercante; e, non puotendo, ò non volendo eſſe mercante, (per ſtar più alla grande, con le mani alla cintola) far le fatiche, di far il Prouiſionario perſonalmente in proueder pane, vino formaggio, &c. che fà biſogno: Per ciò, fà vn Prouiſionario, ò Fattore, vno della iſteſſa Collonna; Quale anco procura tal Officio, per il guadagno che ſpera di fare, nel modo che ha penſato, oltra la parte che tirerà della Tonina. Hauendo dunque biſogno eſſo mercante, di vn Scriuano, ò Prouiſionario, ò Fattore, come ſi voglia chiamare, per il ſuo gran negotio, e capitale; qual capitale, a lui mercante, porta il guadagno è non a marinari; perche, il guadagno loro, prouiene principalmente dal capital loro, che è; la loro induſtria, fatica &c. benche ſenza il capital del mercante, non li può portar gnadagno; ſi come il capital del mercante, non li può portar guadagno, ſenza il detto capital de marinari. L'vn, e l'altro concorrendo inſieme, portano il guadagno a l'vn, e l'altro; il che è chiariſſimo ſino alli ciechi.

2 Stando, come ſtà, quanto ſopra; ſi vede, che il capital de marinari, non ha biſogno di Scriuani, ne fattori, ne prouiſionari. Dal che ſegue, che detti Prouiſionari, fattori, ò ſcriuani, ſono principalmente per il gran capital, e Negotio del mercante, e de ſuoi Complici, è non delli marinari. Alle ſpeſe dunque della Collonna? de poueri marinari? venirà il tempo, che diranno la ſua raggione.

3 Se al Scriuano, ò fattore, li prometti alle volte, alquanti Scudi, (perche veramente ſerue a te) perche volete che tiri la parte ancora della Tonina, come li altri marinari? Per che permetteti, che compri pane, vino, formaggio, tal, è quale molte volte, che non è molto bono, è che, gli lo faccia pagar per bono; ò ſe è bono, che gli lo faccia pagar aſſai più di

di quello, que esso la pagato? Perche, perche. Il perche, intendo che sia; Che non meritando esso Scriuano, tanto premio, di dinari promessi da voi; e di più, che tiri la parte, come marinaro; ò vero oltre il dinaro promesso, in danno della Coll. si busca anco, 4. 6. è più bariloni, di bona Tonina; è nõ meritãdo tanto; (Ciò, dà da suspicar alli interessati) che tutto il guadagno imborsato dal scriuano, di più di ciò che giustamente li conueniua, in danno de marinari, come sopra; che secretamente il spartisca, tra esso scriuano, è il mercante. Fanno questo altro argomento; che andando cosi il Mercante sotilmente, tirando l'acqua al suo Molino, in danno de essi Marinari, come sopra, in più luochi, si è prouato; dicono, non esser verisimile, che publicamenti lasciasse pigliar cosi grasse parti al Scriuano, se secretamente, non diuidesse poi con lui. Hora; fatte se poteti, che ciò non si pensi, e non si dica.

4 Saranno vere tutte le sopradette cose, ò Sig. Mercanti? (Seruati sempre li buoni) *vtrum*, che Dio veddi, e sappia le sudette stratagemme, e inganni? *vtrum*, che non vedi anco, se li Marinari, non sono andati fedelmenti, e habbino fraudato, e rubbato cosa notabile, contra giustitia, alla Collonna? *vtrum*, che si scopriranno, quando. *Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur*? (Questo è articolo di fede.) Non aspetate all'hora, ad agiustar le partite; perche sarà troppo tardi. Auertite, come è perso il Capitale, che all'hora non vi è guadagno alcuno. Il Mercante all'hora, è fallito, fugitiuo, non ardisce a mostrar il volto, ha pagura di esser conosciuto; Auertite che io parlo, come al principio, & altri luoghi, e quì vltimo, del capital dell' Anima pretiosa, qual non si salua, saluo da colui che *Ingreditur sine macula, & operatur iustitiã*. Sal 14. Guardãdosi dalli peccati, a tutto suo potere; & operando la giustitia; la giustitia cõmutatiua, con il prossimo suo; la qual giustitia, vole, che ogn'vno giustamẽte habbi la parte, che li tocca di giustitia, e di conscienza, e chi fa cosi, al sicuro andara al Paradiso perseuerando, *Qui perseuerauerit vsque in finem, saluus erit*. Che Dio lo concedi, Amen.

Danno in eſtimar la Tonina.

5 VLtimo,ſentite l'informatiõ,dell'eſtimation de Bariloni; nanti che ſpartirli in Coll. Mancandoli Bariloni,(che forſi, a poſta ſi fanno mancare, e ſi può penſare) Si fa mettere la Tonina in Botte grãdi: Il ſtimador, qual è vno de gl'Intereſſati,ò de principali; Stimãdo queſta,e quell'altra Botta,quãti Bariloni poſſi hauer dẽtro;(& da pocopiù,ò poco meno, lo ſanno, gl'è nè fa teſtimonio la cõſcieza) Se ſarà per eſſempio, 10. ò 12. Bariloni, dirà 9. 8. e meno, coſi ſi notta, e coſi di vna, in vna Botta, dice aſſai manco Bariloni, che non ſono; ſi leua il nu. de Baril. nelle Botte; puoi ſi leua il nu. de Baril. pieni; & di queſto num. con quello delle Botte, ſe ne fà tutto vna ſomma; Et ſecondo queſta ſomma ſi fà il conto, quanto ne tocca a parte: Alli Marinari, ò cõpagni, ſi da il nu. de Baril. che li tocca; Quì attenti; non gli danno il nu. de Baril. di quella Tonina, che è ſtimata nelle, Botte; Ma gli danno il nu. de Baril. che ſi trouano in eſſere, e pieni;accioche,per ſorte, nõ haueſſero più Tonina,ò Baril. che non li tocca di giuſtitia; buona. Et chi trouarà a dir quì per contra? Si è fatta la eſtimatione. Si è leuato la ſomma; conforme a quella iuſtamente s'è ſpartita; che vogliono di più? O Signori Mercanti,e Stimadori, credeti vuoi che Dio vede il tutto?Credete che ſappia,come è fatta quella eſtimatione, e quanti Bariloni di più, ſia reſtato nelle voſtre mani, in danno de poueri Compagni? (Saria hereſia non crederlo) Chi hà più danno, in detto fatto, Vuoi Mercanti, ò li poueri Compagni? Loro la robba, e vuoi l'Anima, qual è maggiore? Auertite che quì reſta la robba,& teſori; & di là portareti quello ſolo, che nõ poteti laſſare, che ſono le buone, e le catiue opere, per le quali, hauete da eſſer giudicati per ſempre, ò alla gloria eterna, ò alle pene æterne,

Li ſudetti mali li hò ſcoperti quì per voſtra emendatione, e ſalute; non aſpetati a prouederli di là, doue ſi ſcopriranno per voſtra eterna dannatione. Dalla qual, Dio vi guardi. Amen. Et abenche,di ſopra,io habbi laſſato in dubbio, cioè; Se, ſi ſia dato alli compagni, la ſua giuſta parte, che li conuiene

uiene della Tonina; Nondimeno, da questa vltima informatione, (se pur è vera) chiaro si cognosce, che non gliè data, con gran pericolo dell'anima di chi non la dà. Et per schiffar detto pericolo dunque, douriano, quando (per difetto de Bariloni) mettano la Tonina, nelle Botte grosse; Se sono grande tutte a vna misura; inanti stimarla, douriano (dico) votar fuori la Tonina d'vna Botta, e far isperienza, quanti Bariloni tiene; che tanti saranno nell'altre Botte; dal che si farà la somma giusta de Bariloni. E se non fosno tutte a vna grandezza, ma diuerse, & saria grande intrico misurarle tutte; All'hora, misurata vna tutte le altre di quella statura, dentro haueranno l'istesso numero di Bariloni, come sopra, è si farà il conto, e summa giusta. Di quelle puoi, che sono diuerse di grandezza; si farà il giudicio da huomo esperto, e timorato di Dio, cioè; Che da vna di quelle misurate, quanti Bariloni tiene; & dal retto iudicio di quello, che hà da stimare, con la buona intentione; mi rendo sicuro, che poco errore potrà far in detta estimatione, e in far la somma giusta de Bariloni, per saper dar la giusta parte, a chi si conuiene, & è il debito di giustitia, e di conscienza: Come anco mi assicuro, che dette circonstanze, le sapetti meglio di me, se le voletti esequire, per non offendere Dio, il prossimo, ne l'anima vostra; Et per questo effetto, hò detto quanto sopra; non per insegnarli cosa che non sappiano, (credo) ma solo, per ricordo, & per vn sprono, alla loro conscienza, di far il loro debito, e faranno bene; Ma se faranno in contrario, questo scritto di più, li sarà per contra alla morte; che Dio non vogli; e li guardi. Amen.

Conclusioni.

1 CONclusione prima Per saluar l'Anima dunque, che è capital dell'huomo, in questo mondo: In generale, si deue sforzar di seruar la giustitia commutatiua sudetta, in questo negotio della Tonina, (come in tutti li altri) operando, che ogn'vno habbi la sua giusta parte, che li cõuiene, senza malitia, e senza inganni, da bon fratelli.

2 Seconda conclusione. Che il mercante, metti pronto il

suo

ſuo capitale, in modo che, non ſij con danno della Collonna, con qualche ſecreto inganno, ò malitia. E puoi, nell'imborſarſi detto capitale, auertiſca bene, che con inganni, ſtrattageme, ò malitie, non ſi imborſi più valuta di lire, ò ſcuti, di quelli che realmente li ſono vſiti fuori della borſa: come ſaria; valutando Doble, ò Ducatoni, meno che non vagliano al preſentente, che ſi imborſa il capitale; ò vero, ſe eſtima la Tonina, pigliandola, in pagamento meno di ciò che giuſtamente vale; per imborſarſi più lire, ò Scudi di quel che veramente hà ſpeſo; Alla Collonna perdita di robba, a detto modo; ma al mercante, perdita del detto capitale.

3 Concluſione tertia. Deue il mercante, (li marinari, che non ſi accordano a vn tanto, ma vogliono andar, in Collonna, nella Soc. della Tonina) con queſti, fare prima il cõtretto di obligatione, di accettarli lo obligo di andar alla Tonara; Fatto queſto, perche non poſſono molti andar commodamente, ſenza l'impreſto, per laſſar vn puoco di agiuto, alla ſua famiglia; li dica il mercante; Sono contento di farti l'impreſto gratioſo; tu me lo reſtituirai al tal tempo. E ſe dubita, che hauerà difficultà, a ricuperar detto impreſto; Che ſi faccia dar buona ſicurtà, e cautella, per non perdere detto impreſto; e, ſe ciò non saprà, ò non vorrà fare; in caſo che quello, che l'hà riceuuto, diueniſſe impotente, e non lo poteſſe reſtituire; ſuo ſia il danno, e non della Collonna, ò d'altri marinari, come ſopra hò detto, della Società del Corallo in più luochi.

4 Non può, per 4. Concluſione il mercante, obligar li compagni di detta Società, a venderli a lui, la parte della Tonina, che li toccarà in ſpartire; mà li deue laſſar in loro libertà, di venderla a chi li piace, di portarla à Caſa, di gittarla in mare; e di farne ciò che li piace, come coſa veramente ſua; perche detta obligatione, è contra giuſtitia, contra la conſcientia, e contra le leggi di vera Società Fraterna; ſarà però conforme alla Società Leonina, come ſopra hò datto, del Corallo; e che manda all'inferno, &c.

5 Concluſione 5. Se il marinaro puoi, per ſua commodità; ò perche, coſi li piace, cerca di vendere la ſua parte al mercante; ò vero, che eſſo mercante, leggiermente li fà motto, ò

lo

lo prega, se li vol védere la sua parte, che esso la compre.
All'hora cortesamente, e liberamente contentandosi le parti, estimando la Tonina senza inganno, ò malitia, conforme al tempo, luoco, & altre circonstanze; e pagandola quel giusto, che sarannno d'accordio; non vi cognosco carigo di conscienza, in questo caso.

6 Conclusione 6. Il pretio di 24. Reali il Barilone, è deficiente notabilmente dalla giustitia, con danno delli compagni notabile, come sopra, in più luochi si è prouato; e iui aggiongo di più; vn gran num. di testimonij, per far cognoscere che così sia; e che non si può negare, perche, sono pratichissimi nel negotio, e che perciò condanneranno li istessi mercanti, che per niun modo potranno contradire. Ecco il vero testimonio. La loro conscientia, quale, è mille testes. Nõ si può nascõdere l'huomo, sotto l'õbra del suo dito.

7 Cõclusione 7. Con li essempi datti sopra, à carte 107. n. 1. & seq. Si fa chiaro anco, il gran danno, a pagarla saluo reali 24. Che perciò, sono tenuti pagargliela assai più, per aggiongere al termine della giustitia; ò darla a loro, che la vendano come li piace, ò almeno, pagarla il pretio che si vendeua all'incãnto colà, quella del Rè. E non vi è dubio, che li marinari, più presto la riceueriano per véderla a modo loro, ò come colà si vende quella del Rè; che darla, con tanto danno, al mercante, per 24. reali. E se nõ più presto, al dì del giudicio, li sarà fatto, la sua raggione indubitatamẽte.

8 Conclusione 8. Perche, li marinari, in Società sono admessi alla parte della Tonina, conforme alle loro fatiche, &c. E perche, la carne del Tonno, non si chiama, ne è Tonina; ma si, la carne, con il sale, e barilone, e detta, & è Tonina, conforme alla general significatione del vocabulo; per tanto, giudico, che il mercante, pagandola alli marinari, non li possi difalcar, ne il sale, ne il barilone, perche, altrimenti, non saria admesso il marinaro, in Società, alla parte della Tonina, ma solo alla, parte della carne; il Che saria absordo, e cosa ridicolosa. Che faria di quella carne?

9 Conclusione 9. Non può il mercante, sotto pretesto di consuetudine, obligar il marinaro, a venderli la sua parte della Tonina; ne meno pagargliela solamẽte reali 24. ne meno

no difalcarli il barilone, e il sale; perche, essendo dette cose contra giustitia, contra la legge di Società, e danno notabile de marinari; tal consuetudine, non merita tal honorato nome, cioè ; *Altera lex* ; che come tale si potesse con buona conscienza, e giustitia osseruare ; Mà più presto merita, il vituperoso nome di Corruptella, inimica delle leggi, contra giustitia, che apporta peccato, e danno; e come tale, non deue essere osseruata, ma si più presto bandita, proscritta, e sradicata da detta Società, e da tutte le altre, &c.

10 Conclusione 10. Non vale la scusa; il pagarla, è far, come li altri fanno; perche facendo gli altri le sudette ingiustitie ; chi dirà, che di giustitia, e in conscienza, sia scusato, a far come loro, constando apertamente come sopra, che fanno male, &c.

11 Conclusione 11. Se il mercante potesse difalcar il sale, e il barilone, con dir, che sijno parte del suo Capitale, (il che, è verò, che sono parte del suo capitale) potria anco difalcare la spesa che fa il marinaro, di vn Reale il giorno ; questo, è assordo, e inconueniente; ergo &c.

12 Conclusione 12. Il mercãte che hà altri negotij, è traffighi in quelle parti, oltra la Tonina; nõ può far si gran presenti di Tonni, e Tonina, a quelli Signori per farseli amici per suo beneficio, perche, ridonda in danno della Società : Mà non hauẽdo altro intrigo, che la detta Soc. per beneficio di quella, potrà, con discretione, fare simili presenti.

13 Conclusione 13. Deue il mercante pagar di sua borsa il Scriuano, per quanto hà fatto in suo seruitio, e non delli marinar ; Il medemo dico del Prouisionario, ò Fattore suo Et è tenuto à Sodisfar alla Coll. tutta la Tonina, che li sopra detti hanno pigliato ; saluo quella che hauessero pigliato cõforme alla fatica che hauessero fatto in Coll. come marinari, che quella parte, par che li conuiene cõforme alla fatica, &c.

14 Conclusione 14. Se il mercante sapeua, che il Prouisionario, compraua le cose catiue, e le faceua pagar per bone, ò più che non erano veramente costate : (di quali false spese, si cresceua il capital del mercante, e puoi, se le imborsato dalla massa, inanti che spartir il guadagno) è tenuto alla sodisfattione egli, alla Collonna; è in subsidio, è tenuto esso

proui-

prouisionario, &c.

15 Conclusione 15. Se il mercante, per l'hauenire, vuole liberarsi da detti pericoli di conscienza; e per poter donare, e presentare a suo modo Tonni, Tonina, è tenir Scriuani, Prouisionarij, e Fattori. Il rimedio è; che sodisfatti li danni passati; non admetti più nissuno huomo, ò marinaro, alla Soc. alla parte della Tonina; ma gli accordi a vn tanto il mese, &c. Che all'hora, potrà della Tonina, far a suo modo; Mà far al modo come sopra, con tanto danno de marinari; il capital dell' Anima sua, stà in gran pericolo indubitato.

16 Conclusione 16. Se li Marinari, secretamente hanno rubato, fraudato, ò fatto danno notabile alla Collonna, ò Mercante, ò, à particolari; con malitia, ò colpa sua dannabile; e detto danno, sia più del giusto, vero, certo, e real danno, che loro hanno dalli sudetti contra giustitia patito; Non vi è dubio, che non siano tenuti a restituir il sopra più.

17 Conclusione 17. Si auertisse tutti li sudetti Interessati, in qualunque delle sudette Società; Che da tutti li sudetti miei scritti, non si tenghi offeso, ne si sdegni contro di me scrittore; la raggione è, perche; O che hà errato. O' non. Se non hà errato; a lui hò detto, accioche, si guardi benissimo di non errar per l'auenire, e ringraciarne Dio, che la preseruato, e pregandolo, che lo preserui per l'auenire; acciò sij saluo il capitale che è l'Anima. Se ha peccato; a lui anco hò detto, accioche, se ne pentisca, de la douuta sodisfattione, e si emendi per l'auenire, con l'aiuto del Signore occioche sij saluo l'istesso capital dell'Anima che questo solo per charità, è statto, &, è, il mio principal intento di scriuere. Dritta dunque la bilancia, che questo, è quello che manda al Paradiso; Che il Signore a tutti ne concedi. Amen.

Et è, quanto hà potuto per charità, produrre, simplicemente la mia debil penna, circa le trè Società sopradette. Il tutto però di nouo rimettendo al giudicio, è Censura di più saputi di me; e particolarmente della Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana.

I L F I N E.

Frate Alberto qual di sopra, di propria mano.

TA-

TAVOLA

PER ALFABETTO, DELLE RUBRICHE, ò Titoli, contenuti in quest'Opera. Et per ritrouar più facilmente ciò che si desidera, si replica più volte, l'istesse cose, con diuersi termini.

Prima

Sono occorsi alcuni errori nel stampar quest'opera, quali, per non essere di molta importanza, si rimettono alla prudenza del benigno Lettore.

G. cancelli. 5. n. 91.